

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 23 agosto 2025

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica

DECRETO 30 luglio 2025.

Designazione di dieci Zone speciali di conservazione (ZSC) appartenenti alle regioni biogeografiche continentale e alpina, insistenti nel territorio della Regione Piemonte. (25A04715) ... Pag. 1

Ministero delle imprese
e del made in Italy

DECRETO 1° agosto 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Al Corporation società cooperativa a r.l.», in Bussolengo, in liquidazione coatta amministrativa. (25A04663) ... Pag. 3

DECRETO 1° agosto 2025.


Sostituzione del commissario liquidatore della «Arco Gruppo Servizi società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Vicenza, in liquidazione coatta amministrativa. (25A04664) ... Pag. 4

DECRETO 1° agosto 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Comunità Aiuto Sociale società cooperativa sociale a responsabilità limitata onlus», in Verbania, in liquidazione coatta amministrativa. (25A04665) ... Pag. 4

DECRETO 1° agosto 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Società cooperativa Edificatrice S. Giuseppe», in Dicomano, in liquidazione coatta amministrativa. (25A04666) ... Pag. 5



DECRETO 1° agosto 2025. Sostituzione del commissario liquidatore della «Edil Coop Nordest società cooperativa», in San Donà di Piave, in liquidazione coatta amministrativa. (25A04667).	Pag. 6	Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di netilmicina, «Arqueta». (25A04685).	Pag. 39
		Ministero dell'interno	
DECRETO 1° agosto 2025. Sostituzione del commissario liquidatore della «Emilfides - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Minerbio, in liquidazione coatta amministrativa. (25A04668).	Pag. 6	Provvedimenti di conferimento di onorificenze al valore e al merito civile, concesse nell'anno 2024 (25A04705).	Pag. 40
		Ministero della difesa	
DECRETO 7 agosto 2025. Registro imprese. Aggiornamento del decreto 18 ottobre 2013 (Fedra 7.06). (25A04662).	Pag. 7	Concessione della croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri (25A04716)	Pag. 71
		Concessione della croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri (25A04717)	Pag. 71
DECRETO 8 agosto 2025. Disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti di salumeria. (25A04704).	Pag. 19	Concessione di ricompense al merito di Marina (25A04718).	Pag. 71
Presidenza del Consiglio dei ministri		Presidenza del Consiglio dei ministri	
COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016		COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA DELLA CITTÀ DI TORINO	
ORDINANZA 2 luglio 2025. Disposizioni urgenti per l'attuazione dei processi di ricostruzione pubblica e privata dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023. (Ordinanza n. 1). (25A04734).	Pag. 27	Ordinanza n. 22 dell'8 agosto 2025 - Appalto 1/2025: procedura competitiva con negoziazione ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 36/2023 per l'affidamento della progettazione e realizzazione delle opere di sistema e fornitura di materiale rotabile per la Linea 2 della metropolitana di Torino - Tratta «Rebaudengo - Politecnico». Settori speciali: approvazione dei documenti di gara della III fase e avvio della III fase. (25A04686)	Pag. 71
		Presidenza del Consiglio dei ministri	
ORDINANZA 2 luglio 2025. Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di Building Information Modeling - BIM nell'ambito di progetti e interventi finanziati con il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. (Ordinanza n. 116). (25A04745)	Pag. 33	COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016	
		Modifiche agli allegati 1 e 3 all'ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 (25A04746).	Pag. 72
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI		Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia	
Agenzia italiana del farmaco			
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di quetiapina fumarato, «Akelya» (25A04669)	Pag. 38	Liquidazione coatta amministrativa della «Croce Letizia - Società cooperativa sociale», in Gradisca d'Isonzo e nomina del commissario liquidatore. (25A04687).	Pag. 72



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 30 luglio 2025.

Designazione di dieci Zone speciali di conservazione (ZSC) appartenenti alle regioni biogeografiche continentale e alpina, insistenti nel territorio della Regione Piemonte.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, n. 195;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022, con il quale l'on. Gilberto Pichetto Fratin è nominato Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, recante l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, recante «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, recante «Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 7 febbraio 2025, che adotta il diciottesimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (UE) 2025/256;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 7 febbraio 2025, che adotta il diciottesimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (UE) 2025/251;

Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Direzione generale per la tutela della biodiversità e del mare, con lettera prot. 231542 del 17 dicembre 2024 alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, per il successivo inoltro alla Commissione europea, Direzione generale ambiente;

Vista la comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM(2020) 380 *final* «Strategia europea per la biodiversità 2030 - Riportare la natura nella nostra vita»;

Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle Zone speciali di conservazione, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012;

Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012, relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013;


Vista la Strategia nazionale per la biodiversità, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversità biologica adottata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, adottata con decreto ministeriale n. 252 del 3 agosto 2023;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 10 marzo 2015, con il quale, in attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra citato Piano di azione nazionale, sono state emanate le «Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti natura 2000 e nelle aree naturali protette»;

Vista la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 «Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità» e successive modificazioni ed integrazioni, che dà applicazione ai disposti comunitari e nazionali per quanto concerne la costituzione della Rete natura 2000 in Piemonte;

Viste le misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete natura 2000 del Piemonte, approvate con deliberazione della giunta regionale n. 55-7222/2023/XI del 12 luglio 2023, che recepiscono quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di Rete natura 2000 e costituiscono il quadro di riferimento per la redazione di misure sito-specifiche e della componente normativo-regolamentare di piani di gestione, che sostituisce la precedente deliberazione regionale del 7 aprile 2014, n. 54-7409;



Vista la deliberazione della giunta regionale del 21 novembre 2024, n. 10-398, recante l'approvazione di obiettivi e misure di conservazione per 132 siti della Rete natura 2000 del Piemonte che integrano o sostituiscono, qualora difformi, le misure di conservazione sito-specifiche dei siti Natura 2000 piemontesi, ivi comprese quelle contenute nei piani di gestione, di cui alle delibere di giunta n. 26-3013 del 7 marzo 2016, n. 27-3014 del 7 marzo 2016, n. 19-3112 del 4 aprile 2016, n. 21-3222 del 2 maggio 2016, n. 31-3388 del 30 maggio 2016, n. 32-3389 del 30 maggio 2016, n. 29-3572 del 4 luglio 2016, n. 24-4043 del 10 ottobre 2016, n. 30-4238 del 21 novembre 2016, n. 53-4420 del 19 dicembre 2016, n. 6-4583 del 23 gennaio 2017, n. 21-4635 del 6 febbraio 2017, n. 7-4703 del 27 febbraio 2017, n. 6-4745 del 9 marzo 2017, n. 1-5547 del 5 settembre 2022;

Considerato che, ferme restando le misure di conservazione individuate con i su richiamati atti, le stesse possono all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali;

Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli *habitat* di interesse comunitario potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 1 del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007;

Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, alla designazione quali «Zone speciali di conservazione» di dieci siti di importanza comunitaria delle regioni biogeografiche alpina e continentale insistenti nel territorio della Regione Piemonte;

Acquisita l'intesa della Regione Piemonte, rilasciata con delibera della giunta n. 28-1080/2025/XII del 6 maggio 2025;

Decreta:

Art. 1.

Designazione ZSC

1. Sono designati quali Zone speciali di conservazione (ZSC) otto siti della regione biogeografica continentale, due siti della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Regione Piemonte, già proposti alla Commissione europea quali Siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1 della direttiva 92/43/CEE come da allegato 1 al presente provvedimento.

2. La cartografia e i tipi di *habitat* naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui al comma 1 sono designate, sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente agli omonimi SIC con nota del 17 dicembre 2024, prot. n. 231542. Tale documentazione è pubblicata, a seguito dell'emanazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (www.mase.gov.it) nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure europee e sono riportate in detta sezione.

Art. 2.

Obiettivi e misure di conservazione

1. Gli obiettivi e le misure di conservazione generali e sito-specifici, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di *habitat* naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, presenti nel sito, nonché le misure necessarie per evitare il degrado degli *habitat* naturali e degli *habitat* di specie e la perturbazione delle specie per cui la zona è designata, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relativi alle ZSC di cui al precedente articolo, sono quelli approvati con delibera di giunta del 21 novembre 2024, n. 10-398, già operativi, che integrano o sostituiscono, qualora difformi, le misure di conservazione sito-specifiche dei siti Natura 2000 piemontesi, ivi comprese quelle contenute nei piani di gestione già approvate con specifici atti regionali e citate in premessa.

2. Lo stralcio della deliberazione di cui al comma 1 relativo agli obiettivi e alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, è pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate.

3. Gli obiettivi e le misure di conservazione di cui al comma 1 possono essere integrate e coordinate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali.

4. Le integrazioni di cui al comma 4, così come le eventuali modifiche agli obiettivi e alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono approvate dalla regione. Gli aggiornamenti sono comunicati entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

5. Alle ZSC di cui al presente decreto si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Art. 3.

Soggetto gestore

1. La Regione Piemonte, entro sei mesi dalla data del presente decreto, comunica al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2025

Il Ministro: PICHETTO FRATIN



ALLEGATO I

(art. 1, comma 1)

Tipo sito	Codice	Denominazione	Area (Ha)	Regione biogeografica
B	IT1110084	Boschi umidi e stagni di Cumiana	23	Continente
B	IT1120026	Stazioni di Isoetes malinverniana	2043	Continente
B	IT1120030	Sponde fluviali di Palazzolo vercellese	243	Continente
B	IT1160041	Boschi e colonie di chiroterri di Staffarda	666	Continente
B	IT1160065	Comba di Castelmagno	622	Alpina
B	IT1160067	Vallone dell'Arma	796	Alpina
B	IT1160071	Greto e risorgive del torrente Stura	559	Continente
B	IT1180030	Calanchi di Rigoroso, Sottovalle e Carrosio	547	Continente
B	IT1180031	Basso Scrivia	921	Continente
B	IT1180032	Bric Montariolo	545	Continente

25A04715

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 1° agosto 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Al Corporation società cooperativa a r.l.», in Bussolengo, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 26 marzo 2019, n. 101/2019, con il quale la società cooperativa «Al Corporation società cooperativa a r.l.», con sede in Bussolengo (VR) (codice fiscale 04217380239), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Luigia Degli Angeli ne è stata nominata commissaria liquidatrice;

Vista la nota pervenuta in data 23 aprile 2024, con la quale la citata commissaria liquidatrice si è dimessa dall'incarico conferitole;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione della dott.ssa Luigia Degli Angeli dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2 lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione della dott.ssa Luigia Degli Angeli, dimissionaria, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato/a commissario liquidatore della società cooperativa «Al Corporation società cooperativa a r.l.», con sede in Bussolengo (VR) (codice fiscale 04217380239), il dott. Fabio Incastrini, nato a Padova (PD) il 1° giugno 1969 (codice fiscale NCSF-BA69H01G224Y), domiciliato in Selvazzano Dentro (PD), Via Sarameola n. 14.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.


2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° agosto 2025

Il Ministro: URSO

25A04663



DECRETO 1° agosto 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Arco Gruppo Servizi società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Vicenza, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 14 febbraio 2025, n. 67/2025, con il quale la società cooperativa «Arco Gruppo Servizi società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in Vicenza (VI)

(codice fiscale 07352070960), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Ugo Zanetti ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 24 febbraio 2025, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico conferitogli, avvenuto in data 20 febbraio 2025;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Ugo Zanetti, dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2 lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione del dott. Ugo Zanetti, rinunciatario, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Arco Gruppo Servizi società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in Vicenza (VI) (codice fisca-

le 07352070960), la dott.ssa Paola Tombolato, nata a Cittadella (PD) il 16 febbraio 1983 (codice fiscale TM-BPLA83B56C743N), domiciliata in Vicenza (VI), Viale Sant'Agostino n. 134.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° agosto 2025

Il Ministro: URSO

25A04664

DECRETO 1° agosto 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Comunità Aiuto Sociale società cooperativa sociale a responsabilità limitata onlus», in Verbania, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 27 aprile 2023 n. 95/2023, con il quale la società cooperativa «Comunità Aiuto Sociale società cooperativa sociale a responsabilità limitata - O.N.L.U.S.», con sede in Verbania (VB) (codice fiscale 02460510031), è stata



posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Giovanni Borrini ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 23 aprile 2025 n. 156/2025, con il quale la dott.ssa Mariella Anfossi ne è stata nominata commissario liquidatore della procedura in argomento, in sostituzione del rag. Giovanni Borrini, dimissionario;

Vista la nota pervenuta in data 8 maggio 2025, con la quale la dott.ssa Mariella Anfossi non ha accettato l'incarico conferitole;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione della dott.ssa Mariella Anfossi dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione della dott.ssa Mariella Anfossi, rinunciataria, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Comunità Aiuto Sociale società cooperativa sociale a responsabilità limitata onlus», con sede in Verbania (VB) (codice fiscale 02460510031), la dott.ssa Samantha Grassi, nata a Novara (NO) il 25 novembre 1978 (codice fiscale GRS-SNT78S65F952L), ivi domiciliata in via Dolores Bello n. 8.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° agosto 2025

Il Ministro: URSO

25A04665

DECRETO 1° agosto 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Società cooperativa Edificatrice S. Giuseppe», in Dicomano, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 18 aprile 2025, n. 168/2025, con il quale la società cooperativa «Società cooperativa Edificatrice S. Giuseppe», con sede in Dicomano (FI) (codice fiscale 02340630488), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Filippo Casini ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 7 maggio 2025, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico conferitogli;


Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Filippo Casini dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2 lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione del dott. Filippo Casini, rinunciataria, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa Edificatrice S. Giuseppe», con sede in Dicomano (FI) (codice fiscale 02340630488), il dott. Gianpaolo Taverna, nato a Corigliano Calabro (CS) il 9 novembre 1959 (codice fiscale TVRGPL59S09D005F), domiciliato in Firenze, Via degli Artisti n. 8/C.



Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° agosto 2025

Il Ministro: URSO

25A04666

DECRETO 1° agosto 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Edil Coop Nordest società cooperativa», in San Donà di Piave, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 7 febbraio 2014, n. 47/2014, con il quale la società cooperativa «Edil Coop Nordest società cooperativa», con sede in San Donà di Piave (VE) (codice fiscale 03725630275), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Luigia Degli Angeli ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 23 aprile 2024, con la quale la citata commissaria liquidatrice si è dimessa dall'incarico conferitole;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione della dott.ssa Luigia Degli Angeli dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2 lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione della dott.ssa Luigia Degli Angeli, dimissionaria, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Edil Coop Nordest società cooperativa», con sede in San Donà di Piave (VE) (codice fiscale 03725630275), il dott. Alberto Matteazzi, nato a Thiene (VI) il 17 dicembre 1962 (codice fiscale MTTLRT62T17L157P), domiciliato in Vicenza (VI), Contra' San Marco n. 25.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° agosto 2025

Il Ministro: URSO

25A04667

DECRETO 1° agosto 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Emilfides - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Minerbio, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 15 novembre 2018, n. 380/2018, con il quale la società cooperativa «Emilfides - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Minerbio (BO) (codice fiscale 04122930375), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Sergio Savigni ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 20 febbraio 2025, con la quale il citato commissario liquidatore si è dimesso dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Sergio Savigni dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della Direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2 lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione del dott. Sergio Savigni, dimissionario, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Emilfides - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Minerbio (BO) (codice fiscale 04122930375), il dott. Stefano Marchesano, nato a Medicina (BO) il 12 febbraio 1978 (codice fiscale MRCSFN78B12F083G), ivi domiciliato in Via Ignazio Cuscini n. 27/A.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° agosto 2025

Il Ministro: URSO

25A04668

DECRETO 7 agosto 2025.

Registro imprese. Aggiornamento del decreto 18 ottobre 2013 (Fedra 7.06).

IL DIRETTORE GENERALE

SERVIZI DI VIGILANZA

Vista la legge 28 dicembre 1993, n. 580, recante «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante il «Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile»;

Visti in particolare l'art. 11, comma 1, l'art. 14, comma 1, e l'art. 18, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995, che prevedono l'approvazione dei modelli per la presentazione al registro delle imprese ed al repertorio delle notizie economiche ed amministrative delle domande di iscrizione, di deposito, o delle denunce, da parte dei soggetti obbligati;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2013 (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 260 del 6 novembre 2013), da ultimo modificato con decreto ministeriale 26 maggio 2025 (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 125 del 31 maggio 2025), recante le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico;

Vista la legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy», e in particolare l'art. 25, concernente la istituzione della qualifica di «impresa culturale e creativa»;

Visto inoltre il successivo comma 8 del medesimo art. 25, ove si stabilisce l'istituzione nel registro delle imprese di una «sezione speciale, in cui sono iscritte le imprese culturali e creative»;

Visto il decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, del 25 ottobre 2024, recante «Modalità e condizioni per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa, ai sensi dell'art. 25, comma 6, della legge 27 dicembre 2023, n. 206», pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della cultura in data 17 gennaio 2025;

Visto in particolare l'art. 5, comma 3, del decreto, a mente del quale «con decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy sono disciplinati gli adempimenti per l'iscrizione nella sezione speciale, sono definite le specifiche tecniche e la modulistica necessarie per la presentazione delle istanze e per l'operatività della sezione speciale»;

Visto il decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy 10 luglio 2025, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 171 del 25 luglio 2025;

Considerata la necessità di introdurre le modifiche delle specifiche tecniche volte a dare attuazione alla disciplina normativa e regolamentare sopra richiamata;



Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», ed in particolare l'art. 2, comma 1, con cui il Ministero dello sviluppo economico ha assunto la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 al n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy al dott. Giulio Mario Donato, a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Sentito il parere favorevole dell'Unione nazionale delle camere di commercio;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione delle specifiche

1. Sono approvate le modifiche alle specifiche tecniche di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2013, come modificato, in ultimo, dal decreto ministeriale 26 maggio 2025, elencate nell'allegato A al presente decreto.

2. Le specifiche tecniche di cui al comma 1 acquistano efficacia con decorrenza dal 30 settembre 2025.

3. La pubblicazione integrale dei moduli e delle tabelle variati all'esito delle modifiche è eseguita sul sito *internet* istituzionale dell'amministrazione www.mimit.gov.it

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana ed è disponibile sul citato sito *internet* del Ministero.

Roma, 7 agosto 2025

Il direttore generale: DONATO

ALLEGATO A

SPECIFICHE TECNICHE VERSIONE 7.06

Data efficacia: 30 settembre 2025

Le variazioni riguardano:

A. introduzione nuovo riquadro «IMPRESA CULTURALE E CREATIVA» all'interno del modulo S5 sezione B di modifica dell'attività e all'interno del modulo I2;

B. introduzione nuova tabella ICC - Impresa culturale e creativa;

C. Nuovi controlli automatici bloccanti in fase di spedizione della pratica;

D. Appunto 1685/C: modifica istruzioni per la compilazione dei moduli S5 e I2.

A. Introduzione nuovo riquadro «IMPRESA CULTURALE E CREATIVA»

→ all'interno del Modulo S5


BS / IMPRESA CULTURALE E CREATIVA

Se valorizzato il riquadro, è ammesso all'interno del modulo il solo ulteriore riquadro "A / ESTREMI DELLA DOMANDA/DENUNCIA" e "TIPO DI DOMANDA/DENUNCIA" uguale a "MODIFICA dell'attività"				
C	71	10	tipologia richiesta	1 obbligatorio; esistenza in tabella ICC valori ammessi: N, C
C	71	20	Dicitura nella denominazione sociale	1 permesso se [C 71 10] = N; esistenza tabella ICC. Valori ammessi A, B
C	71	30	Dichiarazione	1 obbligatorio se [C 71 10] = N, altrimenti vietato; esistenza in tabella ICC; Vale D

→ all'interno del Modulo I2

35 / IMPRESA CULTURALE E CREATIVA

Se valorizzato il riquadro, è ammesso all'interno del modulo il solo ulteriore riquadro "A / ESTREMI ISCRIZIONE DELLA DOMANDA"				
3	71	10	tipologia richiesta	1 obbligatorio; esistenza in tabella ICC valori ammessi: N, C
3	71	20	Dicitura nella denominazione sociale	1 permesso se [3 71 10] = N; esistenza tabella ICC. Valori ammessi A, B
3	71	30	Dichiarazione	1 obbligatorio se [3 71 10] = N, altrimenti vietato; esistenza in tabella ICC: vale D



B. Introduzione nuova tabella ICC - Impresa culturale e creativa

TABELLA ICC	
Codice	Descrizione
A	IMPRESA CULTURALE E CREATIVA
B	ICC
D	IL DICHIARANTE, IN QUALITA' DI TITOLARE/RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'IMPRESA/ENTE INDICATA/O, ATTESTA AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 76 DEL D.P.R. 445 DEL 2000, CHE L'IMPRESA/ENTE E' IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 25 DELLA LEGGE N. 206 DEL 2023, DAGLI ARTT. 3 E 4 DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 402/2024, NONCHE' DALL'ALLEGATO A TALE DECRETO E DALL'ALLEGATO DI CUI ALL' ART. 4 COMMA 2 DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY DEL 10 LUGLIO 2025
N	ISCRIZIONE SEZIONE SPECIALE
C	CANCELLAZIONE SEZIONE SPECIALE

C. Nuovi controlli automatici bloccanti in fase di spedizione della pratica

Premessa

Si descrivono di seguito le regole utilizzate per controllare la correttezza, coerenza e completezza di una pratica. Le regole descritte sono conformi ai vincoli tecnico-strutturali indicati nelle specifiche tecniche ministeriali, alle specifiche tecniche descritte nell'allegato B95 e introducono ulteriori controlli.

I controlli per ciascun campo e/o modello sono effettuati all'atto della spedizione della pratica dai sistemi di trasmissione delle Camere di commercio.

A seguito dei controlli qualora la pratica presenti uno o più errori, la spedizione non andrà a buon fine e il sistema ne darà informativa al mittente. In questi casi, la pratica non sarà recapitata all'Ufficio del registro delle imprese competente per gli adempimenti conseguenti.

L'elenco integrale di tutti i controlli vigenti alla data di efficacia della presente versione di specifiche tecniche sono pubblicati, come da decreto, sul sito istituzionale del MIMIT.

Ogni pratica deve rispettare le specifiche tecniche descritte nell'allegato B95 versione 7.06 e successive.

Di seguito si rappresenta il dettaglio degli interventi.

Controlli applicati al nuovo riquadro «impresa culturale e creativa»:

1. Per il modulo S5 la compilazione del riquadro «BS / IMPRESA CULTURALE E CREATIVA» è ammessa esclusivamente:

a. in caso di modulo S5 «base», altrimenti vietato;

b. se valorizzati i soli riquadri «A / ESTREMI DELLA DOMANDA/DENUNCIA» e «TIPO DI DOMANDA/DENUNCIA» uguale a «MODIFICA dell'attività», altrimenti vietato.

2. Per il modulo I2 la compilazione del riquadro «35 / IMPRESA CULTURALE E CREATIVA» è ammessa esclusivamente:

a. se valorizzato il solo riquadro «A / ESTREMI ISCRIZIONE DELLA DOMANDA», altrimenti vietato.

3. Per entrambi i moduli si applicano anche i seguenti controlli:

a. se valorizzato il riquadro «IMPRESA CULTURALE E CREATIVA» dei rispettivi moduli, allora è vietato allegare il modulo UL, INT/p, INT/AA.

Controlli applicati all'adempimento di iscrizione in sezione speciale impresa culturale e creativa

4. Per le imprese iscritte nel registro delle imprese:

a. l'attività prevalente deve essere già stata iscritta al RI/REA;

b. il codice ATECO riferito all'attività prevalente deve essere presente all'interno della lista di codici ATECO di cui all'allegato del decreto direttoriale del MIMIT in attuazione dell'art. 5 del decreto interministeriale n. 402 del 25 ottobre 2024;

c. qualora, nell'allegato di cui al punto 4.b, il codice ATECO preveda lo svolgimento dell'attività in forma artigiana, allora il codice ATECO dell'attività prevalente deve corrispondere al codice ateco dell'attività artigiana dichiarata nel RI/REA;

5. Per gli Enti iscritti solo al REA;

a. l'attività economica deve esse già iscritta al REA;

b. il codice ATECO riferito all'attività economica deve essere presente all'interno della lista di codici ATECO di cui all'allegato del decreto direttoriale del MIMIT in attuazione dell'art. 5 del decreto interministeriale n. 402 del 25 ottobre 2024.



D. Appunto 1685/C: modifica istruzioni per la compilazione dei moduli S5 e I2.

MODULO S5

Inizio, modifica, cessazione di attività nella sede legale di società, ente pubblico economico, consorzio, G.E.I.E., ed altri soggetti giuridici; attività dell'impresa

AVVERTENZE GENERALI

Soggetti utilizzatori del modulo

Società semplice

Società in nome collettivo

Società in accomandita semplice

Società a responsabilità limitata

Società per azioni

Società in accomandita per azioni

Società cooperativa

Consorzio con attività esterna

Società consortile

Società tra avvocati ai sensi del decreto legislativo n. 96/2001

Ente pubblico economico

G.E.I.E. - Gruppo europeo di interesse economico

Società estera con sede amministrativa o oggetto principale dell'attività in Italia

Associazione ed altro ente od organismo che esercita in via prevalente attività economica in forma d'impresa: in tal caso il modulo S5 va allegato al modulo S1 perché l'esercizio dell'attività economica costituisce presupposto per l'iscrizione nel R.I.

Azienda speciale e consorzio previsti dal decreto legislativo n. 267/2000

Società europea

Società cooperativa europea

Impresa sociale disciplinata dal decreto legislativo n. 155/06

Società tra professionisti ai sensi del decreto ministeriale n. 34/2013

Società di mutuo soccorso del decreto ministeriale 6 marzo 2013

Contratto di rete dotato di soggettività giuridica

Soggetti collettivi che si iscrivono solo al R.E.A.: in tal caso il modulo S5 va allegato al modulo R. Qualora non sia necessario precisare il tipo di soggetto giuridico, nelle istruzioni si utilizzerà il termine impresa o società per indicare una qualsiasi delle tipologie sopraindicate.

Finalità del modulo

Il modulo S5 va utilizzato per la denuncia al R.E.A. dell'inizio, della modificazione e della cessazione dell'attività (agricola e non agricola) esercitata nella sede legale dell'impresa.

Il modulo va utilizzato anche per la denuncia al R.E.A. dell'inizio, della modificazione e della cessazione dell'attività prevalente dell'impresa, tenendo conto dell'attività esercitata nella sede legale ed in tutte le localizzazioni (sedi secondarie/unità locali) dell'impresa, sia nella provincia della sede legale che nelle altre province.

Il modulo va utilizzato anche al fine di richiedere l'iscrizione (o la cancellazione) della società nella sezione speciale del R.I. quale imprenditore agricolo, che coincide con l'avvio o la cessazione dell'attività agricola.

Il modulo va utilizzato anche al fine di richiedere l'iscrizione (o la cancellazione) dell'organizzazione con la qualifica di impresa sociale nell'apposita sezione del registro delle imprese.

Il modulo S5 va analogamente utilizzato per la denuncia al R.E.A. dell'inizio, della modificazione e della cessazione dell'attività di soggetti che utilizzano il modulo R.

Il modulo S5 va analogamente utilizzato per la denuncia della nomina, modifica e cessazione di persone aventi altre cariche e qualifiche R.E.A. allegando il modulo Intercalare P compilato al riquadro 7: ciò vale nel caso in cui la pratica non preveda la compilazione di altri moduli cui allegare l'Intercalare P.

Ufficio competente alla ricezione del modulo

È quello della sede legale dell'impresa.

Le società estere presentano il presente modulo presso l'ufficio di riferimento, come definito nelle istruzioni relative al modulo B.

Persone obbligate alla presentazione del modulo

L'obbligo ricade sugli amministratori, sui liquidatori, sui soci, ecc.

Questo modulo, qualora sia utilizzato al fine di richiedere l'iscrizione o la cancellazione quale imprenditore agricolo, o nell'apposita sezione delle imprese sociali, è soggetto ad imposta di bollo, salvo che non sia allegato ad altro modulo (es. al modulo S1 in fase di iscrizione a seguito di costituzione della società) che già sconta l'imposta di bollo.

Avvertenze per i singoli riquadri

A/ESTREMI DELLA DOMANDA/DENUNCIA

Solo per le società già iscritte vanno indicati la sigla provincia della posizione ed il relativo numero R.E.A.

TIPO DI DOMANDA/DENUNCIA

Va barrata la casella relativa al tipo di domanda o di denuncia che s'intende effettuare e va indicato se riguarda:

l'inizio della prima attività esercitata nella sede e/o la denuncia di inizio dell'attività prevalente dell'impresa (si veda il riquadro D1/ATTIVITÀ PREVALENTE DELL'IMPRESA);

la modifica dell'attività esercitata nella sede e/o la denuncia di modifica dell'attività prevalente dell'impresa (si veda il riquadro BC/ATTIVITÀ PREVALENTE DELL'IMPRESA);

la cessazione di ogni attività esercitata nella sede e/o la denuncia di cessazione totale dell'attività dell'impresa. La cessazione dell'attività esercitata presso eventuali localizzazioni va denunciata con il modulo UL presentato agli uffici R.I. territorialmente competenti.

Sono previste due sezioni:

Sezione A

Tale sezione serve per la denuncia di inizio dell'attività nella sede legale, per la denuncia di inizio dell'attività prevalente dell'impresa, per la domanda di iscrizione nella sezione speciale con la qualifica di imprenditore agricolo e per la domanda di iscrizione nell'apposita sezione delle imprese sociali;


Sezione B

Tale sezione serve per la denuncia di modificazione dell'attività svolta nella sede legale, per la denuncia di modificazione dell'attività prevalente svolta dall'impresa, per la denuncia di modificazione dell'attività agricola svolta dall'impresa, nonché per la denuncia di cessazione di tutta l'attività svolta nella sede e/o dall'impresa, per la domanda di iscrizione o di cancellazione dalla sezione speciale con la qualifica di imprenditore agricolo, per la domanda di iscrizione o di cancellazione nell'apposita sezione delle imprese sociali o per la domanda di iscrizione o di cancellazione nell'apposita sezione delle imprese culturali e creative (ICC).

ATTIVITÀ

Con riguardo ai riquadri relativi all'attività economica esercitata che prevedono campi specifici per la descrizione dell'attività primaria, secondaria e prevalente, qualora l'attività indicata preveda lo svolgimento attraverso un apposito canale di vendita o modalità afferente all'intermediazione (ad esempio: Vendita in modalità ambulante, attività di mediatori, etc.) è importante aver cura di esplicitare all'interno della descrizione fornita l'eventuale canale di vendita/modalità utilizzando le descrizioni *standard* di seguito riportate:

Ambito*	Identificativo	Descrizione
INT	AC	Attività di agente e rappresentante di commercio
INT	MD	Attività di mediatori
INT	PA	Attività di procacciatore d'affari
COM	IP	Ipermercati
COM	SU	Supermercati
COM	DI	Discount
COM	MN	Minimercati
COM	GM	Grandi magazzini
COM	AM	Vendita in modalità ambulante



COM	TV	Vendita per corrispondenza, tv o altri mezzi simili
COM	PP	Vendita mediante dimostratore (porta a porta)
COM	DA	Vendita mediante distributori automatici

* INT=Intermediazione; COM=Commercio

Di seguito sono forniti alcuni esempi per un corretto utilizzo delle descrizioni *standard* sopra indicate all'interno dei campi descrittivi dell'attività economica:

Attività di mediatori di immobili;

Vendita per corrispondenza, tv o altri mezzi simili di casalinghi, suppellettili e forniture per ufficio;

Minimercati ortofrutticoli.

Sezione A: INIZIO DELL'ATTIVITÀ

A1/ INSEGNA DELLA SEDE

Va indicata l'insegna della sede solo se identificativa del locale e significativa, cioè diversa dalla denominazione o dalla ragione sociale dell'impresa e non generica (come, ad esempio, «bar, «supermercato», «ristorante», «pensione», ecc.). In caso contrario il riquadro non va compilato.

A2/ ATTIVITÀ ESERCITATE NELLA SEDE

Va indicato:

la data di inizio attività presso la sede;

la descrizione dell'attività primaria;

l'eventuale descrizione dell'attività secondaria.

Va indicata l'attività effettivamente esercitata, non quella che la società intende iniziare o l'attività che costituisce l'oggetto sociale. Si vedano anche le indicazioni riportate nelle ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE PRESENTAZIONE DEI MODULI al paragrafo 11.

Nel caso in cui l'attività esercitata nella sede sia la prima attività denunciata dall'impresa, si compili anche il riquadro D1/ATTIVITÀ PREVALENTE DELL'IMPRESA ed il riquadro DATA, INIZIO ATTIVITÀ IMPRESA. In ogni caso va dichiarata l'attività prevalente dell'impresa, quando questa varia a seguito dell'attività esercitata nella sede.

AA/ ATTIVITÀ AGRICOLA DELL'IMPRESA

Si vedano anche le indicazioni riportate nelle ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEI MODULI al paragrafo 11.

Vanno indicate le province ove viene effettivamente svolta l'attività agricola che fa capo all'impresa.

Se l'attività agricola viene svolta in località diverse da quelle della sede, ma non sono presenti strutture tali da individuare un'azienda agricola a sé stante (esempio magazzini, stalle, silos, ecc.) non deve essere aperta un'unità locale, ma l'attività va indicata esclusivamente nel presente riquadro. Per la richiesta di iscrizione nella sezione speciale, con la qualifica di imprenditore agricolo, nonché nel caso in cui l'attività agricola venga svolta come imprenditore agricolo professionale va compilato il riquadro AB/ DICHIARAZIONE DI IMPRENDITORE AGRICOLO.

D1/ ATTIVITÀ PREVALENTE DELL'IMPRESA

Deve essere indicata l'attività economica esclusiva ovvero, nel caso in cui si svolgano due o più attività, quella ritenuta prevalente tra tutte le attività effettivamente iniziate sia presso la sede che presso eventuali localizzazioni, specificando la data di inizio di detta attività. Per l'individuazione dell'attività prevalente si avrà riguardo al criterio del volume d'affari.

Si vedano anche le indicazioni riportate nelle ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEI MODULI al paragrafo 11.

È possibile dichiarare categorie di opere generali e specializzate rientranti tra le attività, prodotti e servizi dell'impresa, così come classificate per l'esecuzione di lavori pubblici.

AB/ DICHIARAZIONE DI IMPRENDITORE AGRICOLO

Nel caso di semplice richiesta di iscrizione nella sezione speciale con la qualifica di Imprenditore Agricolo, si deve esclusivamente spuntare il campo relativo.

In questo caso specifico l'istanza è soggetta all'imposta di bollo, salvo che il presente modulo non sia allegato ad altro modulo (ad es. al modulo 51, in fase di iscrizione conseguente alla costituzione della società) che già sconta l'imposta di bollo.

Solo nel caso di dichiarazione di «IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE» (I.A.P.) deve essere compilato anche il campo «data dichiarazione».

Tale dichiarazione va compilata solo dall'impresa agricola che ha i requisiti previsti dall'art. 1 del decreto legislativo n. 99/2004, in base al quale si considera «imprenditore agricolo professionale (I.A.P.)» colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di società di capitali, l'attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'art. 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento.

Ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 99/2004, le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;

b) nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società. Qualunque riferimento nella legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito all'imprenditore agricolo professionale. La ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione di società agricola.

Le società costituite alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 99/2004, che abbiano i requisiti dell'art. 2 dello stesso decreto legislativo, devono inserire nella ragione sociale o nella denominazione sociale l'indicazione di «società agricola» ed adeguare lo statuto, ove redatto. Le predette società sono esentate dal pagamento di tributi e diritti dovuti per l'aggiornamento della ragione sociale o denominazione sociale negli atti catastali e nei pubblici registri immobiliari e per ogni altro adempimento a tal fine necessario.


AD/ LAVORO PRESTATO DA TERZI E FAMILIARI PARTECIPANTI ALL'ATTIVITÀ DELL'IMPRESA

Il riquadro deve essere compilato solo nel caso di impresa agricola. Deve essere indicato l'eventuale numero di lavoratori impiegati a tempo indeterminato, nonché il numero di giornate lavorative prestate da parte di lavoratori a tempo determinato.

FAMILIARI PARTECIPANTI ALL'ATTIVITÀ DELL'IMPRESA

Per quanto riguarda i familiari che partecipano direttamente e abitualmente all'attività dell'impresa (in base ad uno specifico rapporto di parentela o di affinità previsto dalla normativa vigente) devono essere indicati i nominativi con il rispettivo codice fiscale.

Per ciascun nominativo deve essere altresì specificato se si tratta o meno di coltivatore diretto.



DATA INIZIO ATTIVITÀ IMPRESA

Riportare la data di inizio della prima attività in assoluto per l'impresa, indipendentemente da dove sia esercitata, ovvero se presso la sede o presso una diversa localizzazione.

A4/ NUMERO DI ADDETTI DELL'IMPRESA

Va indicato il numero delle persone che prestano lavoro complessivamente per tutte le localizzazioni dell'impresa, compresa la sede, distinguendo i lavoratori «dipendenti» (operai, apprendisti, impiegati, dirigenti, ecc.) e «indipendenti» (soci, amministratori, ecc.).

Se si esercita un'attività di tipo stagionale, si fa riferimento alla media stagionale del numero di addetti.

A5/ ISCRIZIONI IN ALBI, RUOLI, ELENCHI, REGISTRI ED ISCRIZIONI ABILITANTI

Vanno indicati gli estremi delle iscrizioni dell'impresa in albi, ruoli, elenchi, registri, ecc., e le iscrizioni abilitanti (es: impiantisti, autoriparatori, mediatori, agenti, spedizionieri, imprese di pulizia), alle quali è eventualmente subordinato l'esercizio delle attività denunciate nei riquadri A2 e AA.

Vanno compilati i campi interessati riportando l'ente o l'Autorità che ha rilasciato l'iscrizione, scegliendolo tra quelli indicati nella «TABELLA ALBI» (ALB), la denominazione dell'albo o ruolo o attività scegliendola tra quelle indicate nella «TABELLA ALBI E RUOLI» (RAL), la data, il numero del provvedimento quando previsto, e la sigla della provincia dell'Ente o Autorità che lo ha rilasciato.

Per le imprese che esercitano attività di impiantistica, autoriparazione, pulizia, va indicata la lettera della specifica abilitazione posseduta.

Vanno indicate eventuali altre informazioni sull'attività, come ad esempio limitazioni sulle lettere degli impiantisti e, per l'attività di autoriparazione, le eventuali limitazioni dell'abilitazione connesse al periodo transitorio previsto dalla legge n. 224/2012 e dalla correlata circolare ministeriale n. 3659/C dell'11 marzo 2013.

IMPRESE DI PULIZIA E DI FACCHINAGGIO

I campi «fascia di classificazione» e «data denuncia» sono riservati alle sole imprese di pulizia che hanno presentato istanza di iscrizione nelle fasce di classificazione per volume di affari previste dall'art. 3 del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274 tramite l'apposito modulo di dichiarazione di cui all'Allegato A al predetto decreto, nonché alle sole imprese di facchinaggio che hanno presentato istanza di iscrizione nelle fasce di classificazione per volume d'affari secondo le prescrizioni dell'art. 8 del decreto interministeriale 30 giugno 2003, n. 221. Per la compilazione dei suddetti campi si utilizzano i codici presenti nella specifica tabella.

Per le imprese esercenti attività di mediazione, agente e rappresentante di commercio, spedizioniere, mediazione marittima, va compilato il campo «lettera» con il codice relativo alla specifica abilitazione posseduta. I prodotti e servizi trattati vanno riportati nel riquadro dell'attività prevalente esercitata dall'impresa ed eventualmente nell'attività esercitata nella sede.

Si ricorda che per gli adempimenti relativi alle suddette attività va compilata anche l'apposita modulistica (moduli da C32 a C39 della tabella DOC) da allegare, con lo specifico formato, alla pratica di comunicazione unica.

A6/ LICENZE O AUTORIZZAZIONI

Vanno indicati gli estremi delle licenze o autorizzazioni rilasciate all'impresa, alle quali è subordinato l'esercizio delle attività denunciate nei riquadri A2 e AA.

Vanno compilati i campi interessati riportando l'Ente o l'Autorità che ha rilasciato la licenza o autorizzazione (es. Comune) scegliendolo tra quelli indicati nella «TABELLA ENTI LICENZA» (LIC), la denominazione scegliendola tra quelle indicate nella «TABELLA DENOMINAZIONI LICENZA» (LDN), la data ed il numero del provvedimento.

A7/ SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ

Il presente riquadro va compilato nei casi previsti dall'art. 19 legge n. 241/1990.

Va indicata la data di presentazione della segnalazione di cui al comma 1 del citato art. 19.

Va indicata, inoltre, l'amministrazione cui è stata presentata la predetta segnalazione, scegliendola tra quelle indicate nella «TABELLA ENTI LICENZA» (LIC).

AC/ COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA (decreto legislativo n. 114/1998)

Nel primo campo va indicata la data di presentazione della dichiarazione di apertura dell'esercizio commerciale. Vanno inoltre indicati i metri quadrati costituenti la superficie di vendita e la sigla corrispondente al settore merceologico trattato, da scegliere tra quelle riportate nella tabella (A = alimentare; N = non alimentare; T = alimentare/non alimentare).

AL/ IMPRESA SOCIALE (decreto legislativo n. 155/2006)

Il riquadro va utilizzato per richiedere l'iscrizione con la qualifica di impresa sociale nell'apposita sezione del registro delle imprese.

Oltre alla data vanno indicati i beni e servizi di utilità sociale prodotti o scambiati nei settori previsti.

In aggiunta o in alternativa all'esercizio dell'attività d'impresa nei settori di cui sopra, al fine di acquisire la qualifica di impresa sociale per l'inserimento lavorativo dei soggetti che siano lavoratori svantaggiati, e/o lavoratori disabili, vanno indicate le relative numerosità (in misura non inferiore al trenta per cento dei lavoratori impiegati a qualunque titolo nell'impresa).

Vanno inoltre indicati i codici di attività economiche secondo la classificazione ICNPO, raccordata con la classificazione NACE-Ateco.

SEZIONE B: MODIFICA DELL'ATTIVITÀ**B1/ VARIAZIONE DI INSEGNA DELLA SEDE**

Va indicata la data in cui la variazione è avvenuta.

Va barrata la casella relativa per indicare se presso la sede è stata eliminata ogni insegna precedentemente denunciata o se è stata assunta una nuova od una prima insegna. In questo secondo caso, la nuova o prima insegna va indicata solo se identificativa del locale e significativa, cioè diversa dalla denominazione o dalla ragione sociale dell'impresa e non generica (come, ad esempio, «supermercato», «ristorante», «sede centrale», ecc.)

B2/ VARIAZIONI DI ATTIVITÀ NELLA SEDE

Per ogni variazione, nel primo campo va indicata la data in cui la modifica si è verificata. Qualora intervenga una modifica dell'attività esercitata (inizio di una nuova attività, sospensione totale o parziale di attività precedentemente denunciata, ripresa totale o parziale di attività precedentemente denunciata, cessazione parziale di attività precedentemente denunciata), dovrà essere integralmente riportata l'attività oggetto della variazione.

A seguito delle suddette modifiche, va riportata integralmente la descrizione dell'attività risultante. Nella denuncia dell'attività svolta vanno rispettati i criteri già indicati al riquadro A2.

Si vedano anche le indicazioni riportate nelle ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEI MODULI al paragrafo 11.

Il riquadro B2 può essere compilato anche in più di una delle sue parti, denunciando contestualmente, per esempio, l'inizio di un'attività non agricola nella sede e la cessazione di parte dell'attività già esercitata nella sede.

Per gli enti pubblici economici e per le associazioni esercenti attività economica in via prevalente la cessazione di ogni attività comporta, oltre alla cancellazione dell'attività dal R.E.A., anche la cancellazione dal R.I., che va richiesta con il modulo S3.

BA/ ATTIVITÀ AGRICOLA DELL'IMPRESA

Va indicata la data in cui la variazione è avvenuta.

Va riportata la descrizione integrale risultante dell'attività agricola dell'impresa a seguito delle modifiche intervenute.

Nella denuncia dell'attività svolta vanno rispettati i criteri già indicati al riquadro AA.


Si vedano anche le indicazioni riportate nelle ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEI MODULI al paragrafo 11.

BC/ ATTIVITÀ PREVALENTE DELL'IMPRESA

Questo riquadro va compilato se, a seguito delle variazioni indicate nei quadri B2 o BA di questo modulo S5 oppure di quelle indicate ai quadri A4 o C4 del modulo UL, è variata l'attività prevalente esercitata dalla società o altro soggetto, sia presso la sede che presso eventuali localizzazioni, rispetto a quella precedentemente denunciata.

Per l'individuazione dell'attività prevalente si avrà riguardo in via generale al criterio del volume d'affari.

Deve essere indicata la nuova attività attualmente prevalente (e una soltanto) fra tutte quelle effettivamente esercitate dall'impresa, nonché la data in cui la variazione è avvenuta.



Si vedano anche le indicazioni riportate nelle ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEI MODULI al paragrafo 11.

È possibile dichiarare le categorie di opere generali e specializzate rientranti tra le attività, prodotti e servizi dell'impresa, così come classificate per l'esecuzione di lavori pubblici.

BB/ DICHIARAZIONE DI IMPRENDITORE AGRICOLO

Nel caso di semplice richiesta di iscrizione nella sezione speciale con la qualifica di Imprenditore Agricolo, si deve esclusivamente spuntare il campo relativo.

In questo caso specifico l'istanza è soggetta all'imposta di bollo, salvo che il presente modulo non sia allegato ad altro modulo che già sconta l'imposta di bollo.

Solo nel caso di dichiarazione di «IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE» (I.A.P.) deve essere compilato anche il campo «data dichiarazione».

Si vedano le indicazioni riportate al riquadro AB.

BD/ VARIAZIONI DI LAVORO PRESTATO DA TERZI E FAMILIARI PARTECIPANTI ALL'ATTIVITÀ DELL'IMPRESA

Il riquadro deve essere compilato solo nel caso di impresa agricola, se vi sono state variazioni relative al numero dei lavoratori impiegati a tempo indeterminato oppure nel numero di giornate lavorative prestate da parte di lavoratori a tempo determinato o per quanto concerne i familiari partecipi all'attività dell'impresa.

FAMILIARI PARTECIPANTI ALL'ATTIVITÀ DELL'IMPRESA

Per quanto riguarda i familiari che partecipano direttamente e abitualmente all'attività dell'impresa (in base ad uno specifico rapporto di parentela o di affinità previsto dalla normativa vigente) devono essere indicati i nominativi con il rispettivo codice fiscale.

Per ciascun nominativo deve essere altresì specificato se si tratta o meno di coltivatore diretto.

B10/ NUMERO DI ADDETTI DELL'IMPRESA

Va indicato il numero delle persone che prestano lavoro complessivamente per tutte le localizzazioni dell'impresa, compresa la sede legale, distinguendo i lavoratori «dipendenti» (operai, apprendisti, impiegati, dirigenti, ecc.) e «indipendenti» (soci, amministratori, ecc.), ove detto numero risulti variato rispetto a precedenti denunce.

Se si esercita un'attività di tipo stagionale, si fa riferimento alla media stagionale del numero di addetti.

L'ufficio R.I. acquisisce periodicamente dall'INPS tali informazioni, tuttavia l'impresa può aggiornarle direttamente tramite il presente riquadro, indicando la data alla quale si riferiscono. In tal caso non trova applicazione la corrente normativa REA e le connesse, eventuali sanzioni, ad esempio per ritardo nella comunicazione rispetto alla data dell'evento.

B4/ ISCRIZIONI IN ALBI, RUOLI, ELENCHI, REGISTRI ED ISCRIZIONI ABILITANTI

Va indicata la data in cui la variazione è avvenuta.

Vanno indicati gli estremi delle iscrizioni dell'impresa in albi, ruoli, elenchi, registri, ecc., e le iscrizioni abilitanti (es: impiantisti, autoriparatori, mediatori, agenti, spedizionieri, imprese di pulizia), alle quali è eventualmente subordinato l'esercizio delle attività denunciate nei riquadri B2 e BA.

Vanno compilati i campi interessati riportando l'Ente o l'Autorità che ha rilasciato l'iscrizione, scegliendolo tra quelli indicati nella «TABELLA ALBI» (ALB), la denominazione dell'albo o ruolo o attività scegliendola tra quelle indicate nella «TABELLA ALBI E RUOLI» (RAL), la data, il numero del provvedimento quando previsto, e la sigla della provincia dell'Ente o Autorità che lo ha rilasciato.

Per le imprese che esercitano attività di impiantistica, autoriparazione, pulizia, va indicata la lettera della specifica abilitazione posseduta.

Vanno indicate eventuali altre informazioni sull'attività, come ad esempio limitazioni sulle lettere degli impiantisti e, per l'attività di autoriparazione, le eventuali limitazioni dell'abilitazione connesse al periodo transitorio previsto dalla legge n. 224/2012 e dalla correlata circolare ministeriale n. 3659/C dell'11 marzo 2013.

IMPRESE DI PULIZIA E FACCHINAGGIO

Si vedano le indicazioni riportate al riquadro A5.

Per le imprese esercenti attività di mediazione, agente e rappresentante di commercio, spedizioniere, mediazione marittima, va compilato il campo «lettera» con il codice relativo alla specifica abilitazione pos-

seduta. I prodotti e servizi trattati vanno riportati nel riquadro dell'attività prevalente esercitata dall'impresa ed eventualmente nell'attività esercitata nella sede.

Si ricorda che per gli adempimenti relativi alle suddette attività va compilata anche l'apposita modulistica (moduli da C32 a C39 della tabella DOC) da allegare, con lo specifico formato, alla pratica di Comunicazione Unica.

B5/ LICENZE O AUTORIZZAZIONI

Va indicata la data in cui la variazione è avvenuta.

Vanno indicati gli estremi delle licenze o autorizzazioni rilasciate all'impresa, alle quali è subordinato l'esercizio delle attività denunciate nei quadri B2 e BA.

Vanno compilati i campi interessati, riportando l'Ente o l'Autorità che ha rilasciato la licenza o autorizzazione (es. Comune) scegliendolo tra quelli indicati nella «TABELLA ENTI LICENZA» (LIC), la denominazione scegliendola tra quelle indicate nella «TABELLA DENOMINAZIONI LICENZA» (LDN), la data ed il numero del provvedimento.

B6/SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ

Il presente riquadro va compilato nei casi previsti dall'art. 19 legge n. 241/1990.

Va indicata la data di presentazione della segnalazione di cui al comma 1 del citato art. 19.

Va indicata, inoltre, l'amministrazione cui è stata presentata la predetta segnalazione, scegliendola tra quelle indicate nella «TABELLA ENTI LICENZA» (LIC).

B9/ COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA (decreto legislativo n. 114/1998)

Deve essere indicata la data di presentazione della dichiarazione di apertura dell'esercizio commerciale. Vanno inoltre indicati i metri quadrati costituenti la superficie di vendita e la sigla corrispondente al settore merceologico trattato, da scegliere tra quelle riportate nella tabella (A = alimentare; N = non alimentare; T = alimentare/non alimentare).

BL/ IMPRESA SOCIALE (decreto legislativo n. 155/2006)

Il riquadro va utilizzato per richiedere l'iscrizione o la cancellazione con la qualifica di impresa sociale nell'apposita sezione del registro delle imprese, o per la modifica dei dati già dichiarati.

Al fine della richiesta di iscrizione, oltre alla data vanno indicati i beni e servizi di utilità sociale prodotti o scambiati nei settori previsti.

In aggiunta o in alternativa all'esercizio dell'attività d'impresa nei settori di cui sopra, al fine di acquisire la qualifica di impresa sociale per l'inserimento lavorativo dei soggetti che siano lavoratori svantaggiati, e/o lavoratori disabili, vanno indicate le relative numerosità (in misura non inferiore al trenta per cento dei lavoratori impiegati a qualunque titolo nell'impresa).

Vanno inoltre indicati i codici di attività economiche secondo la classificazione ICNPO, raccordata con la classificazione NACE-Ateco.

BS/ IMPRESA CULTURALE E CREATIVA


Il riquadro va utilizzato esclusivamente per richiedere l'iscrizione o la cancellazione con la qualifica di impresa culturale e creativa nell'apposita sezione del registro delle imprese.

Contestualmente alla richiesta di iscrizione in sezione speciale, è possibile richiedere l'aggiunta della dicitura «impresa culturale e creativa» oppure «ICC» alla denominazione sociale come previsto dal decreto interministeriale n. 402 del 25 ottobre 2024. Qualora si renda necessario variare o aggiornare l'intera denominazione già risultante dal RI/REA, è necessario utilizzare gli appositi riquadri relativi alla denominazione previsti nei vari moduli e con adempimento separato.

In caso di ente iscritto al REA, ai fini dell'iscrizione alla sezione speciale con la qualifica di impresa culturale e creativa, è necessario che l'ente medesimo abbia già iscritto nel REA un indirizzo attivo di posta elettronica certificata.

La richiesta di cancellazione volontaria dalla sezione speciale comporta la perdita dei benefici previsti dalle derivanti normative applicabili. Nel caso in cui, dalla richiesta di iscrizione in sezione speciale con contestuale aggiunta della dicitura nella denominazione sociale alla richiesta di cancellazione volontaria dalla sezione, non siano intercorse ulteriori modifiche alla denominazione con adempimenti separati, la cancellazione volontaria dalla sezione comporta anche la cancellazione d'ufficio della dicitura comunicata in sede di iscrizione.

Ad eccezione della cancellazione volontaria dalla sezione, il riquadro prevede l'attestazione del possesso dei requisiti attraverso la valorizzazione dell'apposito campo obbligatorio.



La richiesta di iscrizione o di cancellazione dalla sezione speciale costituisce un adempimento esclusivo, non è quindi ammessa la compilazione di altri riquadri del modulo, né l'allegazione di altri moduli o di documenti.

C3/ CANCELLAZIONE DALLA SEZIONE SPECIALE QUALIFICA IMPRENDITORI AGRICOLI

Il riquadro va compilato dalle società o altri soggetti che intendono cancellarsi quali imprenditori agricoli dalla sezione speciale in quanto hanno cessato o ceduto tutta l'attività agricola.

la prima casella va barrata se il motivo della cancellazione è la cessazione di ogni attività agricola;

la seconda casella va barrata se il motivo della cancellazione è invece costituito dalla cessione dell'intero complesso aziendale ad altro soggetto (a seguito di vendita, affitto, ecc.);

la terza casella va barrata se il motivo della cancellazione è dovuto ad una causa diversa da quelle sopra indicate.

In tutti i casi va indicata la data in cui la variazione è avvenuta e specificata la «causale cessazione» scegliendola tra quelle indicate nella «TABELLA CAUSALI DI CESSAZIONE» (CRD).

FIRMA

Il modulo va sottoscritto dal soggetto obbligato alla sua presentazione (amministratore, socio, rappresentante legale, institore, ecc.). Si veda anche il punto 2 delle ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEI MODULI.

In caso di compilazione del riquadro BS/ IMPRESA CULTURALE E CREATIVA il firmatario è il rappresentante legale.

MODULO I2

Modifica e cancellazione di imprenditore individuale dal registro delle imprese o di persona fisica dall'apposita sezione REA

AVVERTENZE GENERALI

Il modulo è assoggettato ad imposta di bollo, fatte salve le esenzioni previste dalla legge.

Soggetti utilizzatori del modulo

Le persone fisiche che esercitano un'attività economica con caratteristiche di:

imprenditore commerciale individuale (non piccolo) esercente un'attività ricompresa fra quelle indicate dall'art. 2195 del codice civile;

piccolo imprenditore commerciale di cui all'art. 2083 del codice civile;

coltivatore diretto di cui all'art. 2083 del codice civile;

imprenditore agricolo (non coltivatore diretto) di cui all'art. 2135 del codice civile;

oppure:

persona fisica richiedente modifiche o la cancellazione dall'apposita sezione REA di cui agli articoli da 73 a 76 del decreto legislativo n. 59/2010.

Per le relative definizioni si vedano le istruzioni al modulo I1.

Finalità del modulo

Il modulo I2 va utilizzato per:

1. richiedere l'iscrizione nel R.I. (sezione ordinaria o sezione speciale) delle modificazioni relative ai dati generali dell'impresa individuale;

2. richiedere una modifica nell'inquadramento delle imprese individuali nelle diverse sezioni del R.I.;

3. richiedere la cancellazione dell'impresa individuale dal R.I.;

4. denunciare al R.E.A. la modifica dei dati economici ed amministrativi;

5. richiedere l'iscrizione nel R.I. a seguito del trasferimento da altra provincia della sede d'impresa. In tal caso non occorre presentare l'istanza di cancellazione all'ufficio del R.I. di provenienza;

6. richiedere l'iscrizione, modifica o cancellazione alla gestione esercenti attività artigiane o commerciali istituita presso l'INPS;

7. comunicazione del curatore (art. 29 decreto legge n. 78/2010);

8. stipula/modifica/estinzione di un contratto di rete di imprese;

9. passaggio dalle sezioni del R.I. all'apposita sezione REA per i soggetti che cessano l'attività di mediazione, di agente e rappresentante di commercio, spedizioniere, mediatore marittimo; e viceversa per coloro che, in possesso dei requisiti abilitanti, iniziano un'attività d'impresa.

Ufficio competente alla ricezione del modulo

È quello della sede principale dell'imprenditore o di residenza della persona fisica.

Persone obbligate alla presentazione del modulo

L'obbligo ricade sul titolare dell'impresa o eventualmente sul suo procuratore, o sulla persona fisica richiedente le modifiche o la cancellazione dall'apposita sezione REA.

I termini «titolare» ed «impresa» (ed analoghi) nel seguito hanno la valenza anche di «persona fisica», ove ne ricorrano i presupposti, per le informazioni dell'apposita sezione del REA.

Avvertenze per i singoli riquadri

A/ ESTREMI ISCRIZIONE DELLA DOMANDA

Vanno indicati il numero R.E.A. e la provincia presso la quale l'imprenditore è iscritto.

B/ ESTREMI DELL'ATTO

Il presente riquadro va utilizzato per indicare gli estremi del contratto di rete cui l'impresa eventualmente partecipi, nonché per indicare gli estremi di altre tipologie di atti rispetto ai quali siano previsti dalla legge adempimenti pubblicitari nei confronti del registro delle imprese.

Vanno indicati:

il codice della forma dell'atto e quello relativo all'atto (come da tabella corrispondente);

la data dell'atto;

il numero di repertorio assegnato all'atto (il notaio rogante/autenticante, il relativo codice fiscale e la sede notarile verranno desunti dal certificato di firma digitale);

la data ed il numero di registrazione e l'indicazione dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate (come da tabella corrispondente);


la presenza di statuto o di patti sociali integrali in allegato alla pratica.

ATTIVITÀ

Con riguardo ai riquadri relativi all'attività economica esercitata che prevedono campi specifici per la descrizione dell'attività primaria, secondaria e prevalente, qualora l'attività indicata preveda lo svolgimento attraverso un apposito canale di vendita o modalità afferente all'intermediazione (ad esempio: Vendita in modalità ambulante, attività di mediatori, etc.) è importante aver cura di esplicitare all'interno della descrizione fornita l'eventuale canale di vendita/modalità utilizzando le descrizioni *standard* di seguito riportate:

Ambito*	Identificativo	Descrizione
INT	AC	Attività di agente e rappresentante di commercio
INT	MD	Attività di mediatori
INT	PA	Attività di procacciatore d'affari
COM	IP	Ipermercati
COM	SU	Supermercati
COM	DI	Discount
COM	MN	Minimercati
COM	GM	Grandi magazzini
COM	AM	Vendita in modalità ambulante
COM	TV	Vendita per corrispondenza, tv o altri mezzi simili
COM	PP	Vendita mediante dimostratore (porta a porta)
COM	DA	Vendita mediante distributori automatici

* INT=Intermediazione; COM=Commercio



Di seguito sono forniti alcuni esempi per un corretto utilizzo delle descrizioni *standard* sopra indicate all'interno dei campi descrittivi dell'attività economica:

attività di mediatori di immobili;
vendita per corrispondenza, tv o altri mezzi simili di casalinghi, suppellettili e forniture per ufficio;
minimercati ortofrutticoli.

16/ VARIAZIONE SEZIONI / QUALIFICHE REGISTRO IMPRESE

Il riquadro va compilato:

A. nel caso di semplice trasferimento di sezione (ad esempio, un soggetto già piccolo imprenditore commerciale che si qualifica imprenditore commerciale): in tal caso va indicata la data dell'evento richiedendo l'iscrizione nella nuova sezione e la cancellazione dalla precedente sezione;

B. quando, a seguito delle modifiche relative all'attività, un soggetto iscritto nella sezione speciale acquisisce un'ulteriore qualifica della medesima sezione (ad esempio, un piccolo imprenditore commerciale che inizi anche un'attività agricola e che, conseguentemente, chiede di essere iscritto quale imprenditore agricolo); in tal caso va indicata la data di decorrenza dell'evento e le ulteriori qualificazioni per le quali l'imprenditore chiede di essere iscritto a seguito delle modifiche (nell'esempio, l'imprenditore barrerà la casella «quale imprenditore agricolo»);

C. quando, a seguito delle modifiche relative all'attività, un soggetto deve essere cancellato per una determinata qualifica dalla sezione speciale (ad esempio, una persona che è piccolo imprenditore commerciale ed imprenditore agricolo e cessa l'attività agricola e quindi chiede di essere cancellato quale imprenditore agricolo): in tal caso va indicata la data di decorrenza dell'evento e la qualifica con riferimento alla quale l'imprenditore chiede di essere cancellato dalla sezione a seguito delle modifiche (nell'esempio, l'imprenditore barrerà soltanto la casella «quale imprenditore agricolo»);

D. quando un soggetto iscritto nell'apposita sezione del REA inizi un'attività d'impresa, o viceversa quando cessando l'attività d'impresa chieda l'iscrizione nell'apposita sezione del REA.

Va indicata la tipologia DI=DITTA INDIVIDUALE, oppure PF=PERSONA FISICA per i soli soggetti iscritti nell'apposita sezione del REA.

1/ NUOVO C.F. - DATI ANAGRAFICI

Vanno indicate eventuali rettifiche dei dati anagrafici dell'imprenditore, del codice fiscale e partita IVA.

2/ RESIDENZA ANAGRAFICA

Va indicata la data in cui la modificazione si è verificata e la nuova residenza del titolare, completa di tutti gli elementi essenziali per la sua individuazione.

3/ LIMITAZIONE ALLA CAPACITÀ DI AGIRE

Va compilato solo se viene modificata la capacità giuridica dell'imprenditore.

Vanno indicati la data in cui è avvenuta la modifica dello stato giuridico (attribuzione o cessazione) e il tipo di stato giuridico tra quelli previsti.

Nel caso di attribuzione di un determinato stato giuridico va indicato il cognome e il nome del rappresentante d'incapace (es. tutore dell'interdetto, curatore dell'inabilitato, ecc.) allegando l'Intercalare P, con tutti i dati relativi al rappresentante.

4/ NUOVA DITTA

Va indicata la data in cui l'imprenditore ha deciso la modifica, nonché la nuova denominazione assunta dall'impresa individuale.

La ditta è costituita o semplicemente dal cognome e nome del titolare, o da un nome di fantasia, seguito almeno dal cognome o dalle iniziali del titolare.

Ove presente, la sigla della denominazione va indicata esclusivamente nell'apposito campo. Per sigla si intende una stringa di pochi caratteri che in modo conciso e condensato identifichi comunemente l'impresa (come ad esempio le sigle automobilistiche delle province), e non un'estesa abbreviazione della denominazione.

5/ INDIRIZZO DELLA SEDE

Vanno indicati la data in cui è avvenuto il trasferimento ed il nuovo indirizzo della sede dell'impresa, completo di tutti gli elementi essenziali per la sua individuazione.

Qualora la sede precedente sia divenuta una unità locale, tale modificazione va denunciata compilando un allegato modulo UL.

Se presso il nuovo indirizzo della sede era già ubicata un'unità locale della stessa impresa, le modificazioni vanno denunciate compilando un allegato modulo UL.

Nel caso di impresa esercente in tutto o in parte attività agricola, per l'individuazione della sede principale dell'impresa si dovrà far riferimento in generale a quanto indicato nella «denuncia di variazione dati» presso l'ufficio I.V.A. competente.

Nel caso di impresa esercente attività non agricola si dovrà invece far riferimento, per l'individuazione della sede principale in generale al luogo dove viene effettivamente svolta l'attività.

Si raccomanda di indicare il numero di telefono, di telefax, l'eventuale sito internet e l'indirizzo di posta elettronica dell'impresa.

Va indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa, come previsto dalla vigente normativa.

In caso di trasferimento della sede da altra provincia si deve compilare anche il riquadro 29.

6/ VARIAZIONE DI INSEGNA DELLA SEDE

Va indicata la data in cui la variazione è avvenuta.

Va specificato se è stata eliminata ogni insegna precedentemente denunciata o se è stata adottata una nuova od una prima insegna. In questo secondo caso, la nuova o prima insegna deve essere indicata solo se identificativa del locale, e quindi diversa dalla ditta e non generica (come, ad esempio, «supermercato», «ristorante», «pensione», ecc.).

7/ VARIAZIONI DI ATTIVITÀ NELLA SEDE

Per ogni variazione, nel primo campo va indicata la data in cui la modifica si è verificata. Qualora intervenga una modifica dell'attività esercitata (inizio di una nuova attività, sospensione totale o parziale di attività precedentemente denunciata, ripresa totale o parziale di attività precedentemente denunciata, cessazione parziale di attività precedentemente denunciata), dovrà essere integralmente riportata l'attività oggetto della variazione.

A seguito delle suddette modifiche, va riportata integralmente la descrizione dell'attività risultante. Si vedano anche le indicazioni riportate nelle ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEI MODULI al paragrafo 11.

In ogni caso va dichiarata l'attività prevalente dell'impresa, quando questa varia a seguito dell'attività esercitata nella sede.

7B/ ATTIVITÀ AGRICOLA DELL'IMPRESA

Va indicata la data in cui la variazione è avvenuta.

Vanno indicate le province ove viene effettivamente svolta l'attività agricola che fa capo all'impresa.

Se l'attività agricola viene svolta in località diverse da quelle della sede, ma non sono presenti strutture tali da individuare un'azienda agricola a sé stante (esempio magazzini, stalle, silos, ecc.) non deve essere aperta un'unità locale, ma l'attività va indicata esclusivamente nel presente riquadro. Per la richiesta di iscrizione nella sezione speciale, con la qualifica di imprenditore agricolo va compilato il riquadro 16; nel caso in cui l'attività agricola venga svolta come imprenditore agricolo professionale va anche compilato il riquadro 9B/ DICHIARAZIONE DI IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE.

Se trattasi di cessazione di una delle attività agricole, va indicata l'attività che è cessata. Se è cessata tutta l'attività agricola precedentemente esercitata, e questa era l'unica attività, non si compila questo riquadro, ma il successivo riquadro 15.


Nel caso in cui l'impresa agricola eserciti anche una attività non agricola, e cessa soltanto quella agricola, oltre al presente riquadro va compilato il riquadro 16 per la cancellazione dalla sezione speciale e non il riquadro 15.

Va riportata la descrizione integrale risultante dell'attività agricola dell'impresa a seguito delle modifiche intervenute.

Si vedano anche le indicazioni riportate nelle ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEI MODULI al paragrafo 11.

9/ ATTIVITÀ PREVALENTE DELL'IMPRESA

Questo riquadro va compilato se, a seguito delle variazioni indicate nei riquadri 7 o 7B di questo modulo I2, oppure di quelle indicate ai quadri A4 o C4 del modulo UL, è variata l'attività prevalente esercitata dall'impresa, sia presso la sede che presso eventuali localizzazioni, rispetto a quella precedentemente denunciata.



Per l'individuazione dell'attività prevalente si avrà riguardo in via generale al criterio del volume d'affari.

Deve essere indicata la nuova attività attualmente prevalente (e una soltanto) fra tutte quelle effettivamente esercitate dall'impresa, nonché la data in cui la variazione è avvenuta. Si vedano anche le indicazioni riportate nelle ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEI MODULI al paragrafo 11.

È possibile dichiarare le categorie di opere generali e specializzate rientranti tra le attività, prodotti e servizi dell'impresa, così come classificate per l'esecuzione di lavori pubblici.

9B/ DICHIARAZIONE DI IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE

Solo nel caso di dichiarazione di «IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE» (I.A.P.) deve essere compilato il campo «data dichiarazione».

Tale dichiarazione va compilata solo dall'imprenditore agricolo che, a decorrere da una certa data, ha i requisiti previsti dall'art. 1 del decreto legislativo n. 99/2004, in base al quale si considera «imprenditore agricolo professionale (I.A.P.)» colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di società di capitali, l'attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'art. 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento.

Qualunque riferimento nella legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito all'imprenditore agricolo professionale.

11/ ISCRIZIONI IN ALBI, RUOLI, ELENCHI, REGISTRI ED ISCRIZIONI ABILITANTI

Va indicata la data in cui la variazione è avvenuta.

Vanno indicati gli estremi delle iscrizioni dell'imprenditore in albi, ruoli, elenchi, registri, ecc., e le iscrizioni abilitanti (es: impiantisti, autoriparatori, mediatori, agenti, spedizionieri, imprese di pulizia), alle quali è eventualmente subordinato l'esercizio delle attività denunciate nei riquadri 7 e 7B.

Vanno compilati i campi interessati riportando l'Ente o l'Autorità che ha rilasciato l'iscrizione, scegliendolo tra quelli indicati nella «TABELLA ALBI» (ALB), la denominazione dell'albo o ruolo o attività scegliendola tra quelle indicate nella «TABELLA ALBI E RUOLI» (RAL), la data, il numero del provvedimento quando previsto, e la sigla della provincia dell'Ente o Autorità che lo ha rilasciato.

Per le imprese che esercitano attività di impiantistica, autoriparazione, pulizia, va indicata la lettera della specifica abilitazione posseduta.

Vanno indicate eventuali altre informazioni sull'attività, come ad esempio limitazioni sulle lettere degli impiantisti e, per l'attività di autoriparazione, le eventuali limitazioni dell'abilitazione connesse al periodo transitorio previsto dalla legge n. 224/2012 e dalla correlata circolare ministeriale n. 3659/C dell'11 marzo 2013.

IMPRESE DI PULIZIA E FACCHINAGGIO

I campi «fascia di classificazione» e «data denuncia» sono riservati alle sole imprese di pulizia che hanno presentato istanza di iscrizione nelle fasce di classificazione per volume di affari previste dall'art. 3 del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274 tramite l'apposito modulo di dichiarazione di cui all'Allegato A al predetto decreto, nonché alle sole imprese di facchinaggio che hanno presentato istanza di iscrizione nelle fasce di classificazione per volume d'affari secondo le prescrizioni

dell'art. 8 del decreto interministeriale 30 giugno 2003, n. 221. Per la compilazione dei suddetti campi si utilizzano i codici presenti nella specifica tabella.

Per le imprese esercenti attività di mediazione, agente e rappresentante di commercio, spedizioniere, mediazione marittima, va compilato il campo «lettera» con il codice relativo alla specifica abilitazione posseduta. I prodotti e servizi trattati vanno riportati nel riquadro dell'attività prevalente esercitata dall'impresa ed eventualmente nell'attività esercitata nella sede.

I mediatori occasionali devono inserire la data di cessazione dell'attività occasionale nel riquadro dell'attività prevalente.

Si ricorda che per gli adempimenti relativi alle suddette attività va compilata anche l'apposita modulistica (moduli da C32 a C39 della tabella DOC) da allegare, con lo specifico formato, alla pratica di Comunicazione Unica.

12/ LICENZE O AUTORIZZAZIONI

Va indicata la data in cui la variazione è avvenuta.

Vanno indicati gli estremi delle licenze o autorizzazioni rilasciate all'impresa, alle quali è subordinato l'esercizio delle attività denunciate nei quadri 7 e 7B.

Vanno compilati i campi interessati, riportando l'Ente o l'Autorità che ha rilasciato la licenza o autorizzazione (es. Comune) scegliendolo tra quelli indicati nella «TABELLA ENTI LICENZA» (LIC), la denominazione scegliendola tra quelle indicate nella «TABELLA DENOMINAZIONI LICENZA» (LDN), la data ed il numero del provvedimento.

13/SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ

Il presente riquadro va compilato nei casi previsti dall'art. 19 legge n. 241/1990.

Va indicata la data di presentazione della segnalazione di cui al comma 1 del citato art. 19. Va indicata, inoltre, l'amministrazione cui è stata presentata la predetta segnalazione, scegliendola tra quelle indicate nella «TABELLA ENTI LICENZA» (LIC).

19/ COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA (decreto legislativo n.114/1998)

Deve essere indicata la data di presentazione della dichiarazione di apertura dell'esercizio commerciale. Vanno inoltre indicati i metri quadrati costituenti la superficie di vendita e la sigla corrispondente al settore merceologico trattato, da scegliere tra quelle riportate nella tabella (A = alimentare; N = non alimentare; T = alimentare/non alimentare).

20/ VARIAZIONI DI LAVORO PRESTATO DA TERZI E FAMILIARI PARTECIPANTI ALL'ATTIVITÀ DELL'IMPRESA

Il riquadro deve essere compilato solo nel caso di impresa agricola, se vi sono state variazioni relative al numero dei lavoratori impiegati a tempo indeterminato oppure nel numero di giornate lavorative prestate da parte di lavoratori a tempo determinato o per quanto concerne i familiari partecipi all'attività dell'impresa.

FAMILIARI PARTECIPANTI ALL'ATTIVITÀ DELL'IMPRESA

Per quanto riguarda i familiari che partecipano direttamente e abitualmente all'attività dell'impresa (in base ad uno specifico rapporto di parentela o di affinità previsto dalla normativa vigente) devono essere indicati i nominativi con il rispettivo codice fiscale.

Per ciascun nominativo deve essere altresì specificato se si tratta o meno di coltivatore diretto.


21/ ABILITAZIONI PROFESSIONALI

Questo riquadro va compilato per descrivere le specifiche abilitazioni professionali conseguite al fine dell'esercizio delle attività dell'impresa. Si evidenzia che questo riquadro non va utilizzato per indicare le abilitazioni professionali relative alle attività di cui alla tabella LET (mediatori marittimi, impiantisti, agenti di affari in mediazione, agenti e rappresentanti di commercio, spedizionieri, autoriparatori, disinfestatori, derattizzatori, sanificatori), per le quali va invece utilizzato il riquadro 11/ISCRIZIONI IN ALBI, RUOLI, ELENCHI, REGISTRI ED ISCRIZIONI ABILITANTI.

15/ CANCELLAZIONE

Vanno indicati la data di effettiva cessazione di ogni attività e il motivo della cancellazione. Qualora la cancellazione venga richiesta per un motivo non previsto dal riquadro, si compila il campo «Altro motivo».

Nel caso in cui la cancellazione sia richiesta a seguito di cessazione di ogni attività nella provincia e contestuale cessione dell'unica azienda, va compilato anche il successivo riquadro 17.



Non si devono presentare adempimenti di cancellazione delle localizzazioni fuori provincia in quanto provvede a ciò l'ufficio che riceve la cancellazione dell'impresa.

17/ SOGGETTO SUBENTRANTE

Il riquadro va compilato quando vi è stata la cessione di tutta l'attività d'impresa ed è chiesta la contestuale cancellazione dal R.I..

Del soggetto subentrante vanno indicati: la denominazione, il codice fiscale, ed il titolo del subentro (es. vendita, affitto, donazione, successione ereditaria, ecc.).

29/ TRASFERIMENTO DA ALTRA PROVINCIA

Va indicata la sigla Provincia di provenienza ed il relativo numero R.E.A.

Nel caso di trasferimento di sede da altra provincia, si possono verificare le seguenti ipotesi:

1. nella provincia della precedente sede cessa ogni attività esercitata anche presso eventuali unità locali: in questo caso deve essere selezionata la casella «Cessazione totale di attività»;

2. la precedente sede viene trasformata in una localizzazione dell'impresa:

non deve essere selezionata la casella «Cessazione totale di attività», e deve essere presentato, separatamente, il modulo U.L. (vedi relative istruzioni anche relativamente all'eventuale necessità di allegare Intercale P), presso la Camera di Commercio di provenienza.

3. qualunque variazione relativa ad altre localizzazioni presenti nella Provincia di provenienza, andrà comunicata con il relativo modulo U.L. alla Camera di Commercio di provenienza;

4. nella Provincia di destinazione sono già presenti una o più localizzazioni: in questo caso se la sede dell'impresa si trasferisce presso una localizzazione già dichiarata, questa dovrà essere cessata allegando un modulo U.L.

Il trasferimento della sede può comportare:

A. l'esclusiva modifica dell'indirizzo della sede, riportato nel riquadro 5 del presente modulo;

B. la contestuale modifica di altri dati dell'impresa, per i quali andranno compilati gli appositi riquadri del presente modulo e/o su eventuali moduli allegati.

Non vanno allegati moduli UL relativi a localizzazioni ovunque preesistenti che non subiscano alcuna modifica. Non vanno allegati Intercolari P relativi a persone che non subiscono alcuna modifica.

Per la denuncia di inizio attività presso la nuova sede vanno comunque compilati gli appositi riquadri (vedi relative istruzioni). Si ricorda che sia le attività libere che quelle soggette a SCIA o autorizzazione, vanno denunciate presso la nuova sede.

30/NUMERO DI ADDETTI DELL'IMPRESA

Va indicato il numero delle persone che prestano lavoro complessivamente per tutte le localizzazioni dell'impresa, compresa la sede, distinguendo i lavoratori «dipendenti» (operai, apprendisti, impiegati, ecc.) e i «collaboratori familiari», nel caso in cui tale numero sia variato rispetto a precedenti denunce.

Se si esercita un'attività di tipo stagionale, si fa riferimento alla media stagionale del numero di addetti.

L'ufficio R.I. acquisisce periodicamente dall'INPS tali informazioni, tuttavia l'impresa può aggiornarle direttamente tramite il presente riquadro, indicando la data alla quale si riferiscono. In tal caso non trova applicazione la corrente normativa REA e le connesse, eventuali sanzioni, ad esempio per ritardo nella comunicazione rispetto alla data dell'evento.

31/ALTRI ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO

Il riquadro prevede una tabella di tipologie di atti e fatti soggetti a iscrizione e a deposito non previsti nei riquadri precedenti. La selezione di un tipo di informazione richiede l'immissione dei relativi dati descrittivi. Per casistiche non espressamente codificate è possibile utilizzare il codice 001=Altri atti e fatti. Per le casistiche si veda la tabella ATF.

In questo riquadro sono anche disponibili le informazioni per gli adempimenti relativi all'alternanza scuola-lavoro (di cui alla legge n. 107/2015, art. 1, commi da 41 a 43). Sono previsti appositi codici per la richiesta di iscrizione nella sezione speciale alternanza scuola-lavoro, per dichiarare il numero di studenti ammissibili, i periodi nei quali svolgere l'attività di alternanza, i rapporti con altri operatori nell'ambito dei percorsi di alternanza.

10/COMUNICAZIONE CURATORE (Art. 29 decreto-legge n. 78/2010)

Il riquadro va compilato dal curatore che abbia già iscritto l'acettazione della carica o che la effettui contestualmente al presente adempimento, allegando alla pratica apposito INT P. Vanno indicati gli estremi del provvedimento, il Tribunale ed il giudice delegato, la data termine per la domanda di ammissione al passivo, luogo e data dell'udienza per lo stato passivo, eventuali ulteriori informazioni di utilità.

L'informazione viene trasferita agli altri Enti nell'ambito della Comunicazione Unica, fermo restando la necessità di compilazione degli adempimenti allo stato previsti da ogni singolo Ente.

32/RETI DI IMPRESE

Nel caso di iscrizione dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata previsti dall'art. 3, comma 4-ter del decreto-legge n. 5/2009, come modificato dalla legge di conversione n. 33/2009, è obbligatorio indicare nel riquadro «B/ESTREMI DELL'ATTO» il numero di registrazione ed il numero di repertorio.

Si deve utilizzare il codice atto A27= CONTRATTO DI RETE.

Nel caso in cui il contratto sia trasmesso al registro delle imprese attraverso il modello *standard* tipizzato firmato digitalmente, in luogo del numero di repertorio si utilizzerà la sigla provincia e il numero rea dell'impresa di riferimento del contratto.

I numeri di registrazione e di repertorio dell'ultimo atto iscritto (precedente) per lo specifico contratto in oggetto, vanno dichiarati nel presente riquadro in caso di presentazione di eventi modificativi o integrativi o di cessazione. Infatti l'informazione dell'ultimo numero di registrazione e di repertorio è essenziale per l'identificazione del contratto di rete al quale si richiede di apportare l'aggiornamento delle informazioni.

Quando presenti vanno sempre indicati anche il nome ed il codice fiscale del contratto.

Va indicato il tipo di adempimento presentato, come codificato nella relativa tabella CRI: ad esempio, per iscrizione di un nuovo contratto di rete i codici A o B; per modifica di contratto di rete preesistente, il codice D (solo l'impresa di riferimento presenta le modifiche al contratto); per altre comunicazioni il codice H; per cessazione per scadenza del contratto il codice G (solo l'impresa di riferimento presenta la cessazione del contratto per scadenza).

Al fine di evitare duplicazioni di adempimenti in capo a tutte le imprese partecipanti al contratto di rete, si richiede di identificare un'unica «impresa di riferimento» per ogni contratto per semplificare la predisposizione e presentazione delle pratiche al Registro Imprese.

L'«impresa di riferimento» non deve necessariamente coincidere con l'eventuale impresa mandataria o capogruppo: è esclusivamente una identificazione al fine della presentazione dei dati da iscriverne. La qualifica di impresa di riferimento, adottata anche allo scopo di evitare duplicazioni di informazioni, può essere riattribuita senza alcun vincolo ad altro soggetto partecipante al contratto di rete, previa comunicazione all'ufficio.


La dichiarazione completa di tutti i dati richiesti e delle indicazioni di tutte le imprese partecipanti va presentata esclusivamente dall'impresa di riferimento (la prima volta e ad ogni variazione successiva, ad esempio per imprese nuove aderenti o che recedano dal contratto). Le altre imprese sono tenute esclusivamente ad iscriverne, ciascuna sulla propria posizione, il contratto e a compilare la modulistica nei soli campi sotto indicati.

L'impresa di riferimento utilizzerà il codice A della tabella CRI, per l'iscrizione di un nuovo contratto di rete ed il codice D per la relativa modifica; le altre imprese aderenti utilizzeranno il codice B della medesima tabella per l'iscrizione di un nuovo contratto.

Pertanto, i dati concernenti scadenza, obiettivi, programma, durata, organo comune, fondo patrimoniale, modalità di assunzione delle decisioni, asseverazione e l'indicazione completa di tutti i partecipanti vanno compilati solo per l'adempimento relativo all'impresa di riferimento. Tutte le altre imprese compileranno esclusivamente il codice della tipologia di adempimento, gli eventuali estremi di riferimento del contratto (numero di repertorio e di registrazione precedente, nome e codice fiscale del contratto di rete) e gli estremi identificativi dell'impresa di riferimento.

Nel caso fosse necessario, per un'impresa aderente al contratto, dichiarare specifiche informazioni, queste vanno riportate nel riquadro «Altri atti e fatti soggetti a iscrizione e a deposito» con il codice 025=CONTRATTI DI RETE.

Il nome del contratto di rete va sempre indicato; nel caso non sia stato definito, inserire la dicitura «assente».



Nel caso il contratto preveda una data certa di scadenza, va compilato il relativo campo; anche le informazioni relative all'organo comune e al fondo patrimoniale vanno compilate, se presenti nell'atto, solo da parte dell'impresa di riferimento.

Per tutti i testi descrittivi si richiede di riportare le informazioni rilevanti, anche se sinteticamente. Le informazioni circa l'asseverazione e l'eventuale attribuzione del codice fiscale dovranno essere comunicate, solo da parte dell'impresa di riferimento, appena disponibili.

Solo l'impresa di riferimento deve fornire, per ognuna delle imprese partecipanti al contratto di rete, il codice fiscale, la denominazione e l'indicazione se trattasi o meno del soggetto mandatario o di riferimento. Tali informazioni vanno fornite al momento della prima iscrizione del contratto di rete (codice A) e ripresentate solo in occasione di eventuali aggiornamenti per nuove adesioni o recessi o modifiche del contratto sottoscritto (codice D). Le altre imprese compileranno esclusivamente i dati relativi all'impresa di riferimento. In ogni caso alla scadenza del contratto (codice G), o quando intervenga il recesso di una impresa dal contratto (codice D), deve essere presentata all'ufficio la relativa pratica solo da parte dell'impresa di riferimento.

Nel caso variasse l'impresa di riferimento, l'impresa subentrante come riferimento presenterà un adempimento di modifica completo di tutti i dati del contratto, utilizzando il codice D=Modifica contratto impresa di riferimento.

Ai fini del registro delle imprese, ed in particolare per il deposito, ove previsto, della situazione patrimoniale, si intende per sede del contratto quella dell'impresa di riferimento. Quindi solo quest'impresa effettuerà l'eventuale deposito della situazione patrimoniale tramite il modulo B.

Nel caso in cui il contratto venisse trasformato in contratto con soggettività giuridica, scrivendo la posizione con codice di F.G. RC=Contratto di rete dotato di soggettività giuridica, l'impresa di riferimento individuata dall'ultima iscrizione del contratto nella forma *standard*, deve presentare una pratica di chiusura del precedente contratto (codice G).

35/ IMPRESA CULTURALE E CREATIVA

Il riquadro va utilizzato esclusivamente per richiedere l'iscrizione o la cancellazione con la qualifica di impresa culturale e creativa nell'apposita sezione del registro delle imprese.

Contestualmente alla richiesta di iscrizione in sezione speciale, è possibile richiedere l'aggiunta della dicitura «impresa culturale e creativa» oppure «ICC» alla denominazione sociale come previsto dal decreto interministeriale n. 402 del 25 ottobre 2024. Qualora si renda necessario variare o aggiornare l'intera denominazione già risultante dal RI/REA, è necessario utilizzare l'apposito riquadro relativo alla denominazione e con adempimento separato.

La richiesta di cancellazione volontaria dalla sezione speciale comporta la perdita dei benefici previsti dalle derivanti normative applicabili. Nel caso in cui, dalla richiesta di iscrizione in sezione speciale con contestuale aggiunta della dicitura nella denominazione sociale alla richiesta di cancellazione volontaria dalla sezione, non siano intercorse ulteriori modifiche alla denominazione con adempimenti separati, la cancellazione volontaria dalla sezione comporta anche la cancellazione d'ufficio della dicitura comunicata in sede di iscrizione.

Ad eccezione della cancellazione volontaria dalla sezione, il riquadro prevede l'attestazione del possesso dei requisiti attraverso la valorizzazione dell'apposito campo obbligatorio.

La richiesta di iscrizione o di cancellazione dalla sezione speciale costituisce un adempimento esclusivo, non è quindi ammessa la compilazione di altri riquadri del modulo, né l'allegazione di altri moduli o di documenti.

AB/ DATI ARTIGIANI

Le istruzioni che seguono sono state redatte a cura del sistema camerale e dell'INPS.

Il riquadro va utilizzato dal titolare dell'impresa per l'iscrizione alla gestione esercenti attività artigiane istituita presso l'INPS.

Si veda anche il punto 6 delle ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEI MODULI.

Collaboratori

Queste informazioni riguardano i parenti o affini entro il terzo grado che svolgono la propria attività lavorativa con i requisiti di abitudine e prevalenza nella azienda del titolare. Il dichiarante deve indicare, per ogni coadiutore i dati anagrafici e la data di inizio attività dello stesso. Tale dichiarazione darà origine all'iscrizione dell'interessato nella gestione degli esercenti attività artigiane a partire dalla data indicata.

La compilazione è necessaria per richiedere l'iscrizione o la cancellazione dei coadiutori, o la modifica dei dati anagrafici ad essi relativi.

AC/INPS-ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE COMMERCIO

Le istruzioni che seguono sono state redatte a cura del sistema camerale e dell'INPS.

Il presente riquadro deve essere utilizzato per richiedere la prima iscrizione del titolare e/o di un coadiutore (familiare o affine entro il terzo grado che svolge la propria attività lavorativa con i requisiti di abitudine e prevalenza) nella gestione degli esercenti attività commerciali.

Deve anche essere utilizzato per richiedere la cancellazione o per modificare la posizione già esistente presso l'INPS al fine di un corretto aggiornamento della posizione contributiva. In tal caso devono essere indicati il codice azienda INPS su cui opera la variazione e la data di decorrenza della variazione stessa.

La compilazione del riquadro fornisce all'INPS le informazioni necessarie per l'accertamento dei requisiti in possesso del dichiarante che determinano l'obbligo di iscrizione ai sensi della legge n. 662/1996. L'iscrizione darà origine all'assoggettamento alle assicurazioni previdenziali ed alla contribuzione prevista per la categoria.

Iscrizione

Il dichiarante compilando il campo afferma di svolgere la propria attività con abitudine e prevalenza e di possedere pertanto i requisiti previsti per l'assoggettamento obbligatorio alle assicurazioni previdenziali dei commercianti *ex lege* n. 662/1996. Viene quindi iscritto nella gestione ed assicurato ai fini pensionistici a partire dalla data di inizio attività indicata nell'apposito campo.

Non iscrizione

Il dichiarante deve compilare questo campo specificando l'ipotesi che non comporta l'iscrizione alla gestione commercianti :

1. svolge una attività di lavoro dipendente a tempo pieno. In tale caso è tenuto ad indicare l'azienda presso la quale presta la propria attività lavorativa;
2. è esclusivamente socio di capitale e non presta alcuna attività lavorativa;
3. è iscritto ad altra forma obbligatoria di previdenza ente o Casa di ordine professionale;
4. è già iscritto alla gestione artigiani e/o commercianti. In tale caso è tenuto ad indicare il codice azienda INPS.

Cancellazione

Il campo dovrà essere compilato in caso di cancellazione dell'impresa per cessazione di attività o qualora non sussistano più i requisiti previsti dalla legge n. 662/1996. Il dichiarante si trova quindi nelle seguenti condizioni :

- cessa di svolgere qualsiasi attività lavorativa;
- cambia attività e la nuova attività non rientra nel settore terziario, commercio e turismo e non è pertanto assicurabile nella gestione commercianti;
- non svolge più con carattere di abitudine e prevalenza l'attività che ha dato luogo all'iscrizione.

Proseguimento

Qualora il titolare prosegua, senza soluzione di continuità, un'attività lavorativa presso un'altra azienda per la quale permane l'obbligo di versamento dei contributi alla gestione previdenziale, dovrà essere compilato il campo relativo alla prosecuzione d'attività.

Qualora l'attività del titolare prosegua in un'azienda operante in una Provincia diversa da quella dell'azienda per la quale è stata presentata la cessazione, sarà attribuito un nuovo codice azienda INPS.

Collaboratori

Queste informazioni riguardano i parenti o affini entro il terzo grado che svolgono la propria attività lavorativa con i requisiti di abitudine e prevalenza nella azienda del titolare. Il dichiarante deve indicare, per ogni coadiutore i dati anagrafici e la data di inizio attività dello stesso. Tale dichiarazione darà origine all'iscrizione dell'interessato a partire dalla data indicata.


La compilazione è necessaria per richiedere l'iscrizione o la cancellazione dei coadiutori, o la modifica dei dati anagrafici ad essi relativi.

FIRMA

Il modulo va firmato dal titolare, o dal procuratore, se previsto. Si veda anche il punto 2 delle ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEI MODULI.

In caso di compilazione del riquadro 35/ IMPRESA CULTURALE E CREATIVA il firmatario è il titolare.

25A04662



DECRETO 8 agosto 2025.

Disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti di salumeria.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2004) e in particolare l'art. 4, commi 66 e 67, che prevede che con uno o più decreti del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali sono stabilite le condizioni d'uso delle denominazioni di vendita di alcuni prodotti di salumeria;

Visto il decreto 21 settembre 2005 del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali, concernente la disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti di salumeria;

Visto il decreto 26 maggio 2016 del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle politiche agricole e forestali recante modifiche al decreto 21 settembre 2005 del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visti i regolamenti (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale nonché il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuate per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

Visto il regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati ad essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE, e il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari, così come modificato dal regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione che istituisce un elen-

co dell'Unione di additivi alimentari, con il quale sono stati introdotti aggiornamenti e modifiche della legislazione comunitaria, in particolare in merito all'utilizzo dei nitrati;

Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;

Considerata la necessità di assicurare la trasparenza del mercato, finalizzata alla protezione e all'adeguata informazione del consumatore, attraverso la determinazione delle caratteristiche organolettiche e produttive dei prodotti di salumeria di largo consumo, anche con riferimento all'evoluzione dei metodi e delle tecnologie produttive, e la definizione delle condizioni d'uso delle denominazioni di vendita;

Ritenuto opportuno definire le condizioni d'uso delle denominazioni di vendita della «bresaola» e dello «speck»;

Considerata la necessità di dare organicità alle modifiche intervenute nel tempo, al fine di dotarsi di un'unica disciplina che consenta un'applicazione sistematica delle disposizioni in materia di produzione e vendita di taluni prodotti di salumeria;

Ritenuto necessario delimitare l'ambito di applicazione delle disposizioni del presente provvedimento solo ai prodotti di salumeria non tutelati, ferme restando le specifiche disposizioni contenute nei disciplinari di produzione dei prodotti DOP/IGP e relative interpretazioni del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste e dei consorzi di tutela;

Ritenuto di abrogare e sostituire il decreto ministeriale 21 settembre 2005 del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali, così il decreto ministeriale 26 maggio 2016 del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle politiche agricole e forestali, concernente la disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti di salumeria;

Vista la notifica alla Commissione europea numero 2024/0003/IT del 3 gennaio 2024, effettuata ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2015/1535/UE;


Decreta:

Capo I
PROSCIUTTO COTTO

Art. 1.

Definizione

1. La denominazione «prosciutto cotto» è riservata al prodotto di salumeria ottenuto dalle cosce del suino eventualmente sezionate, disossate, sgrassate, private dei tendini e della cotenna, con impiego di acqua, sale, compreso il sale iodato, nitrito di sodio, nitrito di potassio eventualmente in combinazione fra loro. È consentito non utilizzare il nitrito sotto la responsabilità dell'operatore del settore alimentare che è tenuto a dimostrare, con soddisfazione dell'autorità sanitaria competente, che le procedure



utilizzate siano supportate da giustificazione scientifica e che garantiscano il raggiungimento dei previsti criteri microbiologici di accettabilità dei processi e di sicurezza dei prodotti alimentari come definiti dalla normativa vigente.

2. Nel caso di ulteriore trasformazione, il prosciutto cotto di cui al comma 1 può non contenere nitriti se viene garantita l'ideale conservazione e sicurezza del prodotto finito con altri mezzi o modalità.

3. Per coscia di suino si intende l'arto posteriore del suino sezionato trasversalmente dalla rimanente parte della carcassa non anteriormente alla fine dell'osso iliaco. Per la sola categoria «prosciutto cotto», dove non è prevista la riconoscibilità di almeno tre muscoli della coscia, è possibile utilizzare una singola tipologia di muscolo proveniente da più cosce di suino.

4. La denominazione di vendita «prosciutto cotto» può essere utilizzata esclusivamente per prodotti ottenuti da cosce di animali della specie suina della sottospecie *sus scrofa domesticus*.

Art. 2.

Ingredienti

1. Nella produzione del prosciutto cotto possono essere impiegati vino, inclusi i vini aromatizzati e liquorosi, brandy e altri alcolici, birra, aceto (compreso l'aceto balsamico), zucchero, destrosio, fruttosio, lattosio, maltodestrine (sciropo di glucosio), proteine del latte, proteine di soia, amidi e fecole nativi o modificati per via fisica o enzimatica, spezie, piante aromatiche, gelatine alimentari, aromi, additivi consentiti, miele, tartufo, formaggio, frutta (anche a guscio), frutta disidratata, pesto, nduja, verdure fresche, congelate o disidratate.

Art. 3.

Metodologia di produzione

1. Le fasi principali del processo di lavorazione del prosciutto cotto sono:

a) preparazione della salamoia mediante dissoluzione o dispersione degli ingredienti;

b) salagione: aggiunta della salamoia alla carne, eventualmente seguita dall'omogeneizzazione dei componenti della salamoia generalmente per via meccanica (massaggio/zangolatura a pressione atmosferica o sottovuoto);

c) formatura: posizionamento del prodotto all'interno di un contenitore o involucro in grado di conferire al prodotto una forma;

d) cottura: il processo di trattamento termico, svolto sotto la responsabilità dell'operatore del settore alimentare, che assicura la scomparsa delle caratteristiche della carne fresca attraverso l'adozione di tempi e di temperature idonee a garantire la salubrità igienico-sanitaria del prodotto.

e) eventuale pastorizzazione: il prodotto raffreddato e confezionato può essere sottoposto a pastorizzazione superficiale.

Art. 4.

Caratteristiche

1. Il prosciutto cotto possiede un tasso di umidità su prodotto sgrassato e deadditivato (UPSD) inferiore o uguale a 82,0, dove per UPSD si intende $[\text{Umidità \%} / (100 - \text{Grasso \%} - F)] \times 100$ e per F si intende $100 - (\text{umidità \%} + \text{proteine \%} + \text{grasso \%} + \text{ceneri \%})$.

Art. 5.

Proprietà organolettiche

1. All'apertura della confezione il prosciutto cotto commercializzato intero presenta:

a) all'esterno

1) assenza o presenza trascurabile di liquidi nella confezione;

2) sufficiente resistenza alla compressione;

3) colore rosa, eventualmente tendente al rosa-rosso;

4) cavità e fessurazioni assenti o trascurabili;

b) al taglio

1) tenuta della fetta: la fetta di 2 millimetri di spessore massimo che presenta una sufficiente tenuta tra i muscoli;

2) gusto caratteristico, non eccessivamente speziato;

3) colore rosa, eventualmente tendente al rosso in muscoli o porzioni di muscolo contenenti naturalmente elevate concentrazioni di pigmenti.

Art. 6.

Presentazione

1. Il prosciutto cotto è commercializzato sfuso, in confezioni sottovuoto o in atmosfera protettiva, intero, in tranci, affettato, cubettato o comunque porzionato.

2. L'aggiunta di ingredienti e di alimenti di cui all'art. 2, a scopo di aromatizzazione, diversi da quelli di cui al regolamento (CE) n. 1334/2008, è segnalata da specifica integrazione della denominazione di vendita.

3. L'integrazione della denominazione di vendita è altresì necessaria nel caso in cui il prosciutto cotto venga sottoposto a trattamento di affumicatura o venga arrostito.

Art. 7.

Vendita


1. Il prosciutto cotto, anche preimballato, è mantenuto a una temperatura non superiore a 4 °C.

2. Il prosciutto cotto può essere posto in vendita in confezioni sottovuoto o in atmosfera protettiva, intero, in tranci, affettato, cubettato o comunque porzionato.

Art. 8.

Prosciutto cotto scelto

1. È consentito integrare la denominazione «prosciutto cotto» con il termine «scelto» se nella sezione mediana del prodotto, salvo quando utilizzato per la vendita



preimballato (affettato, in tranci, cubettato o comunque porzionato) sono chiaramente identificabili almeno tre dei quattro muscoli principali (semitendinoso, semimembranoso, quadricipite e bicipite femorale) della coscia intera del suino ed il tasso di umidità, su prodotto sgrassato e deadditivato (UPSD), sia inferiore o uguale a 79,5.

2. Nella produzione del prosciutto cotto scelto è consentito utilizzare gli ingredienti impiegati per la produzione del prosciutto cotto.

Art. 9.

Prosciutto cotto di alta qualità

1. È consentito integrare la denominazione «prosciutto cotto» con i termini «di alta qualità» o «alta qualità» se nella sezione mediana del prodotto finito, salvo quando il prodotto sia utilizzato per la vendita preimballato (affettato, in tranci, cubettato o comunque porzionato) sono chiaramente identificabili almeno tre dei quattro muscoli principali (semitendinoso, semimembranoso, quadricipite e bicipite femorale) della coscia intera del suino ed il tasso di umidità su prodotto sgrassato e deadditivato (UPSD) sia inferiore o uguale a 76,5.

2. Nella produzione del prosciutto cotto di alta qualità è consentito utilizzare, oltre agli ingredienti impiegati per la produzione del prosciutto cotto, acido ascorbico ed eritorbico e loro sali - glutammato monosodico - lattati, cloruro di potassio e altri sostitutivi del sodio. Non sono ammessi altri additivi, se non quelli consentiti dal regolamento (CE) n. 1333/2008, purché rispondano ad una reale necessità tecnologica, non inducano in errore i consumatori e il loro utilizzo presenti un reale vantaggio per questi ultimi così come previsto dallo stesso regolamento.

Art. 10.

Indicazioni facoltative relative all'assenza di additivi e di ingredienti

1. Le indicazioni facoltative relative all'assenza di additivi o di ingredienti consentite ed utilizzabili per la denominazione generica «prosciutto cotto», conformemente al regolamento (UE) n. 1169/2011, sono consentite anche per le denominazioni «prosciutto cotto scelto» e «prosciutto cotto di alta qualità».

Capo II

PROSCIUTTO CRUDO STAGIONATO

Art. 11.

Definizione

1. Fatte salve le prescrizioni stabilite in materia dai disciplinari di produzione per i prosciutti crudi stagionati riconosciuti come Indicazione geografica ai sensi del regolamento UE n. 1151/2012, la denominazione generica «prosciutto crudo stagionato» è usata per il prodotto di carne stagionato, non affumicato, ottenuto da cosce suine mediante tecnica tradizionale, basata su salagione a secco e stagionatura a temperatura controllata.

2. La materia prima carnea è costituita dalla coscia intera del maiale.

3. Le cosce idonee alla produzione del prosciutto crudo stagionato presentano grasso esterno di colore bianco, non untuoso, una moderata presenza di grasso intramuscolare (marezzatura) e un limitato spessore del grasso di copertura.

4. Le cotenne sono di colore chiaro e non vi sono segni rilevanti di venature e macchie emorragiche.

5. Non è ammesso l'impiego di:

a) cosce di scrofe e di carni pallide soffici e ricche di essudato (PSE) e scure, dure e disidratate (DFD);

b) cosce recanti le seguenti anomalie

1. fratture delle ossa interne (femore, tibia) o esterna (testa del femore, anchetta);

2. assenza dell'anchetta;

6. È ammesso l'impiego di cosce congelate e singolarmente confezionate all'origine applicando al prodotto finale le prescrizioni di cui all'art. 10 e di cui agli allegati III e VI del regolamento (UE) n. 1169/2011.

7. Il prodotto intero con osso sottoposto a congelamento non è commerciabile con la denominazione prosciutto crudo stagionato o con termini similari.

Art. 12.

Ingredienti

1. Nel prosciutto crudo stagionato, oltre all'impiego di sale alimentare (compreso il sale iodato), è ammesso l'impiego di pepe, tartufo, aromi, zuccheri semplici (destrosio, fruttosio, saccarosio), nitriti e nitrati, cloruro di potassio e sostitutivi del sodio, antiossidanti e correttori di acidità (acido lattico, acetico, citrico e loro sali). Non sono ammessi altri additivi, se non quelli consentiti dal regolamento (CE) n. 1333/2008 purché rispondano ad una reale necessità tecnologica, non inducano in errore i consumatori e il loro utilizzo presenti un reale vantaggio per questi ultimi così come previsto dallo stesso regolamento.

Art. 13.

Metodologia di produzione

1. Le fasi di lavorazione del prosciutto crudo stagionato sono le seguenti:


a) salagione: aspersione con sale secco; non è ammessa la salagione per immersione né l'iniezione di salamoia;

b) riposo: asciugamento a freddo dopo la rimozione del sale residuo. La durata minima della fase è di 40 giorni; di 55 giorni per cosce di peso iniziale superiore a 11 kg;

c) lavaggio: rimozione dei residui superficiali di sale mediante lavaggio con acqua tiepida;

d) asciugamento: disidratazione della superficie in condizioni di umidità e temperatura controllate; non è ammesso l'affumicamento, né tecniche di maturazione accelerata;

e) sugnatura: applicazione sulla superficie di un impasto di sugna, farina di riso, sale e pepe, aromi, allo scopo di evitare l'eccessiva disidratazione del magro;



f) stagionatura: maturazione a umidità e temperatura controllate. Non sono ammesse la stufatura, l'impiego di temperature superiori a 22 °C, né la maturazione accelerata. Il prodotto finito, integro, è stabile a temperatura ambiente.

Art. 14.

Peso

1. Il prosciutto crudo stagionato presenta, pronto per il consumo, un peso minimo di 6 kg con osso; la durata minima complessiva del processo di produzione è di sette mesi e di nove mesi per i prosciutti con peso finale superiore a 8 kg.

Art. 15.

Caratteristiche

1. La frazione magra interna (muscolo bicipite femorale) è definita per mezzo dei seguenti parametri, intesi come valori medi ottenuti dalla media dei risultati analitici di almeno sei prosciutti di età compresa fra sette e nove mesi per azienda:

- a) umidità: inferiore al 64%;
- b) prodotto sale x umidità: inferiore a 500;
- c) indice di proteolisi: inferiore al 30%;
- d) proteine: superiori al 24%.

2. Il prosciutto crudo stagionato è di colore rosso uniforme al taglio, privo di infiltrazioni, sfesature o cavità e presenta odore e sapore tipici di stagionato, con moderata percezione salina e assenza di gusti rancidi, nonché consistenza morbida, non fibrosa alla masticazione.

Art. 16.

Presentazione

1. Il prosciutto crudo stagionato può essere venduto intero, disossato, in tranci e affettato o in altre forme (a titolo esemplificativo, cubettato, «a fiammifero»).

Capo III

SALAME

Art. 17.

Definizione

1. Fatte salve le prescrizioni stabilite in materia dai disciplinari di produzione per i salami riconosciuti come Indicazione geografica ai sensi del regolamento UE n. 1151/2012, si intende per «salame» il prodotto di salumeria, costituito da carni ottenute da muscolatura striata appartenente prevalentemente alla carcassa di suino con aggiunta di sale, compreso il sale iodato, cloruro di potassio e sostitativi del sodio ed eventualmente di carni di altre specie animali, macinate e miscelate con grasso suino in proporzioni variabili, ed insaccato in budello naturale o artificiale.

2. La definizione di salame non pregiudica l'uso di denominazioni che si riferiscono a prodotti di natura diversa, purché tali da non confondersi con i prodotti disciplinati dal presente decreto.

3. Il salame è asciugato e stagionato in condizioni climatiche suscettibili di determinare, nel corso di una graduale riduzione di umidità, l'evolversi di fenomeni fermentativi ed enzimatici naturali tali da comportare modificazioni che conferiscono al prodotto le caratteristiche organolettiche tipiche e tali da garantire la conservazione e la salubrità in condizioni normali di temperatura ambiente.

4. Il prodotto che contiene carni separate meccanicamente non è commerciabile con la denominazione «salame» o con termini similari.

Art. 18.

Ingredienti

1. Nella preparazione del salame è consentito impiegare vino, aceto (compreso l'aceto balsamico), brandy ed altri alcolici, miele, tartufo, formaggio, frutta a guscio, pepe, aglio, spezie e piante aromatiche, zucchero, destrosio, fruttosio, lattosio, latte magro in polvere, proteine del latte, colture microbiche di avviamento alla fermentazione, aromi, additivi consentiti ad eccezione dei coloranti.

Art. 19.

Metodologia di produzione

1. Le frazioni muscolari ed adipose sono macinate e impastate con il sale e gli altri ingredienti ed insaccate in budello o in involucro.

2. Il salame è poi sottoposto ad asciugamento e stagionatura, che garantiscono la conservazione e la salubrità in condizioni normali di temperatura ambiente.

3. È ammesso trattare i budelli o gli involucri in superficie con colture microbiche, farine di cereali, amidi, oli e sostanze grasse alimentari.

Art. 20.

Caratteristiche

1. Il salame presenta una carica microbica mesofila superiore a 1×10 alla settima unità formanti colonia/grammo con prevalenza di lattobacillacee e coccacee.

2. In commercio il salame presenta un pH superiore o uguale a 4,9.

Art. 21.

Presentazione

1. È consentito commercializzare il salame sfuso o confezionato sottovuoto o in atmosfera protettiva, intero, in tranci, affettato o comunque porzionato.


Capo IV

CULATELLO

Art. 22.

Definizione

1. Fatte salve le prescrizioni stabilite in materia dai disciplinari di produzione per i culatelli riconosciuti come Indicazione geografica ai sensi del regolamento



UE n. 1151/2012, la denominazione «culatello» è riservata al prodotto di salumeria stagionato, ottenuto dai muscoli crurali posteriori ed interni della coscia (bicipite femorale, semimembranoso e semitendinoso) del suino, totalmente privata della cotenna e parzialmente del grasso di copertura e separata completamente dalla sua base ossea e sezionata in modo da assumere forma «a pera».

Art. 23.

Ingredienti

1. Gli ingredienti del culatello sono il sale alimentare, compreso il sale iodato, il pepe intero o spezzato.

2. È ammesso l'impiego di spezie, aromi naturali, vino e (di) additivi consentiti a norma dei regolamenti comunitari indicati nelle premesse.

Art. 24.

Modalità di produzione

1. Le fasi di lavorazione del culatello sono le seguenti:

a) salagione: effettuata mediante aspersione con sale secco; non è ammessa la salagione per immersione né l'iniezione di salamoia;

b) insacco: il prodotto deve essere insaccato in involucri naturali oppure, se destinato ad essere commercializzato preaffettato, in involucri artificiali;

c) stagionatura: la durata della stagionatura (compresa la salagione) deve essere di almeno 9 mesi;

d) legatura: la legatura è effettuata manualmente con spago, utilizzando il tradizionale sistema delle briglie e dei passi fino a formare una specie di rete; la legatura del prodotto può essere effettuata altresì con l'ausilio di mezzi meccanici.

Art. 25.

Peso

1. Il culatello stagionato deve presentare, all'atto dell'immissione in commercio, una pezzatura minima di 3 kg.

Art. 26.

Caratteristiche

1. Il culatello si presenta come un prodotto dalla caratteristica forma a pera, esternamente legato in una rete a maglie, dalla consistenza soda, con la fetta con frazione muscolare di color rosso omogeneo e tessuto adiposo bianco. Il prodotto integro è stabile a temperatura ambiente.

2. I parametri, con riferimento alla fetta privata del grasso di copertura, sono:

a) sale: massimo 5,5%;

b) umidità: massima 51%;

c) pH: non superiore a 6,75 né inferiore a 5,50;

d) attività dell'acqua: non superiore a 0,91.

Art. 27.

Presentazione

1. Il culatello può essere venduto intero non confezionato o confezionato sottovuoto o in atmosfera protettiva, in tranci, affettato o comunque porzionato.

Art. 28.

Divieti

1. È vietato:

a) l'impiego di cosce di scrofa e di carni pallide, soffici e ricche di essudato (PSE) e scure, dure e disidratate (DFD);

b) l'utilizzo della denominazione di vendita «culatello» con ulteriori e/o specifiche diciture, per prodotti simili ma lavorati con tecniche e modalità di produzione diverse da quelle di cui al presente capo IV, anche se la base anatomica è la stessa;

c) l'utilizzo del termine «culatello» nella denominazione di vendita, negli ingredienti e, comunque, nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità di prodotti alimentari, nei quali non sia stato impiegato culatello.

Capo V

BRESAOLA

Art. 29.

Definizione

1. Fatte salve le prescrizioni stabilite in materia dai disciplinari di produzione per le bresaole riconosciute come Indicazione geografica ai sensi del regolamento UE n. 1151/2012, la denominazione «bresaola» è riservata al prodotto di salumeria ottenuto da carne fresca bovina o equina o di cervo, anche congelata, trasformata utilizzando i fasci muscolari privati delle ossa, anche rifilati per asportare parti grasse e tendinose se presenti.

2. La bresaola è prodotta con i tagli muscolari del quarto posteriore e del quarto anteriore dell'animale, ad esclusione dei tagli di cui al successivo art. 34, comma 2.

3. Il peso dei tagli varia da un minimo di 250 g ad un massimo di 15 kg.

Art. 30.

Ingredienti

1. Nella produzione della bresaola, oltre alla materia prima di cui all'art. 29, è ammesso l'impiego di sale alimentare, compreso il sale iodato, spezie, piante aromatiche, destrosio, fruttosio, saccarosio, vino, colture microbiche di avviamento, aromi, inclusi gli aromi naturali e additivi consentiti dalla normativa vigente.



Art. 31.

Modalità di produzione

1. Le fasi del processo di lavorazione della bresaola sono:

a) eventuale rifilatura per asportare le parti grasse e tendinose esterne laddove presenti;

b) salagione: effettuata mediante salatura con asperzione di una salina secca e/o immersione in salamoia;

c) eventuale insacco: il prodotto può essere insaccato in involucri naturali o artificiale;

d) maturazione: effettuata in condizioni ambientali controllate per consentire una graduale riduzione dell'umidità. La durata della maturazione varia in funzione del peso dei tagli carnei utilizzati così come segue:

Peso del taglio muscolare	Durata maturazione in giorni (min)
250 gr - ≤ 1 kg	4 gg
> 1 kg - ≤ 3 kg	5 gg
> 3 kg - ≤ 6 kg	6 gg
> 6 kg - ≤ 9 kg	7 gg
> 9 kg - ≤ 12 kg	8 gg
> 12 kg - ≤ 15 kg	9 gg

e) è ammessa l'eventuale affumicatura con legno e/o erbe o piante aromatiche naturali e/o aromi e/o aromatizzanti di affumicatura;

f) è ammesso trattare in superficie gli involucri con colture microbiche, amidi e farine di cereali.

Art. 32.

Caratteristiche

1. La bresaola si presenta come un prodotto con forma derivata dal muscolo da cui proviene, cilindrica se insacata oppure a mattonella qualora sottoposta a pressatura.

2. È di colore rosso uniforme per la parte magra e bianco per la parte grassa, priva di infiltrazioni e fessurazioni, presenta odore e sapore tipici del prodotto maturo, con percezione moderatamente salina, nota aromatica e di eventuale affumicato, nonché consistenza morbida ma non cedevole alla compressione.

3. La bresaola, con riferimento alla sezione centrale, privata dell'involucro esterno se presente, è definita dai seguenti parametri analitici di composizione:

a) grassi: massimo 16%;

b) proteine: minimo 24%.

Art. 33.

Presentazione

1. È consentito commercializzare la bresaola sfusa o confezionata sottovuoto o in atmosfera protettiva, intera, in tranci, affettata o comunque porzionata in altre forme (a titolo esemplificativo, cubettato, «a fiammifero»).

Art. 34.

Divieti

1. Il prodotto che contiene carni macinate e/o separate meccanicamente e/o ricomposte non è commerciabile con la denominazione «bresaola» o con termini simili o direttamente o indirettamente evocativi di tale denominazione.

2. Fermo restando quanto previsto all'art. 29, comma 2, non è consentito l'utilizzo dei seguenti tagli: costata, collo, pancia, petto, reale, stinco.

3. Il prodotto ricavato da animali diversi da bovino, equino e cervo o dai tagli di bovino, equino e cervo di cui al precedente comma 2, non è commerciabile con la denominazione «bresaola» o con termini simili o direttamente o indirettamente evocativi di tale denominazione.

4. È vietato utilizzare la denominazione «bresaola», nella denominazione di vendita, negli ingredienti, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti alimentari, nei quali non sia stata utilizzata la materia prima di cui all'art. 29 e non siano state rispettate le caratteristiche di cui al capo V del presente decreto.

Art. 35.

Vendita

1. La bresaola anche preconfezionata deve essere mantenuta ad una temperatura idonea a garantirne la salubrità igienico-sanitaria, sotto la responsabilità dell'operatore del settore alimentare, che ne deve fornire precisa indicazione.

Capo VI

SPECK

Art. 36.

Definizione

1. Fatte salve le prescrizioni stabilite in materia dai disciplinari di produzione per gli speck riconosciuti come Indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento UE n. 1151/2012, la denominazione «speck» è riservata al prodotto di salumeria stagionato, ottenuto dalla coscia di suino disossata, moderatamente salata ed aromatizzata, affumicata e ben stagionata

2. Per la lavorazione di speck la coscia di suino deve essere rifilata secondo il metodo tradizionale, ovvero:

a) con fesa intera o parziale, ovvero previa rimozione integrale della fesa;

b) con un taglio parallelo dal muscolo *Fricandeano* all'osso della «noce»;

c) con un taglio arrotondato dal lato dello scamone, dal «pesce» fino alla «noce», in modo che non residuino porzioni di parte grassa senza porzione magra; nel caso in cui la coscia sia munita di fesa intera o parziale, deve essere praticato un taglio diritto anziché arrotondato;

3. È ammesso l'impiego di carne congelata.



Art. 37.

Ingredienti

1. Gli ingredienti dello speck sono il sale alimentare, compreso il sale iodato, il pepe intero o spezzato. È ammesso l'impiego di spezie, erbe, loro estratti, vino e additivi consentiti a norma dei regolamenti comunitari.

Art. 38.

Modalità di produzione

1. Le fasi di lavorazione dello speck sono le seguenti:

a) salagione: effettuata mediante salatura a secco; non è ammessa la salagione che preveda l'uso di zangolatura e di siringatura;

b) affumicatura: effettuata in appositi locali ad una temperatura non superiore a 25 °C; non è ammesso l'impiego di aromi di affumicatura;

c) stagionatura: avviene ad una temperatura d'ambiente da 10 a 20 °C ed un'umidità relativa percentuale compresa fra il 55% ed il 90%.

2. La durata della lavorazione deve essere di almeno dodici settimane; al termine della lavorazione deve essere raggiunto un calo peso minimo del 28%.

Art. 39.

Peso

1. Lo speck, dopo la fase di stagionatura, deve presentare, all'atto dell'immissione in commercio come baffa intera, un peso minimo di 3,4 kg.

Art. 40.

Caratteristiche

1. Lo speck è un prodotto stagionato, speziato ed affumicato con la caratteristica crosta superficiale accanto alla parte magra e una cotenna di colore marrone accanto alla parte grassa. L'aspetto interno al taglio si presenta di colore rosso con parti in bianco-rosato privo di infiltrazioni e cavità. Si presenta con odore e sapore tipico di stagionato-affumicato, con moderata percezione salina-aromatica e assenza di gusti rancidi, nonché consistenza non molle e non fibrosa alla masticazione.

2. I parametri chimici sul prodotto finito sono determinati prendendo una fetta dello spessore di circa 1-1,5 cm a metà baffa come indicato in allegato:

a) sale: massimo 6,0%;

b) proteine: pari o superiori al 20%;

c) rapporto grasso/proteine: pari o inferiore a 1,7.

Art. 41.

Presentazione

1. È consentito commercializzare lo speck sfuso o confezionato sottovuoto o in atmosfera protettiva, intero, in tranci, affettato o comunque porzionato in altre forme (a titolo esemplificativo, cubettato, «a fiammifero»).

Art. 42.

Altri tagli

1. La denominazione «speck» con l'aggiunta degli specifici tagli può essere utilizzata per i seguenti tagli del suino opportunamente salati, affumicati e stagionati che hanno, se non diversamente specificato, un peso finito variabile da 1 kg a 5 kg:

a) per la mezzena: «speck di mezzena», «Seitenspeck» oppure «Mezetspeck» con un peso finito variabile da 8 kg a 30 kg;

b) per la pancetta: «speck di pancetta», «Bauchspeck» oppure «Brettspeck»;

c) per il carré: «speck di carré» oppure «Karreespeck»;

d) per la coppa «speck di coppa» oppure «Schopfsspeck»;

e) per la spalla: «speck di spalla» oppure «Schulterspeck»;

f) per la fesa/sottofesa/lo scamone e la noce: «speck di fesa», «speck di sottofesa», «speck di scamone» e «speck di noce» oppure «Minispeck» e «Kaiserteilspeck» e «Kaiserspeck».

2. I prodotti stagionati di cui al comma 1 presentano le seguenti proprietà al taglio:

a) colore rosso della parte magra con presenza di crosta superficiale e di parti grasse di colore bianco-rosato;

b) odore tipico di stagionato, spezie e affumicato;

c) sapore tipico di stagionato, speziato e affumicato, con moderata percezione salina e assenza di gusti rancidi;

d) consistenza compatta ma non fibrosa alla masticazione.

Art. 43.

Vendita

1. Lo speck, anche confezionato, deve essere mantenuto ad una temperatura idonea a garantirne la salubrità igienico-sanitaria, sotto la responsabilità dell'operatore del settore alimentare, che ne deve fornire precisa indicazione.

Art. 44.

Divieti

1. È vietato l'impiego di cosce di scrofa e di carni pallide, soffici e ricche di essudato (PSE) e scure, dure e disidratate (DFD).

Capo VII

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 45.

Ingredienti con funzione conservante

1. L'utilizzo nei prodotti a base di carne, di ingredienti che apportano nitrati, nitriti o entrambi si configura come aggiunta di conservanti.



2. Ad eccezione del sale, non è possibile vantare l'assenza di conservanti in presenza di ingredienti con funzione conservante, anche nel caso in cui non si utilizzino nitriti (E249 e E250) e nitrati (E251 e E252).

Art. 46.

Controlli

1. Le modalità dei controlli a carico delle imprese interessate sono indicate dall'Allegato A che è parte integrante del presente decreto.

Art. 47.

Sanzioni

1. L'uso delle denominazioni di vendita, in difformità dalle disposizioni del presente decreto, è punita con la sanzione amministrativa di cui all'art. 4, comma 67 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Art. 48.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Agli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

Art. 49.

Mutuo riconoscimento

1. Ferma restando l'applicazione della normativa comunitaria vigente, le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti alimentari legalmente fabbricati e commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, né ai prodotti legalmente fabbricati in uno Stato dell'EFTA, parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

2. È fatta comunque salva la facoltà di adottare una decisione ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 515/2019 se le autorità competenti possono provare, applicando le procedure stabilite nel suddetto regolamento, che un prodotto specifico legalmente fabbricato in uno Stato dell'EFTA, parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), non garantisce un livello di protezione equivalente a quello richiesto dalla presente normativa.

Art. 50.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto, ad eccezione dei capi V e VI, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. I capi V e VI entrano in vigore dodici mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. I prodotti immessi sul mercato o etichettati prima dell'entrata in vigore del presente decreto e che non ne soddisfano i requisiti possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

Art. 51.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i seguenti provvedimenti ministeriali:

a) decreto 21 settembre 2005 del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali;

b) decreto 26 maggio 2016 del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle politiche agricole e forestali.

Roma, 8 agosto 2025

*Il Ministro delle imprese e
del made in Italy*
URSO

*Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e
delle foreste*
LOLLOBRIGIDA

ALLEGATO A
(di cui all'art. 46)

Controlli

I controlli ufficiali finalizzati alla verifica del corretto utilizzo delle denominazioni di vendita sono effettuati presso l'impianto di produzione e/o di confezionamento del prodotto.

Con riferimento alle caratteristiche e modalità di prelievo del campione da analizzare, le analisi vengono eseguite, con metodi accreditati, sui campioni preparati secondo le modalità riportate di seguito per ciascun prodotto. I campioni ottenuti devono essere confezionati sottovuoto e conservati in refrigerazione fino all'analisi.

Piani di campionamento

L'azienda esegue in regime di autocontrollo i prelievi e le determinazioni necessarie per il controllo periodico della propria produzione.

I controlli finalizzati alla verifica dei limiti chimico-analitici imposti nei disciplinari di produzione di:

- prosciutto cotto, prosciutto cotto scelto, prosciutto cotto di alta qualità

- prosciutto crudo stagionato

- salame

- culatello

- bresaola

- speck

sono effettuati prelevando per ciascuno dei prodotti summenzionati, da uno dei lotti di produzione annua, almeno sei campioni per produzioni inferiori a 100.000 pezzi, otto campioni per produzioni comprese tra 100.000 e 200.000 e 10 per produzioni superiori a 200.000 pezzi.

Per ciascun parametro, la media delle determinazioni chimico-analitiche eseguite su tutti i campioni prelevati deve essere conforme ai limiti imposti dal presente provvedimento.



Prosciutto cotto, prosciutto cotto scelto, prosciutto cotto di alta qualità.

Sul prodotto intero si individua la linea mediana dell'asse più corto; quindi, spostandosi 1 cm a destra ed 1 cm a sinistra di detta linea, si procede al taglio di una fetta dello spessore di due centimetri.

Sul campione ottenuto, dopo completa eliminazione della cotenna e del grasso di copertura, triturazione ed omogeneizzazione, sono effettuate le analisi previste dai disciplinari di produzione.

Per prodotti quali tranci ed affettati, l'analisi deve essere effettuata sull'intero contenuto della confezione o delle confezioni in modo tale che il campione da sottoporre ad analisi previa eliminazione della cotenna e del grasso di copertura, laddove necessario, non sia inferiore a 300 g.

Prosciutto crudo stagionato.

La porzione da analizzare è prelevata asportando dal centro del muscolo bicipite femorale (sezione mediana) una porzione pari a circa 100 g di muscolo. Le determinazioni sono quelle previste dal presente provvedimento e vanno eseguite sul campione preliminarmente tritato e omogeneizzato. Ciò vale anche per il prodotto confezionato, porzionato e/o affettato. I controlli sono eseguiti su prosciutti di età compresa tra i sette ed i nove mesi.

Salame.

La misura del pH viene eseguita mediante infissione dell'elettrodo nel centro geometrico del salame; la misura è registrata a lettura costante. Per prodotti quali tranci ed affettati l'analisi deve essere effettuata sull'intero contenuto della confezione o delle confezioni, in modo tale che il campione da sottoporre ad analisi non sia inferiore a 100 g.

Culatello.

La porzione da analizzare è ottenuta prelevando dal culatello una sezione centrale di almeno 300 g; la sezione deve essere privata del budello.

Le determinazioni sono quelle previste dal presente provvedimento e vanno eseguite sul campione preliminarmente tritato.

Per il prodotto affettato l'analisi è effettuata sull'intero contenuto della confezione o delle confezioni, in modo tale che il campione da sottoporre all'esame non sia inferiore a 300 g.

I controlli sono eseguiti su culatelli di almeno nove mesi di età.

Bresaola.

La porzione da analizzare è ottenuta prelevando dal pezzo intero di Bresaola o dal trancio una sezione centrale di almeno 100 g.

La sezione deve essere privata dell'eventuale involucri esterno.

Per il prodotto affettato l'analisi è effettuata sull'intero contenuto della confezione o delle confezioni in modo tale che il campione da sottoporre all'esame non sia inferiore a 100 gr.

Il campione deve essere confezionato sottovuoto e conservato a temperatura di refrigerazione fino all'analisi.

Le determinazioni sono quelle previste all'art. 32, comma 3 del presente decreto e vanno eseguite sul campione preliminarmente tritato.

Speck.

La porzione da analizzare è prelevata tagliando a metà in senso trasversale la bafra di speck, assicurando la presenza in sezione dei medesimi muscoli per lo speck «scudetto» e per lo speck «quadrato».

Su una delle metà prelevare per la determinazione dei parametri chimici le fette dallo spessore di circa 1/1,5 cm a metà speck con taglio in senso orizzontale.

25A04704

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 2 luglio 2025.

Disposizioni urgenti per l'attuazione dei processi di ricostruzione pubblica e privata dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023. (Ordinanza n. 1).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016.

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Viste le seguenti deliberazioni del Consiglio dei ministri:

(i) 6 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 2023;

(ii) 11 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2023;

(iii) 31 maggio 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 2023;

(iv) 20 marzo 2024, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2024;

Visto l'articolo 36, comma 2-ter, del decreto-legge 29 aprile 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, il quale ha previsto che «Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, sulla base delle procedure e dei criteri di quantificazione dei danni di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, provvede alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate per effetto degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della Regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, ri-



spettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2023, e 6 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 2023, i cui effetti sono stati estesi dalla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 maggio 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 2023. La ricognizione di cui al precedente periodo è sottoposta al Governo mediante una relazione trasmessa al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto, in particolare, l'articolo 1, commi 677, 678 e 678-bis, della richiamata legge n. 207 del 2024, nel testo risultante dalle modifiche e integrazioni apportate dall'articolo 21-bis (rubricato «Misure urgenti per l'attuazione dei processi di ricostruzione dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dai terremoti del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 da parte del Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21») del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, secondo cui:

«677. Al fine di avviare i processi di ricostruzione pubblica a seguito degli eventi sismici che hanno colpito i territori della Regione Marche compresi nei Comuni di Ancona, Fano e Pesaro il 9 novembre 2022 e i territori della Regione Umbria compresi nei Comuni di Umbertide, Perugia e Gubbio il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2023, e 6 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 2023, è autorizzata la spesa nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 7 milioni di euro per l'anno 2026 per le attività di progettazione, a seguito degli esiti della ricognizione dei fabbisogni di cui all'articolo 36, comma 2-ter, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, provvede alle attività di progettazione di cui al primo periodo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite alla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 7 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

678. Al finanziamento degli interventi di ricostruzione pubblica e privata in relazione agli eventi sismici di cui al comma 677 e delle esigenze connesse alla stessa si provvede ai sensi e con le modalità di cui ai commi da 644 a 646. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, provvede agli interventi necessari a tali fini, nell'osservanza delle procedure, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente e nell'ambito dei mezzi e nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 1, commi 5 e 7, 2, 3, 4, da 5 a 18, da 30 a 36, 50 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, all'articolo 11, commi da 1 a 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, all'articolo 1-sexies, commi da 1 a 5, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, e all'articolo 20-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. Al fine di assicurare l'immediato avvio degli interventi di ricostruzione di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 60 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal terzo periodo del presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025 e a 60 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

678-bis. Le disposizioni dei commi 677 e 678 possono applicarsi, altresì, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati situati in comuni delle Regioni Marche e Umbria diversi da quelli indicati al comma 677, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni verificatisi e gli eventi sismici occorsi il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023, comprovato da apposita perizia asseverata.»;


Visto, altresì, l'articolo 1, commi 644, 645, 646, 653 e 673, della legge n. 207 del 2024;

Visto l'articolo 1-sexies, commi da 1 a 5, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'articolo 11, commi da 1 a 3, del richiamato decreto-legge n. 76 del 2020;

Visto l'articolo 20-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;



Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il quale ha apportato numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici vigente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;

Visto e considerato il decreto n. 1 del 28 aprile 2025, a mezzo del quale il Commissario straordinario ha dettato le prime Linee guida contenenti indirizzi e criteri per l'avvio dei processi di ricostruzione pubblica e privata a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della Regione Umbria il 9 marzo 2023;

Ritenuto, in ragione del richiamato quadro normativo completato dalla legge n. 69 del 2025, di dover procedere con urgenza a fissare le disposizioni necessarie all'avvio e successiva implementazione dei processi di ricostruzione pubblica e privata dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti rispettivamente dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023;

Considerato che - come evidenziato altresì dagli atti parlamentari dei disegni di legge C-2308 e S-1468 di conversione del decreto-legge n. 25 del 2025 - il testo dell'articolo 1, comma 677, della legge n. 207 del 2024, modificato dall'articolo 21-bis del richiamato decreto-legge n. 25 del 2025, ha chiarito che i territori oggetto degli interventi di ricostruzione sono quelli ricompresi nei Comuni di Ancona, Fano, Pesaro, Umbertide, Perugia e Gubbio;

Considerato, altresì, che il medesimo articolo 21-bis del decreto-legge n. 25 del 2025 ha introdotto un nuovo comma 678-bis all'articolo 1 della legge n. 207 del 2024, il quale - in aderenza a quanto già previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 per gli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016 - ha fissato le condizioni affinché possano essere oggetto di interventi di ricostruzione anche immobili situati in territori di Comuni diversi da quelli di Ancona, Fano, Pesaro, Umbertide, Perugia e Gubbio;

Viste e considerate le seguenti ordinanze, ex articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, in materia di ricostruzione privata emanate a seguito degli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016:

a. n. 130 del 15 dicembre 2022, recante «Approvazione del testo unico della ricostruzione privata»;

b. n. 5 del 28 novembre 2016, recante «Delocalizzazione immediata e temporanea di stalle, fienili e depositi danneggiati dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 e dichiarati inagibili»;

c. n. 9 del 14 dicembre 2016, recante «Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016»;

d. n. 21 del 28 aprile 2017, recante «Assegnazione di contributi per spese di traslochi e depositi temporanei di mobili di abitazioni dichiarate totalmente inagibili nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e modifiche all'articolo 4, comma 1, dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017»;

e. n. 51 del 28 marzo 2018 «Attuazione dell'articolo 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e s.m.i. Interventi di ricostruzione su edifici pubblici e privati già interessati da precedenti eventi sismici»;

f. n. 108 del 10 ottobre 2020, recante «Disciplina dei compensi dei professionisti in attuazione dell'art. 34 comma 5 del decreto-legge n. 189/2016, come modificato dall'art. 57 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, e ulteriori disposizioni»;

Viste tutte le ulteriori ordinanze, ex articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, in materia di ricostruzione privata che hanno richiamato, modificato o integrato le menzionante ordinanze;

Viste e considerate le seguenti ordinanze, ex articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, in materia di ricostruzione pubblica emanate a seguito degli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016:

a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

b. ex art. 11, comma 2, decreto-legge n. 76 del 2020, n. 49 del 26 luglio 2023, recante «Disposizioni urgenti per la semplificazione degli interventi in attuazione delle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023»;

c. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

d. n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

e. n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di *Building Information Modeling* - BIM»;

f. n. 223 del 31 gennaio 2025, recante «Nuova disciplina delle modalità e dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi tecnici di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (come modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209), e di costituzione di



un fondo a cui destinare esclusivamente le risorse di cui all'articolo 45, comma 5, del d.lgs. n. 36 del 2023. Abrogazione dell'ordinanza n. 178 del 18 aprile 2024»;

g. n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;

Viste tutte le ulteriori ordinanze, *ex* articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, in materia di ricostruzione pubblica che hanno richiamato, modificato o integrato le menzionante ordinanze;

Visto il nuovo accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica *post*-sisma Italia centrale (accordo di alta sorveglianza) sottoscritto con l'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge n. 189 del 2016 e datato 21 luglio 2023;

Considerato che il legislatore (con l'articolo 1, commi 677, 678 e 678-*bis*, della legge n. 207 del 2024, come modificato dall'articolo 21-*bis* del decreto-legge n. 25 del 2025) prevedendo la competenza del Commissario straordinario alla gestione dei processi di ricostruzione dei territori ivi indicati ha esteso l'applicazione delle medesime disposizioni - derogatorie e non - che già oggi disciplinano l'attività del Commissario straordinario in ordine alla ricostruzione pubblica e privata dei territori del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016;

Considerato che, in ragione dell'esperienza maturata nella gestione della ricostruzione pubblica e privata delle aree terremotate a seguito degli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016, appare conforme, non solo all'opzione normativa scelta dal legislatore primario, ma anche ai principi di efficienza, efficacia, uniformità e risultato dell'azione amministrativa estendere anche i territori di cui alla presente ordinanza le disposizioni straordinarie - per quanto compatibili - già oggetto di applicazione da parte del Commissario straordinario per il cratere dei terremoti del 2016/2017 di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Ritenuto, pertanto, quanto alla ricostruzione privata, di estendere ai processi di ricostruzione privata dei territori di cui all'articolo 1, commi da 677 a 678-*bis*, della legge n. 207 del 2024 l'applicabilità delle disposizioni, ove compatibili, del Testo unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza n. 130 del 2022 e successive modifiche e integrazioni, nonché le ordinanze n. 5 del 2016, n. 9 del 2016, n. 21 del 2017, n. 51 del 2018 e n. 108 del 2020 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto di confermare le modalità stabilite nel decreto del Commissario straordinario n. 1 del 2025, recante le prime Linee guida per l'avvio dei processi di ricostruzione dei due terremoti del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023, stabilendo che - per gli interventi di ricostruzione privata - i soggetti interessati possono presentare manifestazione di volontà all'USR territorialmente competente attraverso la piattaforma Ge.Di.Si., secondo lo schema allegato al menzionato decreto, in riferimento ad immobili distrutti o danneggiati da tali eventi sismici e che siano in possesso di apposita scheda Aedes con esito B, C ed E;

Ritenuto, altresì, di fissare come nuovo termine per le manifestazioni di volontà al 31 ottobre 2025;

Ritenuto ulteriormente che, allo scopo di velocizzare i processi di ricostruzione e la futura concessione dei contributi, è opportuno prevedere - entro il 31 dicembre 2025 - che:

(a) i soggetti interessati possono domandare all'USR territorialmente competente una valutazione preventiva all'istanza di contributo in ordine alla definizione del livello operativo;

(b) nel caso di edifici interessati da ordinanze di inagibilità emesse sulla base di schede Aedes con esito B o C, in relazione ai quali il professionista incaricato dai soggetti interessati ritenga di poter documentare un livello di danneggiamento difforme e più grave, come definito dalla Tabella 1 degli Allegati 4 e 5 al TURP, deve essere chiesta all'USR la determinazione preventiva del livello operativo contestualmente alla verifica dello stato di danno ai fini dell'autorizzazione alla progettazione dell'intervento di miglioramento sismico o adeguamento sismico/demolizione e ricostruzione; l'USR, nel rilasciare l'autorizzazione alla progettazione dell'intervento di miglioramento o adeguamento sismico/demolizione e ricostruzione, indica anche il livello operativo derivante dall'esito dell'istruttoria e dall'ultima conforme dimostrazione del danno asseverata dal professionista;

Visti, in particolare, gli articoli 14, 43, 50, 62, 63 e l'Allegato II.4 del decreto legislativo n. 36 del 2023, nonché l'articolo 48 del decreto-legge n. 77 del 2021;

Ritenuto, per quel che concerne la ricostruzione pubblica dei territori di cui all'articolo 1, commi da 677 a 678-*bis*, della legge n. 207 del 2024, in aderenza a quanto previsto per i processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016:


a. di estendere l'applicabilità, ove compatibili, delle disposizioni di cui alle ordinanze, *ex* art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, n. 227 del 2025, n. 223 del 2025, n. 214 del 2025, n. 145 del 2023 e n. 51 del 2018 e successive modifiche e integrazioni;

b. in deroga all'articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e fermo il principio di rotazione, di prevedere la possibilità di affidamento diretto dei servizi di ingegneria e architettura e dell'attività di progettazione fino alla soglia di 215.000 euro di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023;

c. in deroga all'articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e fermo il principio di rotazione, di prevedere la possibilità di affidamento diretto dei contratti di lavori sino all'importo massimo di 400.000 euro;

d. sino al 31 dicembre 2025, in deroga agli articoli 62 e 63, e all'Allegato II.4 del decreto legislativo n. 36 del 2023, di sospendere l'obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici;

e. sino al 31 dicembre 2025, in deroga agli articoli 62 e 63, e all'Allegato II.4 del decreto legislativo n. 36 del 2023, di sospendere integralmente l'obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti per i soli Uffici speciali per la ricostruzione delle Marche e dell'Umbria, sia per la



fase relativa alla progettazione tecnico-amministrativa e all'affidamento, sia per la fase relativa all'esecuzione dei contratti pubblici;

f. sino al 31 dicembre 2025, in deroga all'articolo 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e all'articolo 48, comma 6, del decreto-legge n. 77 del 2021, di sospendere l'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per un importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo, restando ferma la facoltà dei soggetti attuatori di applicare le disposizioni oggetto di deroga, anche solo con riferimento a singole procedure di affidamento di specifici contratti pubblici;

g. di estendere l'applicabilità del nuovo accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica *post-sisma* Italia centrale (accordo di alta sorveglianza) sottoscritto con l'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge n. 189 del 2016 e datato 21 luglio 2023;

Ritenuto di fissare al 31 dicembre 2025 il termine per la trasmissione all'Ufficio speciale per la ricostruzione competente per territorio da parte dei soggetti interessati i documenti di indirizzo alla progettazione (DIP) di cui all'articolo 41 e all'Allegato I.7 del decreto legislativo n. 36 del 2023, o superiore livello di progettazione degli interventi di ricostruzione pubblica di cui si richiede il finanziamento ai sensi dell'articolo 1, commi 677 e 678, della legge n. 207 del 2024;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di avviare il più rapidamente possibile i processi di ricostruzione pubblica e privata dei territori di Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 677 e seguenti, della legge n. 207 del 2024, il tutto nell'ottica dei principi di efficacia, efficienza e risultato dell'azione amministrativa, per cui occorre perseguire la massima tempestività nella ricostruzione o riparazione delle opere pubbliche e degli immobili privati necessari alla ripresa dei territori, dell'economia e delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2022 e 2023;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 2 luglio 2025 con i Presidenti delle Regioni Marche ed Umbria, con nota prot. CGRTS-0025734-A-02/07/2025;

Dispone:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. La presente ordinanza si applica ai processi di ricostruzione pubblica e privata di edifici, strutture, infrastrutture, opere e immobili comunque denominati siti nei territori dei Comuni di Ancona, Fano e Pesaro, nonché nei territori dei Comuni di Umbertide, Perugia e Gubbio, distrutti o danneggiati a seguito degli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 677 e 678, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

2. La presente ordinanza si applica, altresì, agli immobili siti in comuni diversi da quelli indicati al precedente comma 1 e distrutti o danneggiati dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 678-*bis*, della legge n. 207 del 2024.

Art. 2.

Ricostruzione privata

1. Ai processi di ricostruzione privata si applicano, ove compatibili, le disposizioni contenute nelle seguenti ordinanze, emanate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, e successive modifiche e integrazioni:

a. n. 130 del 15 dicembre 2022, recante «Approvazione del testo unico della ricostruzione privata»;


b. n. 5 del 28 novembre 2016, recante «Delocalizzazione immediata e temporanea di stalle, fienili e depositi danneggiati dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 e dichiarati inagibili»;

c. n. 9 del 14 dicembre 2016, recante «Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016»;

d. n. 21 del 28 aprile 2017, recante «Assegnazione di contributi per spese di traslochi e depositi temporanei di mobili di abitazioni dichiarate totalmente inagibili nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e modifiche all'articolo 4, comma 1, dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017»;

e. n. 51 del 28 marzo 2018 «Attuazione dell'articolo 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e s.m.i. Interventi di ricostruzione su edifici pubblici e privati già interessati da precedenti eventi sismici»;

f. n. 108 del 10 ottobre 2020, recante «Disciplina dei compensi dei professionisti in attuazione dell'art. 34 comma 5 del decreto-legge n. 189/2016, come modificato dall'art. 57 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, e ulteriori disposizioni».



2. Salvo che non sia diversamente previsto, le modifiche e integrazioni che dovessero essere apportate alle ordinanze elencate al precedente comma 1, si applicheranno automaticamente anche ai processi di ricostruzione privata di cui alla presente ordinanza.

3. Per gli interventi di ricostruzione privata, i soggetti interessati possono presentare manifestazione di volontà secondo lo schema allegato al decreto del Commissario straordinario n. 1 del 28 aprile 2025 (recante «Linee guida contenenti primi indirizzi e criteri per l'avvio dei processi di ricostruzione pubblica e privata a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della Regione Umbria il 9 marzo 2023»), in riferimento ad immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 della presente ordinanza, in possesso di apposita scheda Aedes con esito B, C ed E. La manifestazione di volontà di cui al presente comma, è presentata all'Ufficio speciale per la ricostruzione competente per territorio attraverso la piattaforma Ge.Di.Si. entro il 31 ottobre 2025.

4. Entro il 31 dicembre 2025, i soggetti interessati possono domandare all'Ufficio speciale per la ricostruzione competente per territorio una valutazione preventiva all'istanza di contributo in ordine alla definizione del livello operativo.

5. Entro il medesimo termine di cui al comma 4, nel caso di edifici interessati da ordinanze di inagibilità emesse sulla base di schede Aedes con esito B o C, in relazione ai quali il professionista incaricato dai soggetti interessati ritenga di poter documentare un livello di danneggiamento di forme e più grave, come definito dalla Tabella 1 degli Allegati 4 e 5 al Testo unico della ricostruzione privata (ordinanza n. 130 del 2022 e successive modificazioni ed integrazioni), deve essere chiesta all'Ufficio speciale per la ricostruzione la determinazione preventiva del livello operativo contestualmente alla verifica dello stato di danno ai fini dell'autorizzazione alla progettazione dell'intervento di miglioramento sismico o adeguamento sismico/demolizione e ricostruzione. L'Ufficio speciale per la ricostruzione, nel rilasciare l'autorizzazione alla progettazione dell'intervento di miglioramento o adeguamento sismico/demolizione e ricostruzione, indica anche il livello operativo derivante dall'esito dell'istruttoria e dall'ultima conforme dimostrazione del danno asseverata dal professionista.

Art. 3.

Ricostruzione pubblica

1. Ai processi di ricostruzione pubblica si applicano, ove compatibili, le disposizioni contenute nelle seguenti ordinanze, emanate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, e successive modifiche e integrazioni:

a. n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;

b. n. 223 del 31 gennaio 2025, recante «Nuova disciplina delle modalità e dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi tecnici di cui

all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (come modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209), e di costituzione di un fondo a cui destinare esclusivamente le risorse di cui all'articolo 45, comma 5, del d.lgs. n. 36 del 2023. Abrogazione dell'ordinanza n. 178 del 18 aprile 2024»;

c. n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di *Building Information Modeling - BIM*»;

d. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».

2. Salvo che non sia diversamente previsto, le modifiche e integrazioni che dovessero essere apportate alle ordinanze elencate al precedente comma 1, si applicheranno automaticamente anche ai processi di ricostruzione pubblica di cui alla presente ordinanza.

3. Agli interventi di ricostruzione pubblica di cui alla presente ordinanza trova applicazione il nuovo Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma Italia centrale (accordo di alta sorveglianza) sottoscritto con l'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge n. 189 del 2016 e datato 21 luglio 2023.

4. In deroga all'articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nell'ambito dei processi di ricostruzione di cui alla presente ordinanza:

a. è consentito l'affidamento diretto dei contratti relativi a servizi di ingegneria e architettura o all'attività di progettazione fino alla soglia di 215.000 euro di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023, ferma l'applicazione del principio di rotazione;


b. è consentito affidamento diretto dei contratti di lavori sino all'importo massimo di 400.000 euro, ferma l'applicazione del principio di rotazione.

5. Sino al 31 dicembre 2025, nell'ambito dei processi di ricostruzione di cui alla presente ordinanza, in deroga agli articoli 62 e 63, e all'Allegato II.4 del decreto legislativo n. 36 del 2023:

a. è sospeso l'obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici;

b. è sospeso l'obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti per i soli Uffici speciali per la ricostruzione delle Marche e dell'Umbria, sia per la fase relativa alla progettazione tecnico-amministrativa e all'affidamento, sia per la fase relativa all'esecuzione dei contratti pubblici.

6. Sino al 31 dicembre 2025, nell'ambito dei processi di ricostruzione di cui alla presente ordinanza, in deroga all'articolo 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e all'articolo 48, comma 6, del decreto-legge n. 77 del 2021, è sospeso l'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per un importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), e com-



ma 2, lettera *a*), del medesimo decreto legislativo. Resta ferma la facoltà dei soggetti attuatori di applicare le disposizioni oggetto di deroga, anche solo con riferimento a singole procedure di affidamento di specifici contratti pubblici;

7. Entro il 31 dicembre 2025, i soggetti interessati trasmettono all'Ufficio speciale per la ricostruzione competente per territorio i documenti di indirizzo alla progettazione (DIP) di cui all'articolo 41 e all'Allegato I.7 del decreto legislativo n. 36 del 2023, o l'eventuale superiore livello di progettazione già predisposto, relativi agli interventi di ricostruzione pubblica di cui si richiede il finanziamento ai sensi dell'articolo 1, commi 677 e 678, della legge n. 207 del 2024. Tra gli interventi di cui al presente comma rientrano tutti quelli su immobili, edifici, strutture, infrastrutture ed opere pubbliche, le chiese e gli altri edifici di culto civilmente riconosciuti di interesse storico-artistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo e utilizzati per le esigenze di culto, nonché tutti gli altri immobili equiparati ai sensi del decreto-legge n. 189 del 2016, che siano stati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023.

8. Con successive ordinanze e secondo criteri di urgenza, indifferibilità e priorità per il funzionamento delle infrastrutture e dei servizi pubblici, il Commissario straordinario individuerà gli interventi di ricostruzione pubblica da finanziare nei limiti di spesa fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 207 del 2024.

9. Gli affidamenti dei contratti pubblici inerenti agli interventi di ricostruzione pubblica di cui alla presente ordinanza sono effettuati mediante l'utilizzo degli atti e delle procedure tipo approvati dal Commissario straordinario e previamente condivisi con l'Autorità nazionale anticorruzione.

Art. 4.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016 e dell'articolo 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario www.sisma2016.gov.it

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 2 luglio 2025

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2025

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2201

25A04734

ORDINANZA 2 luglio 2025.

Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di *Building Information Modeling - BIM* nell'ambito di progetti e interventi finanziati con il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. (Ordinanza n. 116).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;


Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Visto l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*novies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;



Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» (regolamento *de minimis*);

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER);

Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Vista la decisione C (2022)1545 *final* del 18 marzo 2022 relativa alla modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 - Italia);

Vista la comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale è stato adottato il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la comunicazione della Commissione europea C (2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, con la quale è stato adottato il «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina»;

Visti e considerati gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2021/C 153/01 del 29 aprile 2021;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato il 30 aprile 2021 ed approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 (c.d. *PNC*), e:

in particolare, l'art. 1, ai sensi del quale è approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato a integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR;

e, ancor più nello specifico, il comma 2, lettera *b*), del richiamato art. 1 che assegna i fondi per gli anni dal 2021 al 2026 per attuare interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, a carico delle risorse del Piano complementare al PNRR, individuando quali soggetti attuatori la Struttura tecnica di missione per il sisma dell'Aquila del 2009 e il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popola-

zione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», e in particolare:

(i) l'art. 14, rubricato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare» e, segnatamente, i commi 1 e 1-*ter*, alla stregua dei quali:


«1. Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente decreto, incluse quelle relative al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti nonché al meccanismo di superamento del dissenso e ai poteri sostitutivi, si applicano anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del presente decreto agli interventi di cui al citato art. 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, cofinanziati dal PNRR.»;

«1-*ter*. Con riferimento agli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b*), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, limitatamente alle aree del terremoto del 2016 nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, il commissario ad acta di cui all'art. 12, comma 1, ove nominato, viene individuato nel Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.»;

(ii) l'art. 14-*bis*, rubricato «*Governance* degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016», secondo cui:

«1. Al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'art. 1, comma 2, lettera *b*), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, la cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è integrata dal Capo del Dipartimento "Casa Italia" istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dal coordinatore della Struttura tecnica di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, nonché dal sindaco dell'Aquila e dal coordinatore dei sindaci del cratere del sisma del 2009.

2. In coerenza con il cronoprogramma finanziario e procedurale di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge



1° luglio 2021, n. 101, entro il 30 settembre 2021, la cabina di coordinamento individua i programmi unitari di intervento nei territori di cui al comma 1, articolati con riferimento agli eventi sismici del 2009 e del 2016, per la cui attuazione secondo i tempi previsti nel citato cronoprogramma sono adottati, d'intesa con la Struttura tecnica di missione di cui al medesimo comma 1, i provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021 si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi», e, in particolare, l'art. 17 rubricato «Interventi del Fondo complementare al PNRR riservati alle Aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016»;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Visti, in particolare:

(i) l'art. 1, comma 3, ultimo periodo, ai sensi del quale «È, in ogni caso, esclusa la possibilità di disporre il definanziamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 59 del 2021»;

(ii) l'art. 1, comma 6, lettera b), che ha previsto le autorizzazioni di spesa per gli anni 2027 e 2028 ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 59 del 2021;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2024, n.16, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, recante «Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 ed efficace a decorrere dal 1° luglio 2023;

Vista l'ordinanza n. 96 PNC del 27 giugno 2024, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti nell'ambito di progetti e interventi finanziati con il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR»;

Visto, in particolare, l'art. 1 (rubricato «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti nell'ambito di progetti e interventi finanziati nell'ambito del PNC per i territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016»), ai sensi del quale:

1. Sino alla data del 31 dicembre 2024, in deroga agli articoli 62, 63 e 174, comma 5, e all'Allegato II.4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché a ogni altra disposizione normativa che preveda un obbligo di qualificazione per l'effettuazione di procedure di affidamento di contratti pubblici nell'ambito di progetti e interventi finanziati con il Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR per i territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, qualsiasi stazione appaltante, ente concedente o centrale di committenza può effettuare qualsiasi procedura di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta;

2. Per quanto concerne i rapporti instaurati prima della approvazione della presente ordinanza, l'art. 2 dell'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, come modificato dall'art. 1 dell'ordinanza n. 162 del 20 dicembre 2023, si interpreta nel senso che il relativo regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti è applicabile anche agli interventi e progetti finanziati con il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR per i territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016;


3. Nell'ambito dei progetti e degli interventi e progetti finanziati con il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR per i territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, i soggetti e i partner privati che (sulla base della normativa vigente, di ordinanze o provvedimenti del Commissario straordinario o della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, ovvero in virtù di partenariati pubblico-privati o altre tipologie di accordi con le pubbliche amministrazioni) sono tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 o al decreto legislativo n. 50 del 2016 (ove applicabile *ratione temporis*), possono procedervi anche a prescindere dal possesso della qualificazione prevista dagli articoli 62 e 63 e dall'Allegato II.4 del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023»;

Considerato che il suddetto termine è stato prorogato al 30 giugno 2025 dall'art. 1 dell'ordinanza n. 107-PNC del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio della qualificazione delle stazioni appaltanti nell'ambito di progetti e interventi finanziati con il PNC di cui all'ordinanza n. 96-PNC del 27 giugno 2024, e disposizioni in materia di *Building Information Modeling* - BIM»;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il quale ha apportato numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici vigente con decorrenza dal 31 dicembre 2024;

Viste in particolare, le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 209 del 2024, agli articoli 62 e 63 e all'Allegato II.4 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Considerato che il regime transitorio introdotto dal Commissario straordinario per la deroga al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti termina il 30 giugno 2025;



Considerato che il nuovo testo dell'art. 8 (rubricato «Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per l'esecuzione») dell'Allegato II.4 del decreto legislativo n. 36 del 2023 stabilisce che:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali sono qualificate anche per l'esecuzione rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali per i corrispondenti livelli di qualifica.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, la possibilità per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e per l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali di eseguire il contratto per i livelli superiori a quelli di qualifica è valutata sulla base del soddisfacimento dei seguenti requisiti, come definiti per i diversi livelli di qualificazione nella Tabella C-bis, per l'esecuzione di lavori, e nella Tabella C-ter, per l'esecuzione di servizi e forniture:

a) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori;

b) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC;

c) partecipazione al sistema di formazione e aggiornamento del personale.

3. Le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali possono, fino al 31 dicembre 2024, eseguire i contratti se sono iscritte all'AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP.

4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, la possibilità per le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali di eseguire contratti al di sopra delle soglie di cui all'art. 62, comma 1, del codice è subordinata al rispetto dei requisiti di cui al comma 3, nonché al soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 2, come definiti per i diversi livelli di qualificazione nella Tabella C-bis, per l'esecuzione di lavori, e nella Tabella C-ter, per l'esecuzione di servizi e forniture.

5. Resta ferma la possibilità per le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi dell'art. 63, comma 2 di eseguire i contratti affidati ai sensi dell'art. 62, comma 6, lettere c) ed), nonché i contratti al di sotto delle soglie di qualificazione di cui all'art. 62, comma 1»;

Considerato che, al fine di non bloccare o comunque rallentare l'operatività degli Uffici speciali per la ricostruzione anche in ragione dell'elevato numero di interventi di cui sono competenti, si reputa opportuno prorogare il regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti con riferimento esclusivo a tali soggetti amministrativi, sino al 31 dicembre 2025 e comunque – salvo modifiche dello stato giuridico fattuale – sino a quando quest'ultimi non abbiano acquisito la qualificazione di cui agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Considerato che si reputa opportuno non prorogare ulteriormente il regime transitorio della qualificazione delle stazioni appaltanti nel suo complesso introdotto dal Commissario straordinario con le richiamate ordinanze;

Considerato, tuttavia, che il 1° gennaio 2025 l'obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti è stato definitivamente esteso anche alla fase di esecuzione dei contratti pubblici;

Considerato che, ai sensi dell'art. 62, comma 5, lettera g), del decreto legislativo n. 36 del 2023, «le stazioni appaltanti [...] qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori»;

Ritenuto che prevedere una subitanea concentrazione – a partire dal 30 giugno 2025 – della gestione dell'esecuzione degli interventi di ricostruzione pubblica nei soli soggetti pubblici qualificati rischierebbe di rallentare, se non addirittura di bloccare, le attività di implementazione dei suddetti progetti e interventi, con il rischio di non rispettare i cronoprogrammi delle singole misure previste dal PNC e dal PNRR, con conseguente potenziale perdita dei relativi finanziamenti;

Ritenute, pertanto, ancora sussistenti le ragioni di interesse pubblico alla base della decisione di rinviare – nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla normativa vigente – l'operatività nell'ambito di progetti e interventi finanziati con il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (con esclusivo riferimento alla fase di esecuzione contrattuale) previsto dal decreto legislativo n. 36 del 2023, come modificato dal decreto legislativo n. 209 del 2024;

Ritenuto congruo fissare tale termine al 31 dicembre 2025;

Considerato, dunque, che – nell'ambito di progetti e interventi finanziati con il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR – sino alla suddetta data, ogni stazione appaltante, centrale di committenza, ente concedente o soggetto attuatore comunque denominato può eseguire i contratti a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta;

Visti e considerati, altresì, l'art. 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023, come modificato dal decreto legislativo n. 209 del 2024; nonché l'art. 48 del decreto-legge n. 77 del 2021;

Visto l'art. 3 (rubricato «Disposizioni in materia di *Building Information Modeling* - BIM») della citata ordinanza n. 107 PNC del 2024, alla stregua del quale:

«1. Nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge, è sospeso l'obbligo, previsto dall'art. 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dall'art. 48, comma 6, del decreto-legge n. 77 del 2021, per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per un importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo.

2. La sospensione di cui al comma 1 opera sino al 30 giugno 2025»;

Ritenute ancora sussistenti le ragioni che avevano motivato la sospensione dell'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti, allo scopo di non



generare ritardi nel completamento nell'ambito dei progetti e degli interventi finanziati con il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, secondo quanto previsto anche dal principio informatore del risultato di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Ritenuto, pertanto, nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla normativa vigente, di prorogare il periodo di sospensione sino al 31 dicembre 2025, ferma restando la facoltà dei soggetti attuatori di applicare le disposizioni legislative che prevedono l'utilizzo degli strumenti di BIM;

Considerato che, agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, il Commissario straordinario provvede all'attuazione con i poteri di 8 ordinanza, anche in deroga, secondo quanto stabilito dal combinato disposto dell'art. 14-bis del decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'art. 2 del decreto-legge n. 189 del 2016;

Ritenuti sussistenti nel caso di specie tutti i requisiti e le condizioni di legge per l'esercizio dei poteri richiamati dall'art. 14-bis del decreto-legge n. 77 del 2021 e dall'art. 2 del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di consentire la programmazione delle modalità esecutive da parte dei soggetti pubblici e privati coinvolti, nonché l'immediato avvio dell'esecuzione dei progetti e degli interventi finanziati con il fondo PNC sisma e la loro successiva implementazione;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento integrata del 2 luglio 2025, da parte dei Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, con nota prot. CGRTS-0025734-A-02/07/2025 nonché da parte del Coordinatore della Struttura di Missione Sisma 2009, con nota prot. CGRTS-0025692-A-02/07/2025;

Dispone:

Art. 1.

Regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione nell'ambito di progetti e interventi finanziati con il PNC

1. Sino al 31 dicembre 2025, in deroga agli articoli 62 e 63, e dell'Allegato II.4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è sospeso l'obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

2. Sino al termine previsto al comma 1, ogni stazione appaltante, centrale di committenza, ente concedente o soggetto attuatore comunque denominato può eseguire i contratti pubblici nell'ambito di progetti e interventi finanziati con il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta.

3. Nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge, il regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 96-PNC del 27 giugno 2024, confermato dall'ordinanza n. 107-PNC del 23 dicembre 2024, è prorogato al 31 dicembre 2025, con esclusivo riferimento agli Uffici speciali per la ricostruzione.

Art. 2.

Proroga del regime transitorio in materia di Building Information Modeling - BIM

1. Nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge, il regime transitorio in materia di *Building Information Modeling - BIM* introdotto dall'art. 3 dell'ordinanza n. 107 PNC del 23 dicembre 2024 è prorogato al 31 dicembre 2025. Per l'effetto, al richiamato art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 107 PNC del 2024, le parole «sino al 30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2025».

2. Resta ferma la facoltà dei soggetti attuatori di applicare le disposizioni oggetto di deroga da parte dell'art. 3 dell'ordinanza n. 107 PNC del 2024, anche solo con riferimento a singole procedure di affidamento di specifici contratti pubblici.

Art. 3.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. L'ordinanza sarà altresì pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.


Roma, 2 luglio 2025

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2025

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1970

25A04745



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di quetiapina fumarato, «Akelya»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 299 del 7 agosto 2025

Codice pratica: MCA/2024/37.

Procedura europea n. NL/H/6044/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale AKELYA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Fulvio Testi, 330 - 20126 Milano (MI), Italia.

Confezione: «25 mg/ml sospensione orale» 1 flacone in HDPE da 50 ml con chiusura a prova di bambino e adattatore + 1 siringa per somministrazione orale da 5 ml + 1 siringa per somministrazione orale da 20 ml.

A.I.C. n. 052090014 (in base 10) IKPP4Y (in base 32).

Principio attivo: quetiapina fumarato.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Italfarmaco S.A. Calle San Rafael, 3, Polígono Industrial Alcobendas, 28108 Alcobendas, Madrid, Spagna.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'AgENZia europea dei medicinali.



Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP). Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di ottemperare a quanto previsto al punto 5, paragrafo «*Conditions to Marketing Authorisation pursuant to Article 21a, 22 or 22a of Directive 2001/83/EC*» del documento di fine procedura europeo (EoP) rilasciato dal RMS, o da altri documenti a cui lo stesso rimanda. Fatti salvi gli stampati, il contenuto e il formato delle condizioni sopra indicate – liberamente accessibili e consultabili sul sito istituzionale di «HMA (*Heads of Medicines Agencies*), MRI *Product Index*» – sono soggetti alla preventiva approvazione del competente ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista, con obbligo di distribuzione del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Qualora si riscontri che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti. Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo n. 219/2006. Quanto previsto al capoverso precedente non si applica nel caso in cui la misura addizionale di minimizzazione del rischio prevista all'EoP consista esclusivamente nell'introduzione di una scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa.

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 27/03/2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A04669**Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di netilmicina, «Arqueta».***Estratto determina AAM/PPA n. 521/2025 del 7 agosto 2025*

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: ARQUETA.

Confezioni:

A.I.C. n. 044566014 «0,3% collirio, soluzione» 1 flacone LDPE da 5 ml;

A.I.C. n. 044566026 «0,3% collirio, soluzione» 15 contenitori monodose LDPE da 0,3 ml;

A.I.C. n. 044566038 «0,3% collirio, soluzione» 20 contenitori monodose LDPE da 0,3 ml.

Titolare A.I.C.: Genetic S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via della Monica n. 26 - 84083 Castel San Giorgio (SA) - Italia - codice fiscale 03696500655.

Procedura: nazionale.

Codice pratica: FVRN/2021/76.

Con scadenza il 2 settembre 2022 è rinnovata con validità illimitata e con modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura per adeguamento alla lista dei termini *standard* della Farmacopea europea che ha comportato la modifica della descrizione delle confezioni come di seguito riportata:

da:

A.I.C. n. 044566014 «0,3% collirio, soluzione» 1 flacone LDPE da 5 ml;

A.I.C. n. 044566026 «0,3% collirio, soluzione» 15 contenitori monodose LDPE da 0,3 ml;

A.I.C. n. 044566038 «0,3% collirio, soluzione» 20 contenitori monodose LDPE da 0,3 ml;

a:

A.I.C. n. 044566014 «3 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml;

A.I.C. n. 044566026 «3 mg/ml collirio, soluzione in contenitore monodose» 15 contenitori monodose da 0,3 ml;

A.I.C. n. 044566038 «3 mg/ml collirio, soluzione in contenitore monodose» 20 contenitori monodose da 0,3 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Le modifiche relative agli stampati devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto mentre per il foglio illustrativo e l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A04685

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti di conferimento di onorificenze al valore e al merito civile, concesse nell'anno 2024

Si procede alla pubblicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di conferimento di onorificenze al valore e al merito civile e dei decreti ministeriali di concessione di attestati di pubblica benemeranza al valore e al merito civile, relativi all'anno 2024:

MEDAGLIE AL VALORE E AL MERITO CIVILE 2024


Decreto del Presidente della Repubblica	INSIGNITO	ONORIFICENZA	MOTIVAZIONE
D.P.R. del 11/01/2024	Alla memoria del Signor Bruno PADOVANI	Medaglia d'Oro al Valor Civile	Con pronta determinazione e generosa abnegazione, udite grida di aiuto, incurante dei rischi legati all'età avanzata, si tuffava nell'acqua del mare, agitata per le condizioni meteo proibitive, per soccorrere quattro minori allontanatisi dalle loro madri e trasportati dalla corrente verso il largo, riuscendo a raggiungere una bambina e a consegnarla a un altro bagnante. Accusava, quindi, un malore a seguito dello sforzo e veniva riportato a riva, dove giungeva privo di sensi e tutti i tentativi di rianimarlo risultavano purtroppo vani. Straordinario esempio di umana solidarietà e di eccezionale altruismo spinti fino all'estremo sacrificio. 27 giugno 2022 – Ravenna
D.P.R. del 11/01/2024	Al personale dell'Arma dei Carabinieri: - Maresciallo Ordinario Giuseppe D'ALESSANDRO - Carabiniere Scelto Lucio RUSSOCARONTE	Medaglia d'Argento al Merito Civile	Con eccezionale coraggio e cosciente sprezzo del pericolo, insieme ad un commilitone, non esitava a intervenire in una fabbrica di fuochi pirotecnici interessata da una violenta esplosione, riuscendo a raggiungere e ad estrarre dalle macerie una persona, successivamente deceduta a causa delle gravi ustioni riportate. Chiara esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere. 18 maggio 2000 – Veroli (FR)
D.P.R. del 11/01/2024	Al personale dell'Arma dei Carabinieri: - Carabiniere Antonio SASSANO - Carabiniere Alessandro RODELLA	Medaglia di Bronzo al Valor Civile	Informato, insieme ad un commilitone, di un incendio sviluppatosi presso un'abitazione posta al secondo piano di uno stabile ed impossibilitato a penetrarvi dalla porta d'ingresso, si recava nell'appartamento confinante e, scavalcando la ringhiera tra i due balconi attigui, raggiungeva una donna rimasta bloccata in stato confusionale, portandola in salvo superando nuovamente il confine tra i due poggioli. Chiara esempio di coraggio e senso del dovere. 7 gennaio 2016 – Sommacampagna (VR)
D.P.R. del 11/01/2024	Al personale dell'Arma dei Carabinieri: - Appuntato Saverio DE ROMA - Appuntato Giampaolo PIREDDA	Medaglia di Bronzo al Merito Civile	Con elevata professionalità e non comune senso del dovere, insieme ad un commilitone, non esitava a introdursi all'interno di un appartamento ove un uomo, con propositi suicidi, si era barricato, saturandolo con il gas di una bombola. Dopo aver forzato la porta di ingresso dell'abitazione, individuava e soccorreva il malcapitato, ormai privo di sensi, e trasportava all'esterno la bombola, scongiurando così più gravi conseguenze.




			<p>Chiara esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere.</p> <p>26 gennaio 2016 – Selargius (CA)</p>
D.P.R. del 11/01/2024	Al Vice Brigadiere dell'Arma dei Carabinieri Claudio CUSANNO	Medaglia di Bronzo al Valor Civile	<p>Con eccezionale coraggio ed esemplare altruismo, non esitava ad immergersi nelle acque impetuose del fiume Arno per soccorrere un uomo che vi si era gettato con intenti suicidi, riuscendo, dopo estenuanti sforzi, a trarlo in salvo.</p> <p>Chiara esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere.</p> <p>4 ottobre 2015 – Firenze</p>
D.P.R. del 11/01/2024	Alla Signora Concetta PIRAS	Medaglia di Bronzo al Merito Civile	<p>Con pronta determinazione, notate due persone in balia delle onde, noncurante del mare agitato e della rigida temperatura invernale, entrava in acqua traendo in salvo una donna e un bambino.</p> <p>Accortasi della presenza in mare di un'altra bambina, la raggiungeva immediatamente e la conduceva a riva ove, purtroppo, decedeva poco dopo.</p> <p>Chiara esempio di umana solidarietà e di elette virtù civiche.</p> <p>13 febbraio 2015 – Tortolì (NU)</p>
D.P.R. del 11/01/2024	Al Vigile del Fuoco Volontario Christian FIORI	Medaglia di Bronzo al Merito Civile	<p>Con ferma determinazione e generoso altruismo, insieme ad altri operatori, non esitava a introdursi all'interno di un'abitazione interessata da un violento incendio riuscendo, nonostante la densa coltre di fumo e il rapido propagarsi delle fiamme, a raggiungere e trarre in salvo un'anziana donna che era rimasta bloccata all'interno.</p> <p>Chiara esempio di elette virtù civiche ed alto senso del dovere.</p> <p>11 febbraio 2016 – Ciriè (TO)</p>
D.P.R. del 11/01/2024	Al personale dell'Arma dei Carabinieri: - Appuntato Scelto Marco ESPOSTI - Carabiniere Scelto Simone FRATTOLILLO DICITORE	Medaglia di Bronzo al Merito Civile	<p>Con ferma determinazione e generoso altruismo, insieme ad altri operatori, non esitava a introdursi in un'abitazione interessata da un violento incendio riuscendo, nonostante la densa coltre di fumo e il rapido propagarsi delle fiamme, a raggiungere e trarre in salvo un'anziana donna che era rimasta bloccata all'interno.</p> <p>Chiara esempio di elette virtù civiche ed alto senso del dovere.</p> <p>11 febbraio 2016 – Ciriè (TO)</p>
D.P.R. del 11/01/2024	All'Appuntato Scelto dell'Arma dei Carabinieri Gioacchino VENETO	Medaglia d'Argento al Merito Civile	<p>Con eccezionale coraggio, esemplare altruismo e cosciente sprezzo del pericolo, non esitava a introdursi in uno stabile interessato da un incendio, riuscendo a trarre in salvo due persone che erano rimaste intrappolate all'interno del loro appartamento, e a</p>




			<p>condurre fuori dall'edificio un uomo che, in evidente difficoltà, era bloccato sulle scale condominiali.</p> <p>Chiara esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere.</p> <p>3 febbraio 2016 – Bari</p>
D.P.R. del 11/01/2024	<p>Al personale dell'Arma dei Carabinieri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maresciallo Capo Furio TRIPICCHIO - Appuntato Scelto Andrea FRAU - Appuntato Scelto Saturnino MEDDE - Appuntato Scelto Franco PAOLELLA - Appuntato Walter STEVELLI 	Medaglia d'Argento al Merito Civile	<p>Con eccezionale senso di abnegazione, esemplare altruismo e generoso slancio, insieme a commilitoni, non esitava a introdursi in un edificio interessato da un incendio, riuscendo a trarre in salvo quattro persone rimaste bloccate all'interno del loro appartamento, tra cui due donne invalide.</p> <p>Chiara esempio di elette virtù civiche ed alto senso del dovere.</p> <p>6 marzo 2016 – Ussana (CA)</p>
D.P.R. del 11/01/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Signor Edgar ARTUNDUAGA - Signora Lucrezia VALENCIA 	Medaglia d'Argento al Valor Civile	<p>Con prontezza di spirito e ferma determinazione, unitamente al coniuge, traeva in salvo due donne che, a seguito di un incidente, erano rimaste incastrate tra le lamiere della loro vettura, appena prima che le fiamme avvolgessero l'automobile.</p> <p>Nobile esempio di elette virtù civiche e solidarietà umana.</p> <p>3 aprile 2016 – Nimis (UD)</p>
D.P.R. del 11/01/2024	<p>Al Personale dei Vigili del Fuoco:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capo Squadra Esperto Stefano CORRADINI - Capo Squadra Esperto Mauro CHIOLINO RAVA - Vigile Coordinatore Claudio DE FILIPPI - Vigile Qualificato Andrea GIACOMETTO - Vigile del Fuoco Antonio Nicola SANNA - Vigile del Fuoco Luca TOSI - Vigile del Fuoco Giorgio AMATEIS 	Medaglia di Bronzo al Merito Civile	<p>Con ferma determinazione, unitamente ad altro personale, interveniva per spegnere un incendio presso un capannone industriale adibito a fabbrica di vernici.</p> <p>Durante l'operazione si verificavano numerose esplosioni, che mettevano a rischio l'incolumità degli operatori intervenuti, e determinavano il crollo di parte del fabbricato.</p> <p>L'intervento di soccorso consentiva di scongiurare più gravi conseguenze ai capannoni e alle abitazioni limitrofe.</p> <p>Chiara esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere.</p> <p>30 maggio 2016 – Ivrea (TO)</p>
D.P.R. del 11/01/2024	<p>All'Ispettore Superiore della Polizia di Stato</p> <p>Attilio ALESSANDRI</p>	Medaglia di Bronzo al Merito Civile	<p>Con esemplare coraggio e cosciente sprezzo del pericolo, durante una operazione di polizia giudiziaria, interrompeva, nei pressi di un ufficio postale, la condotta criminosa di due rapinatori, che non esitavano a fare uso delle armi contro il medesimo per garantirsi la fuga.</p> <p>Partecipava poi alle successive indagini, che dopo alcune ore consentivano la cattura dei due malviventi.</p> <p>Chiara esempio di elette virtù civiche e senso del dovere.</p> <p>23 febbraio 2016 – Roma</p>




D.P.R. del 11/01/2024	Al Signor Giacomo PELLEGRINI	Medaglia d'Argento al Valor Civile	Con grande prontezza e generoso altruismo, udita la richiesta di aiuto di una donna, aggredita dall'ex marito che le aveva appena sferrato alcuni colpi con un'ascia ferendola alle mani, si frapponeva fra di loro, consentendo così alla malcapitata di sottrarsi alla furia dell'aggressore e di rifugiarsi, non vista, in un esercizio commerciale. In attesa delle Forze dell'Ordine, prontamente allertate, sorvegliava attentamente l'uomo per impedirne la fuga. Nobile esempio di elette virtù civiche e solidarietà umana. 3 giugno 2016 – Salsomaggiore Terme (PR)
D.P.R. del 11/01/2024	Al personale della Polizia di Stato: - Ispettore Capo Cristofaro COZZOLINO - Assistente Umberto DE FALCO	Medaglia d'Argento al Merito Civile	Durante un'attività di controllo del territorio si adoperava, unitamente ad altri operatori, per porre in sicurezza le persone esposte all'azione di un folle armato di fucile che, dopo aver ferito due passanti, continuava a sparare all'impazzata dal balcone del suo appartamento. Nelle fasi concitate della sparatoria, che causava il decesso di quattro persone, rimaneva ferito dai colpi dell'arma da fuoco esplosi dall'omicida. Chiara esempio di coraggio, senso del dovere e umana solidarietà. 15 maggio 2015 – Napoli
D.P.R. del 11/01/2024	All'Assistente Capo della Polizia di Stato Roberto GRIECO	Medaglia di bronzo al Merito Civile	Libero dal servizio, notate due bambine nei pressi di una scogliera che, a causa delle avverse condizioni meteo – marine, non riuscivano a tornare a riva, si tuffava in acqua e le traeva in salvo. Poste in sicurezza le malcapitate, accortosi di un uomo in evidente difficoltà, rimasto intrappolato in un infossamento marino e ormai allo stremo delle forze, si rituffava in mare conducendolo in salvo. Grande esempio di prontezza, tenacia e virtù civiche. 26 giugno 2015 – Agrigento
D.P.R. del 11/01/2024	All'Assistente Capo della Polizia di Stato Clei FEUDA	Medaglia di bronzo al Valor Civile	Libero dal servizio, mentre percorreva di notte un tratto autostradale, si avvedeva di un uomo riverso sulla carreggiata e, senza esitazione, arrestava la propria marcia per prestare soccorso al giovane che, purtroppo, risultava ormai privo di vita. Accortosi di altre due ragazze ferite, imploranti aiuto perché rimaste incastrate nel proprio autoveicolo fermo in corsia di sorpasso, incurante della scarsa visibilità dovuta al buio



			<p>della notte e del veloce transito di altri veicoli, attraversava la carreggiata e, raggiunta l'auto incidentata, estraeva dall'abitacolo le due donne ponendole in sicurezza sulla corsia di emergenza, appena prima che l'auto venisse violentemente urtata da un altro veicolo.</p> <p>Grande esempio di prontezza, coraggio e spirito di umana solidarietà.</p> <p>26 luglio 2015 – Anagni (FR)</p>
D.P.R. del 11/01/2024	<p>Al personale della Polizia di Stato:</p> <p>- Vice Questore Aggiunto Agatino EMANUELE</p> <p>- Sovrintendente Capo Marco MAIETTA</p> <p>- Sovrintendente Vincenzo PUGLISI</p> <p>- Assistente Capo Alessandro BALISTRERI</p> <p>- Assistente Capo Gaspare ARCUNI</p>	Medaglia d'Argento al Valor Civile	<p>Durante un servizio di contrasto al fenomeno delle rapine ai danni di furgoni portavalori, riusciva a sventare, unitamente ad altri colleghi, una rapina a mano armata, posta in essere da cinque malviventi nei pressi di un ufficio postale che, impadronitisi del bottino, si davano alla fuga, esplodendo numerosi colpi di arma da fuoco.</p> <p>L'operazione si concludeva con l'arresto in flagranza di un malvivente e con l'identificazione e il fermo di altri due.</p> <p>Grande esempio di coraggio, tenacia e senso del dovere.</p> <p>1° agosto 2015 – Palermo</p>
D.P.R. del 11/01/2024	<p>- Signor Giovanni ABBAGLIATO</p> <p>- Signor Gianluca CAMBONI</p>	Medaglia d'Oro al Merito Civile Alla memoria	<p>Con encomiabile senso civico e spirito di solidarietà, unitamente ad altre persone, prestava soccorso ai passeggeri di un'auto rimasta coinvolta in un incidente lungo l'Autostrada A1.</p> <p>Mentre si adoperava per estrarre dal veicolo gli occupanti e portarli in salvo, veniva investito da un mezzo in corsa sulla carreggiata, che ne causava il decesso.</p> <p>Mirabile esempio di elette virtù civiche ed umano sacrificio.</p> <p>17 agosto 1999 - Parma</p>
D.P.R. del 11/01/2024	Al Signor Nicolò BELLONI	Medaglia d'Argento al Valor Civile	<p>Con encomiabile altruismo e pronta determinazione, nonostante la giovanissima età, non esitava ad immergersi nelle acque del lago di Garda per soccorrere un uomo, il quale, a causa di una manovra errata e del peso dell'attrezzatura, durante la fase di atterraggio con un parapendio era rimasto bloccato con la testa sott'acqua, liberandolo dal pesante equipaggiamento e prestandogli le prime manovre salvavita, in attesa dei soccorsi.</p> <p>Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere.</p> <p>25 marzo 2016 – Toscolano Maderno (BS)</p>
D.P.R. del 11/01/2024	Al Sovrintendente della Polizia di Stato	Medaglia di bronzo al Merito Civile	<p>Libero dal servizio, mentre si trovava presso una palestra cittadina, udite delle grida provenire da una sala attigua, senza alcuna</p>



	Pier Paolo MORO		<p>esitazione interveniva in soccorso di una bambina che, apparentemente esanime, giaceva a terra a seguito di una rovinosa caduta e le praticava le prime manovre salvavita, che risultavano determinanti in attesa dei soccorsi sanitari.</p> <p>Grande esempio di elette virtù civiche e senso del dovere.</p> <p style="text-align: right;">31 luglio 2015 - Piacenza</p>
D.P.R. del 22/02/2024	Capitano della Guardia di Finanza Alessandro ALBERIOLI	Medaglia d'Argento al Valor Civile	<p>Con pronta determinazione e generoso slancio altruistico, libero dal servizio, si tuffava nelle acque del fiume Adige per soccorrere un uomo che, trascinato dalla corrente e privo di sensi, rischiava di annegare, riuscendo a trarlo in salvo e a rianimarlo.</p> <p>Al termine dell'operazione di salvataggio, resa complessa dal peso del malcapitato, si accasciava privo di forze e preda di una forte ipotermia.</p> <p>Chiaro esempio di elette virtù civiche e di non comune senso del dovere.</p> <p style="text-align: right;">23 settembre 2013 – Trento</p>
D.P.R. del 28/02/2024	Alla BANDIERA del Gruppo Operativo Mobile (GOM) della Polizia Penitenziaria	Medaglia d'Oro al Valor Civile	<p>Le donne e gli uomini del Gruppo Operativo Mobile hanno assicurato, nel corso degli anni, una significativa azione di prevenzione nei luoghi ove sono presenti i detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41 bis, contrastando le possibili minacce dei clan mafiosi che cercano di mantenere la piena titolarità dell'organizzazione nonostante la detenzione in carcere. Il Gruppo Operativo Mobile ha anche incrementato le proprie attività di analisi fornendo elementi di carattere info - investigativo ad Autorità Giudiziarie impegnate in delicatissime indagini sulla criminalità organizzata ed ha operato all'interno delle strutture penitenziarie in condizioni lavorative critiche in seguito alla diffusione della pandemia da COVID-19.</p> <p>Gli innumerevoli interventi portati a termine, con umiltà e coraggio, sprezzo del pericolo e senso del dovere in occasione delle recenti come delle passate emergenze penitenziarie confermano la mirabile tradizione ricca di valori umani del Gruppo Operativo Mobile e consegnano allo Stato il servizio di donne e uomini vocati alla cura silente e incessante della collettività.</p> <p style="text-align: right;">1999-2024 – Territorio nazionale</p>
D.P.R. del 28/02/2024	Alla BANDIERA del Comitato Regionale della	Medaglia d'Oro al Merito Civile	<p>Il Comitato Regionale della Croce Rossa Italiana Liguria, pochi istanti dopo il crollo del</p>




	Croce Rossa Italiana Liguria		<p>“Ponte Morandi”, forniva immediatamente supporto ai Vigili del Fuoco e collaborava nella ricerca dei feriti ininterrottamente per circa ventisei ore. I dipendenti ed i volontari allestivano la camera ardente e le Infermiere Volontarie venivano inviate al Pronto Soccorso di Genova per prestare assistenza ed accoglienza ai parenti delle vittime e dei feriti. I volontari CRI, appartenenti alle squadre di Supporto Psicologico, per quasi nove mesi fornivano sostegno alle persone coinvolte e il Corpo Militare assicurava la custodia e la gestione del magazzino dove erano conservati gli effetti personali degli sfollati.</p> <p>Nobile esempio di umana solidarietà nel prevenire e lenire le sofferenze altrui, proteggendo la vita e la salute.</p> <p>14 agosto 2018/24 giugno 2019 – Genova</p>
D.P.R. del 28/02/2024	A.N.E.D. – Associazione Nazionale ex deportati nei campi nazisti – Sede di Milano	Medaglia d’Oro al Merito Civile	<p>Per aver promosso, durante il periodo fascista, una rete di solidarietà che, con eroico coraggio ed encomiabile abnegazione, operò in favore dei perseguitati ed internati politici procurando loro medicine, cibo e aiutandone l’espatrio clandestino. Dalla fine della guerra si è sempre distinta nella meritoria attività di difesa dei valori della Costituzione repubblicana e degli ideali della Resistenza al nazifascismo, di conservazione della memoria storica di quanti sacrificarono con anni di carcere, di confino, di internamento, la loro vita per amore della Patria e per restituire libertà e democrazia al popolo italiano.</p> <p>Nobile esempio di sacrificio ed umana solidarietà.</p> <p>1945/2024 Territorio Nazionale</p>
D.P.R. del 06/03/2024	Alla memoria del seguente Personale della Guardia di Finanza: - Brigadiere Riccardo STAGNI - Finanziere Carmine ESPOSITO - Finanziere Camillo VERONESI	Medaglia d’Oro al Merito Civile	<p>Con pronta determinazione e generosa abnegazione, durante un servizio di vigilanza costiera unitamente ad altri commilitoni, in un tratto di mare particolarmente frequentato da bagnanti, si avvedeva di una mina galleggiante in prossimità del bagnasciuga. Nel tentativo di riportare a riva l’ordigno, perdeva la vita a causa dell’esplosione della mina, dovuta a un’onda improvvisa.</p> <p>Straordinario esempio di umana solidarietà e di eccezionale altruismo spinti fino all’estremo sacrificio.</p> <p>9 agosto 1916 – Canalbianco (FE)</p>
D.P.R. del 06/03/2024	Alla Provincia di FROSINONE	Medaglia d’Oro al Merito Civile	<p>Territorio di rilevante importanza strategica, in quanto posto a ridosso della “Linea Gustav” e attraversato dalla via Casilina, maggiore arteria di collegamento tra la Capitale ed il Sud</p>




			<p>del Paese, dal 10 settembre 1943 fu teatro di una violenta occupazione militare e subì devastanti bombardamenti che causarono la distruzione di ingente parte del patrimonio edilizio e culturale. La popolazione, oggetto di feroce barbarie e costretta allo sfollamento, sorretta da eroico coraggio, profonda fede nella libertà ed altissima dignità morale, sopportava la perdita di un numero elevato di concittadini ed indicibili sofferenze, offrendo un luminoso esempio di abnegazione, incrollabile fermezza ed amore patrio.</p> <p>1943/1944 – Provincia di Frosinone</p>
D.P.R. del 12/03/2024	Al Maresciallo Capo della Guardia di Finanza Francesco BARRELLA	Medaglia d'Argento al Merito Civile	<p>Libero dal servizio, resosi conto che lo stabile in cui risiedeva era interessato da un incendio, dopo aver allertato tutti i condomini affinché si allontanassero dai rispettivi appartamenti, con eccezionale coraggio e cosciente sprezzo del pericolo si portava all'interno dell'abitazione di una donna che, a causa del denso fumo che le oscurava la vista e le impediva di respirare, non riusciva ad allontanarsi, e la traeva in salvo.</p> <p>Chiaro esempio di elette virtù civiche ed alto senso del dovere.</p> <p>28 agosto 2016 – Cavenago di Brianza (MB)</p>
D.P.R. del 12/03/2024	Alla memoria del Signor Carlo GALANTE	Medaglia d'Argento al Merito Civile	<p>Durante il servizio all'interno di uno stabilimento chimico, avvedutosi del malfunzionamento del sistema di controllo di un reattore, con eccezionale coraggio e generoso altruismo, incurante della densa coltre di fumo tossico sprigionatasi, entrava nella zona dell'esplosione con indosso un respiratore e azionava le apparecchiature di immissione dell'acqua di raffreddamento, fermando così la combustione.</p> <p>Chiaro esempio di elette virtù civiche ed alto senso del dovere.</p> <p>10 luglio 1976 – Seveso (MB)</p>
D.P.R. del 12/03/2024	Al personale dell'Arma dei Carabinieri: - Colonnello Fabio CAIRO - Luogotenente Massimo BERGOZZA - Maresciallo Capo Ferdinando SERAFINI	Medaglia di Bronzo al Valor Civile	<p>Con cosciente sprezzo del pericolo ed esemplare altruismo non esitava, insieme ad altri militari, ad affrontare un individuo armato di coltello che, dopo essersi cosperso di liquido infiammabile, si era barricato all'interno del cortile recintato della propria abitazione, tenendo in ostaggio i due figli minori e minacciando di fare esplodere tre bombole di gas.</p> <p>Nella circostanza, approfittando di un momento di distrazione dell'uomo, riusciva a bloccarlo e, al termine di una breve colluttazione, lo traeva in arresto.</p>




			Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere. 22 marzo 2016 – Pavia
D.P.R. del 12/03/2024	Al personale dell'Arma dei Carabinieri: - Vice Brigadiere Venanzio PETROCCHI - Appuntato Scelto Massimiliano TORFINI - Appuntato Scelto Concetto GAGLIANO - Appuntato Erminio CATALANO	Medaglia di Bronzo al Valor Civile	Con esemplare altruismo e cosciente sprezzo del pericolo non esitava, insieme ad altri commilitoni, ad introdursi in uno stabile interessato da una violenta esplosione che aveva causato gravi danni infrastrutturali all'immobile, riuscendo a trarre in salvo cinque persone rimaste intrappolate all'interno dei loro appartamenti. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere. 25 marzo 2016 – Caivano (NA)
D.P.R. del 12/03/2024	Al Maresciallo dell'Arma dei Carabinieri Alessandro MASTROPIETRO	Medaglia di Bronzo al Valor Civile	Con esemplare coraggio e cosciente sprezzo del pericolo non esitava a introdursi in uno stabile interessato da un vasto incendio, riuscendo a trarre in salvo un'anziana donna rimasta intrappolata all'interno della propria abitazione. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere. 27 maggio 2016 – Villa Sant'Angelo (AQ)
D.P.R. del 12/03/2024	Al personale dell'Arma dei Carabinieri: - Vice Brigadiere Giovanni PERLANGELI - Vice Brigadiere Biagio CAROLI - Appuntato Scelto Massimiliano TAFURO - Appuntato Scelto Giovanni ZANZARIELLO	Medaglia di Bronzo al Merito Civile	Con ammirevole altruismo e generoso slancio non esitava, insieme ad altri commilitoni, a introdursi in un appartamento interessato da un incendio e ormai saturo di fumo, riuscendo a trarre in salvo due donne che erano rimaste bloccate all'interno dell'abitazione. Grande esempio di elette virtù civiche e di senso del dovere. 22 aprile 2016 – Brindisi
D.P.R. del 12/03/2024	Al Sergente Maggiore dell'Esercito Italiano Giuseppe SCALZO	Medaglia d'Argento al Merito Civile	Libero dal servizio, avendo udito alcuni colpi di arma da fuoco esplosi da una persona nelle vicinanze, con estrema determinazione e incurante del pericolo disarmava un uomo che, immediatamente prima, si era reso responsabile di un tentato omicidio. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere. 10 luglio 2016 - Linguaglossa (CT)
D.P.R. del 12/03/2024	All'Agente Scelto della Polizia Locale Signor Francesco Paolo MILANA	Medaglia d'Argento al Valor Civile	Con esemplare altruismo e cosciente sprezzo del pericolo, mentre si trovava alla guida della motocicletta di servizio precedendo un gruppo di partecipanti a una manifestazione ciclistica, incrociava un'autovettura immessasi indebitamente lungo il circuito di gara nel senso opposto a quello di marcia. Essendosi reso conto del pericolo per i corridori, decideva di non evitare l'impatto fra l'automobile e la propria motocicletta,



			<p>riuscendo così a bloccare la marcia dell'autoveicolo e a porre in sicurezza gli atleti, ma riportando lesioni gravissime.</p> <p>Chiarissimo esempio di elette virtù civiche e di non comune senso del dovere.</p> <p>27 settembre 2016 - Varese</p>
D.P.R. del 27/03/2024	<p>Al Personale della Polizia di Stato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sostituto Commissario Paolo IOVINO - Vice Ispettore Claudio MATERA - Assistente Capo Coordinatore Enrico MANCUSO - Assistente Capo Basilio CHIERCHIA - Assistente Capo Giuseppe MENNA 	Medaglia di Bronzo al Merito Civile	<p>Con estremo coraggio e pronta determinazione, intervenuto, insieme ad altri operatori, presso una fabbrica in cui si era verificata una violenta esplosione, incurante del fumo e del rischio di crolli, non esitava ad introdursi nello stabile riuscendo a trarre in salvo, servendosi di mezzi di fortuna, cinque operai feriti e impossibilitati a deambulare.</p> <p>Grande esempio di elette virtù civiche e di senso del dovere.</p> <p>5 Maggio 2020 – Ottaviano (NA)</p>
D.P.R. del 27/03/2024	Alla BANDIERA della POLIZIA DI STATO – Gruppo Sportivo Fiamme Oro	Medaglia d'Oro al Valor Civile	<p>Alle donne e agli uomini del Gruppo Sportivo della Polizia di Stato - Fiamme Oro, che con coraggio, agonismo, spirito di sacrificio, professionalità e profonda dedizione, attraverso la pratica sportiva e lo sviluppo di iniziative di prossimità, diffondono i valori della legalità e del rispetto delle regole, favorendo l'inclusione sociale e consolidando il principio di integrazione tra le componenti istituzionali e la cittadinanza.</p> <p>Grazie ai brillanti successi ottenuti nel corso degli anni nelle diverse competizioni sportive hanno contribuito alla promozione dello sport per il benessere psicofisico e per lo sviluppo sociale della collettività.</p> <p>1954-2024 Territorio Nazionale</p>
D.P.R. del 27/03/2024	Al Carabiniere Roberto BORLENGO	Medaglia d'Oro al Valor Civile	<p>Con esemplare iniziativa, eccezionale coraggio e altissimo senso del dovere, intervenuto presso una cascina interessata da una violenta esplosione, veniva investito da un'ulteriore deflagrazione.</p> <p>Benché sepolto dalle macerie, impegnando ogni risorsa fisica, orientava telefonicamente, con straordinaria lucidità, le operazioni di soccorso che consentivano di trarre in salvo due Vigili del Fuoco gravemente feriti.</p> <p>Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere.</p> <p>5 novembre 2019 – Quargnento (AL)</p>
D.P.R. del 27/03/2024	Al Vice Brigadiere dell'Arma dei Carabinieri Gianluca CARLOMAGNO	Medaglia d'Oro al Valor Civile	<p>Nel corso di un'operazione di polizia giudiziaria finalizzata all'esecuzione di un provvedimento restrittivo nei confronti di ventuno soggetti</p>



			<p>affiliati ad agguerrito clan camorristico, con eccezionale coraggio ed esemplare iniziativa raggiungeva un tetto al fine di monitorare l'eventuale via di fuga dei malviventi e salvaguardare la sicurezza degli altri militari.</p> <p>Nel corso dell'intervento, a causa dell'improvviso cedimento della struttura, precipitava al suolo da un'altezza di circa quattro metri, riportando gravi lesioni.</p> <p>Chiara esempio di elette virtù civiche e altissimo senso del dovere.</p> <p>28 Maggio 2019 - Napoli</p>
D.P.R. del 27/03/2024	Alla memoria della Guardia di Pubblica Sicurezza Paolo DIANO	Medaglia d'Oro al Merito Civile	<p>Con esemplare altruismo e senso del dovere, durante un servizio di pattugliamento insieme ad un collega, insospettito da una vettura di passaggio, non esitava a portarsi all'inseguimento dell'automobilista e a fermarlo; durante le operazioni veniva travolto da un autocarro e riportava lesioni gravissime, a causa delle quali perdeva la vita. Straordinario esempio di senso del dovere e di spirito di sacrificio.</p> <p>20 Luglio 1981 - Bologna</p>
D.P.R. del 27/03/2024	All'Assistente Capo della Polizia di Stato Marco MARRAS	Medaglia d'Oro al Valor Civile	<p>Con grande coraggio e sprezzo del pericolo, intervenuto unitamente ad un altro operatore sul luogo ove un uomo, con intenti suicidi, aveva dato fuoco ad un secchio pieno di benzina, non esitava a gettarsi sul malcapitato per prestargli soccorso, venendo avvolto dalle fiamme, che gli procuravano gravi ustioni.</p> <p>Mirabile esempio di coraggio, di senso del dovere e di umana solidarietà.</p> <p>24 Settembre 2021- Assemini (CA)</p>
D.P.R. del 27/03/2024	Agente Scelto della Polizia di Stato Loris TOLA	Medaglia di Bronzo al Valor Civile	<p>Intervenuto, unitamente ad un altro operatore, sul luogo ove un uomo, con intenti suicidi, aveva dato fuoco ad un secchio pieno di benzina, e avvedutosi che le fiamme avevano già avvolto il malcapitato e il collega intervenuto nel tentativo di soccorrerlo, non esitava a spegnere le fiamme con l'estintore in dotazione alla vettura di servizio e a prestare soccorso al collega, gravemente ustionato.</p> <p>Grande spirito di coraggio, di senso del dovere e di umana solidarietà.</p> <p>24 Settembre 2021- Assemini (CA)</p>
D.P.R. del 19/04/2024	Alla BANDIERA di GUERRA dell'ARMA DEI CARABINIERI	Medaglia d'Oro al Valor Civile	<p>Nel solco dei più alti valori di generoso altruismo e di fedeltà nell'adempimento del dovere, l'Arma dei Carabinieri, attraverso le proprie Stazioni, espressioni autentiche di efficacia operativa e di prossimità, ha dato prova di assoluta dedizione al servizio delle</p>



			<p>comunità. Gli uomini e le donne delle Stazioni Carabinieri si sono prodigati per la tutela dei diritti dei cittadini, intervenendo nell'emergenza e soccorrendo nel bisogno, mirabili interpreti di un incessante impegno a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, spinto, nelle più drammatiche avversità, sino all'estremo sacrificio. Le Stazioni Carabinieri hanno accompagnato, lungo duecentodieci anni, la storia del Paese e la quotidianità degli italiani, per la straordinaria capacità di adempiere, con singolare umanità, al dovere di difesa della collettività.</p> <p>1814-2024 -Territorio nazionale</p>
D.P.R. del 09/05/2024	Al Signor Sapumal Mihiranga Udapitiya GUNARATHNA ADHIKARAM MAHATMAYALAGE	Medaglia di Bronzo al Valor Civile Alla memoria	<p>Con pronta determinazione e generosa abnegazione si gettava nelle acque del fiume Adda per soccorrere la moglie e due familiari che, in grave difficoltà, stavano per essere trasportati dalla corrente.</p> <p>Nel tentativo di raggiungerli veniva spinto a valle dalle acque e, soccorso dai Vigili del Fuoco a circa due chilometri di distanza, decedeva in ospedale dopo poche ore.</p> <p>Eccezionale esempio di altruismo e di umana solidarietà spinti fino all'estremo sacrificio.</p> <p>28 giugno 2015 – Rivolta d'Adda (CR)</p>
D.P.R. del 09/05/2024	Al personale dell'Arma dei Carabinieri: - Vice Brigadiere Michelangelo MAGNO - Appuntato Scelto Johnny ULIVIERI	Medaglia di Bronzo al Valor Civile	<p>Con estremo coraggio ed esemplare altruismo non esitava, insieme ad un commilitone, ad introdursi in un edificio interessato da un incendio, scoppiato a seguito di una violenta esplosione causata da una fuga di gas, e riusciva a trasportare fuori dall'abitazione un uomo, esanime a causa delle ustioni riportate. Procedeva poi ad ispezionare gli altri appartamenti ormai saturi di fumo, rinvenendo un altro uomo, purtroppo deceduto.</p> <p>Grande esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere.</p> <p>28 luglio 2016 – Marino (RM)</p>
D.P.R. del 09/05/2024	Al Signor Roberto ALTOMONTE	Medaglia di Bronzo al Merito Civile	<p>Con estrema determinazione e incurante del pericolo, prestava soccorso all'altezza del raccordo autostradale della Salerno-Reggio Calabria agli occupanti di un fuoristrada ribaltatosi per la forte velocità.</p> <p>Durante l'operazione veniva travolto dal sopraggiungere di un'altra autovettura, riportando gravi ferite.</p> <p>Chiaro esempio di coraggio e di umano altruismo.</p> <p>13 febbraio 2010 – Reggio Calabria</p>
D.P.R. del 09/05/2024	Al Maresciallo Ordinario dell'Arma dei Carabinieri Giovanni LACAITA	Medaglia di Bronzo al Valor Civile	<p>Con esemplare altruismo si gettava nelle acque del fiume Adda per soccorrere tre</p>




	Al Signor Davide FERRARO		bagnanti in grave difficoltà, che stavano per essere trasportati dalla corrente. Raggiunti a fatica i malcapitati, li riportava a riva. Esempio di coraggio e di umana solidarietà. 28 giugno 2015 – Rivolta d’Adda (CR)
D.P.R. del 09/05/2024	Al Signor Mirko SPANEVELLO	Medaglia di Bronzo al Merito Civile	Con pronta determinazione, nonostante le condizioni meteo avverse e la rigida temperatura dell’acqua, si tuffava in mare per soccorrere un uomo affetto da grave disabilità, che, sportosi dalla banchina, era caduto in acqua. Raggiunto il malcapitato lo tranquillizzava e, nonostante le difficoltà causate dalla disabilità dell’uomo che ne limitava i movimenti, lo conduceva in salvo. Esempio di coraggio e di senso di abnegazione. 14 ottobre 2016 – Pesaro
D.P.R. del 07/06/2024	Alla BANDIERA del CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	Medaglia d’Oro al Valor Civile	In occasione dei gravi eventi alluvionali e geologici che nel maggio 2023 hanno colpito la Regione Emilia Romagna, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, già in fase di pre-allerta, ha iniziato la mobilitazione del personale del Corpo impiegando, per l’intera durata dell’emergenza, oltre 38.000 unità operative. La complessa attività messa in atto è stata la risultante di un’azione congiunta di grandissimo impatto che, anche in questa occasione, ha confermato il consolidato senso del dovere e abnegazione che caratterizzano la missione dei Vigili del Fuoco. 02-17 maggio 2023 - Emilia Romagna
D.P.R. del 07/06/2024	Al Signor Andrea PASINI	Medaglia di Bronzo al Valor Civile	Mentre si trovava alla guida, avendo notato tre persone a bordo di un’auto che si aggiravano con fare sospetto nella zona, allertava prontamente le Forze dell’Ordine. In attesa del loro arrivo, non esitava a inseguire l’auto, riuscendo a bloccarla fino al sopraggiungere dei Carabinieri, consentendo loro di fermare due dei tre occupanti, e di recuperare della refurtiva presente nell’autovettura. Grande esempio di prontezza e senso civico. 11 ottobre 2018 – Trezzano sul Naviglio (MI)
D.P.R. del 07/06/2024	Al Luogotenente C.S. della Guardia di Finanza Emidio MARAVALLI	Medaglia di Bronzo al Merito Civile	Nell’immediatezza dei gravi accadimenti atmosferici che colpivano la costa ligure, con alto senso di abnegazione interveniva, unitamente ad altri operatori, per trarre in salvo 22 marittimi rimasti bloccati nelle imbarcazioni per il forte moto ondosso, alcuni in grave stato di ipotermia. Si adoperava, altresì, senza indugio a monitorare



			<p>costantemente l'evolversi della situazione, intervenendo per mettere in sicurezza la zona e scongiurando, così, conseguenze più gravi. Grande esempio di coraggio e spirito di solidarietà.</p> <p>29-30 ottobre 2018 – Rapallo (GE)</p>
D.P.R. del 07/06/2024	Al sacerdote Don Gaetano TANTALO	Medaglia d'Oro al Merito Civile Alla memoria	<p>Durante la Seconda Guerra mondiale, incurante dei rischi per la propria persona, si prodigò per nascondere una famiglia ebrea nella canonica di Tagliacozzo, si offrì come volontario per essere fucilato al posto dei cittadini di Villavallelonga, minacciati di sterminio da parte degli occupanti, nonché al posto di cinque ragazzi di Tagliacozzo condannati alla fucilazione. Il suo eroismo convinse i tedeschi a desistere dai loro sanguinosi propositi. Nobile esempio di spirito di sacrificio e di umana solidarietà.</p> <p>1943/1944 Provincia dell'Aquila</p>
D.P.R. del 07/06/2024	All'Appuntato Scelto dell'Arma dei Carabinieri Salvatore AMARA	Medaglia di Bronzo al Merito Civile	<p>Con pronta determinazione traeva in salvo un uomo estraendolo da un'auto che, precipitata in una scarpata profonda circa 5 metri, si incendiava durante le operazioni di recupero. Nobile esempio di elette virtù civiche e solidarietà umana.</p> <p>16 luglio 2008-Verona</p>
D.P.R. del 07/06/2024	Al personale dell'Arma dei Carabinieri: - Appuntato Nicola LA PIANA - Appuntato Francesco MALTA	Medaglia di Bronzo al Merito Civile	<p>Con ferma determinazione e generoso altruismo, unitamente ad un commilitone, non esitava a introdursi in un'abitazione interessata da un incendio, riuscendo a trasportare all'esterno tre persone che, in stato confusionale, erano rimaste bloccate dentro la casa. Successivamente si prodigava in un ulteriore intervento, che consentiva di mettere in sicurezza due bombole di gas, scongiurando più gravi conseguenze. Chiaro esempio di elette virtù civiche ed alto senso del dovere.</p> <p>16 febbraio 2015 – Tropea (VV)</p>
D.P.R. del 07/06/2024	Al personale della Polizia di Stato: - Assistente Capo Giuseppe MISTERLI - Assistente Capo Antonio RAUCCI	Medaglia di Bronzo al Merito Civile	<p>Con eccezionale coraggio, esemplare altruismo e cosciente sprezzo del pericolo, non esitava a introdursi, unitamente ad un altro operatore, in uno stabile interessato da un incendio, riuscendo a trarre in salvo una persona anziana non udente. Successivamente, si prodigava in un ulteriore intervento, che consentiva di mettere in sicurezza due bombole di gas, scongiurando più gravi conseguenze.</p>




			Chiara esempio di elette virtù civiche ed alto senso del dovere. 12 aprile 2016 – Giugliano in Campania (NA)
D.P.R. del 07/06/2024	All'Appuntato Scelto della Guardia di Finanza Alfonso IACOMINO	Medaglia di Bronzo al Merito Civile	Libero dal servizio, con ferma determinazione e generoso altruismo non esitava a gettarsi in mare per soccorrere un uomo in balia delle onde a causa del mare particolarmente agitato, riuscendo, con non poche difficoltà, a trarlo in salvo e riportarlo a riva. Esempio di prontezza e virtù civiche. 30 giugno 2016 – Porto Cesareo (LE)
D.P.R. del 04/07/2024	Al personale dell'Arma dei Carabinieri: - Vice Brigadiere Francesco CARUSO - Carabiniere Scelto Francesco OLIMPIO	Medaglia di Bronzo al Valor Civile	Con pronta determinazione ed esemplare altruismo, durante un servizio di perlustrazione insieme ad un commilitone, interveniva nel luogo dove era stato segnalato un incendio. Preso atto della gravità della situazione, in attesa dei soccorsi, senza alcuna esitazione si recava ai piani superiori dell'immobile per facilitare l'evacuazione degli abitanti rimasti intrappolati negli appartamenti. Nonostante le difficoltà respiratorie, causate dalla densa coltre di fumo, si adoperava per condurre all'esterno una donna immobilizzata a letto, traendola in salvo. Grande esempio di coraggio e senso del dovere. 21 dicembre 2016 - Porto Sant' Elpidio (FM)
D.P.R. del 04/07/2024	All'Agente della Polizia di Stato Simone MASTELLONE	Medaglia di Bronzo al Merito Civile	Libero dal servizio, avvedutosi di un uomo che, armato di bastone, minacciava una dipendente di un bar intimandole di consegnargli il denaro presente in cassa, senza indugio interveniva in aiuto della malcapitata. Nella circostanza prestava soccorso anche ad un altro dipendente accorso a difesa della donna e di un altro uomo in età avanzata che, nel tentativo di prestare soccorso a quest'ultima, veniva a sua volta aggredito dal malvivente. Nonostante le ferite infertegli durante la colluttazione, riusciva a portare fuori dal locale l'anziano intervenuto in soccorso e a trarlo in salvo. Grande esempio di prontezza e di coraggio. 11 Aprile 2016 – Roma
D.P.R. del 04/07/2024	Al personale dell'Arma dei Carabinieri: - Maresciallo A.s. UPS Gennaro IDEA	Medaglia di Bronzo al Valor Civile	Con esemplare coraggio non esitava, insieme ad un commilitone, ad intervenire tempestivamente in una abitazione interessata da un violento incendio. Senza alcun indugio, incurante del rischio, si introduceva nell'appartamento saturo di




	- Vice Brigadiere Luigi SCAPICCHIO		fumo, aprendosi un varco con un estintore, riuscendo a portare fuori una donna, esanime a causa delle ustioni riportate. Collaborava altresì con gli altri soccorritori sopraggiunti per domare l'incendio, impedendo ulteriori conseguenze per la pubblica incolumità. Grande esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere. 7 maggio 2016 – Corinaldo (AN)
D.P.R. del 04/07/2024	Al COMUNE DI MONTANARO	Medaglia d'Oro al Merito Civile	Nei giorni immediatamente successivi al 25 aprile 1945 una colonna tedesca invadeva il territorio comunale, rendendosi responsabile di numerose atrocità, in particolare il rapimento di due partigiani, l'uccisione di un altro durante una sparatoria, il sequestro di venti ostaggi utilizzati come manovalanza per la riparazione di un treno, il rastrellamento e l'uccisione di uomini e donne. In tali drammatiche circostanze la popolazione di Montanaro dimostrò coraggio e abnegazione sostenendo, anche senza armi, la lotta dei partigiani. Mirabile esempio di spirito di sacrificio e amor patrio. 27 aprile – 1° maggio 1945 – Montanaro (TO)
D.P.R. del 13/09/2024	Al Signor Mario Romano MANTEGAZZA	Medaglia d'Oro al Valor Civile Alla memoria	Senza alcun indugio, nel tentativo di difendere la propria badante, aggredita da un uomo che si era introdotto furtivamente nell'appartamento da una finestra, incurante dell'età avanzata si frapponeva tra i due ma, nella colluttazione, riportava gravissime ferite che, dopo alcuni giorni, ne causavano il decesso. Mirabile esempio di senso civico e spirito di solidarietà, condotti fino all'estremo sacrificio. 13 febbraio 2020 – La Spezia
D.P.R. del 13/09/2024	Signor Karl CLEMENTI	Medaglia di Bronzo al Merito Civile	Senza alcuna esitazione, avendo notato un camion che, dopo avere sbandato, finiva nel vicino lago ghiacciato, incurante della temperatura rigida si assicurava con una corda e si immergeva in acqua. Raggiunto il veicolo, constatato che l'azione di recupero del conducente era resa particolarmente complessa a causa delle portiere chiuse e delle acque torbide, si rivolgeva ad un altro camionista nel frattempo sopraggiunto che, dalla riva, lo aiutava ad estrarre dal lago l'autovettura. Grande esempio di prontezza e di senso civico. 2 Dicembre 2016 - Renon (BZ)




D.P.R. del 13/09/2024	Agente Polizia Municipale Andrea ROSSELLINI	Medaglia di Bronzo al Merito Civile	Durante un servizio di perlustrazione del territorio, avvedutosi di una ragazza che, con evidenti intenti suicidi, si era gettata da un ponte sul fiume Arno, con esemplare prontezza non esitava a tuffarsi nelle acque, vorticose e agitate dalle forti piogge. Raggiunta la malcapitata che, trascinata dalla corrente, rischiava di restare ferita contro la pescaia, riusciva a riportarla a riva e a trarla in salvo. Grande esempio di coraggio e di prontezza. 7 Marzo 2017 - Firenze
D.P.R. del 13/09/2024	Al Signor Gabriele MINA	Medaglia di Bronzo al Valor Civile	Mentre si trovava nelle vicinanze di un canale profondo oltre 2 metri, avendo udito delle grida, avvertiva immediatamente le forze dell'ordine e, avvistata una donna che si trovava in acqua in evidente difficoltà, con esemplare prontezza non esitava a tuffarsi. Nonostante la malcapitata venisse trascinata dalla corrente, riusciva a raggiungerla e a riportarla verso gli argini, traendola infine in salvo con il supporto delle forze dell'ordine, nel frattempo sopraggiunte. Grande esempio di coraggio e umana solidarietà. 3 Dicembre 2016 - Casale Monferrato (AL)
D.P.R. del 13/09/2024	All'Assistente Capo della Polizia di Stato Luca DI MAIO	Medaglia di Bronzo al Merito Civile	Con esemplare altruismo, non esitava a introdursi in un edificio interessato da un incendio e a trarre in salvo tre minori, rimasti bloccati con i genitori all'interno del loro appartamento. Rientrava quindi nell'abitazione, posta al pianterreno, per chiudere la valvola di erogazione del gas e, resosi conto che l'edificio ospitava un laboratorio di lavorazione del vetro, in cui erano presenti bombole di GPL, usciva immediatamente per tenere a distanza di sicurezza i curiosi e per fare allontanare le imbarcazioni ormeggiate nei pressi, fino all'arrivo dei Vigili del Fuoco che domavano l'incendio. Chiaro esempio di elette virtù civiche e spirito di solidarietà. 22 Maggio 2015 – località Murano - Venezia
D.P.R. del 13/09/2024	All'Appuntato Scelto della Guardia di Finanza Luigi DIVAN	Medaglia di Bronzo al Valor Civile	Con esemplare altruismo, libero dal servizio, non esitava ad introdursi in un edificio interessato da un incendio e a portare fuori dall'abitazione una coppia di anziani, caricandosi sulle spalle la donna, invalida, riuscendo così a porli in salvo. Grande esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere.



			6 Gennaio 2017 - Panchià (TN)
D.P.R. del 13/09/2024	Ai seguenti cittadini: - Appuntato della Guardia di Finanza Giuseppe OLIVA - Assistente Capo della Polizia di Stato Massimo ORLANDI - Sig. Alessandro RIGHI - Sig. Diego RAPALLINI - Sig. Enrico DA POZZO	Medaglia d'Argento al Merito Civile	In occasione di una forte alluvione che colpiva la costa ligure, con alto senso di abnegazione, unitamente ad altri operatori, interveniva per trarre in salvo quanti erano rimasti bloccati dalle acque, per strada o nelle proprie abitazioni, e si adoperava per impedire il passaggio di persone e mezzi nella zona allagata, scongiurando così più gravi pericoli. Chiaro esempio di spirito di solidarietà ed elevato senso civico. 25 ottobre 2011 – Beverino (SP) e Follo (SP)
D.P.R. del 13/09/2024	Al COMUNE DI ARIELLI	Medaglia d'Oro al Merito Civile	Durante il secondo conflitto mondiale fu teatro di feroci scontri tra le forze tedesche e le truppe alleate che tentavano di liberare il territorio. Frequenti furono le incursioni aeree e i bombardamenti che distrussero gran parte dell'abitato della piccola cittadina e causarono numerose vittime. In questo scenario di distruzione e morte, che si protrasse per lunghi mesi, si consumò l'eccidio di una intera famiglia composta da dodici persone che, rifugiatasi in una masseria, fu condotta da una pattuglia tedesca in una grotta ove fu sterminata con colpi di mitra e lancio di bombe all'interno. In tali drammatiche circostanze la popolazione di Arielli ha resistito con fiero impegno ai soprusi ed alle violenze, evidenziando un altissimo spirito di solidarietà umana. Mirabile esempio di spirito di sacrificio e amor patrio. ottobre 1943/maggio 1944 – Arielli (CH)
D.P.R. del 13/09/2024	Al 1° Maresciallo NP della Guardia Costiera Vincenzo ORLANDO	Medaglia di Bronzo al Merito Civile	Nell'immediatezza dei gravi accadimenti atmosferici che colpivano la costa ligure, con alto senso di abnegazione interveniva, unitamente ad altri operatori, per trarre in salvo 22 marittimi rimasti bloccati nelle imbarcazioni per il forte moto ondoso, alcuni in grave stato di ipotermia. Si adoperava, altresì, senza indugio a monitorare costantemente l'evolversi della situazione, intervenendo per mettere in sicurezza la zona e scongiurando, così, conseguenze più gravi. Grande esempio di coraggio e spirito di solidarietà. 29-30 ottobre 2018 – Rapallo (GE)
D.P.R. del 13/09/2024	All'Assistente Capo della Polizia di Stato Basilio FALLO	Medaglia di Bronzo al Merito Civile	Libero dal servizio, nell'attraversare lo stretto di Messina a bordo di un traghetto, richiamato dalle urla di una donna, individuava un uomo il



			<p>quale, con evidenti intenti suicidi, si era gettato in mare.</p> <p>Con cosciente sprezzo del pericolo non esitava a tuffarsi nelle acque e, dopo una faticosa nuotata, raggiungeva il giovane; dopo aver tranquillizzato il malcapitato, riusciva a cingerlo con le braccia e a tenerlo a galla fino all'arrivo di un'imbarcazione, che li traeva in salvo.</p> <p>Grande spirito di coraggio e di umana solidarietà.</p> <p style="text-align: right;">8 maggio 2016 – Messina</p>
D.P.R. del 13/09/2024	<p>Al personale dell'Arma dei Carabinieri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Carabiniere Scelto Andrea DEMOFONTI - Carabiniere Andrea QUATELA 	Medaglia di Bronzo al Valor Civile	<p>Con cosciente sprezzo del pericolo ed esemplare altruismo, non esitava, insieme ad un commilitone, a tuffarsi nelle acque fredde e impetuose del fiume Aniene per soccorrere un uomo che vi si era gettato con intenti suicidi, riuscendo, dopo estenuanti sforzi, a trarlo in salvo nonostante la tenace resistenza opposta dal malcapitato.</p> <p>Nobile esempio di elette virtù civiche e di non comune senso del dovere.</p> <p style="text-align: right;">18 marzo 2017 - Roma</p>
D.P.R. del 13/09/2024	<p>Al personale dell'Arma dei Carabinieri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tenente Germano PECORARO - Maresciallo Capo Giuseppe IMPROTA - Appuntato Scelto Domenico ESPOSITO - Carabiniere Michele DEMARCO 	Medaglia di Bronzo al Merito Civile	<p>Con esemplare senso di abnegazione non esitava, insieme ad altri militari, ad affrontare un individuo che si era barricato all'interno della propria abitazione, minacciando di far esplodere una bombola di gas. Nella circostanza, approfittando di un momento di distrazione dell'uomo, riusciva a bloccarlo, scongiurando così più gravi conseguenze.</p> <p>Grande esempio di elette virtù civiche e di non comune senso del dovere.</p> <p style="text-align: right;">11 luglio 2016 – Arzano (NA)</p>
D.P.R. del 13/09/2024	<p>Al personale dell'Arma dei Carabinieri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Appuntato Scelto Leonardo SALEMME - Carabiniere Scelto Giuseppe VENTRIGLIA 	Medaglia d'Argento al Merito Civile	<p>Con eccezionale senso di abnegazione e ferma determinazione non esitava, insieme ad un commilitone, a irrompere in un'abitazione ove due uomini avevano dato fuoco a una donna dopo averla cosparsa con del liquido infiammabile, riuscendo a estinguere le fiamme con l'ausilio di un lenzuolo e a bloccare i malviventi.</p> <p>Chiaro esempio di elette virtù civiche e di non comune senso del dovere.</p> <p style="text-align: right;">8 dicembre 2015 – San Felice a Cancelli (CE)</p>
D.P.R. del 13/09/2024	<p>Al personale della Polizia di Stato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assistente Capo Antonino GIULINI - Agente Alessandro 	Medaglia d'Argento al Valor Civile	<p>Con pronta determinazione, unitamente ad un collega, notata una colonna di fumo nero, non esitava a recarsi sul luogo dove fiamme alte circa 5 metri si espandevano all'interno della pertinenza di un fabbricato, e constatava la presenza di un uomo rimasto incastrato sotto una lastra di plastica, i cui vestiti bruciavano. In</p>



	SCHIRONE		<p>attesa dei soccorsi prontamente allertati, con grande cautela rimuoveva la lastra e liberava il malcapitato, che trasportava in una zona sicura, traendolo in salvo.</p> <p>Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere.</p> <p>29 marzo 2016 – Reggio Emilia</p>
D.P.R. del 13/09/2024	Al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico – CNSAS – del Club Alpino Italiano - CAI	Medaglia d’Oro al Merito Civile	<p>Nel periodo 2010-2022 l’attività del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Club Alpino Italiano (CAI) si è rivelata fondamentale e determinante per la risoluzione di numerose situazioni emergenziali verificatesi su tutto il territorio nazionale, che hanno richiesto lo svolgimento di compiti peculiari, spesso in condizioni ambientali estreme.</p> <p>Massima importanza ha assunto l’azione del volontariato, alla cui formazione l’Ente rivolge grande attenzione, così come l’addestramento dei propri soci; particolare cura è altresì costantemente dedicata all’informazione e alla pubblicizzazione delle attività di montagna, non solo ai fini di prevenzione degli incidenti, ma anche per educare le coscienze i valori del rispetto e della conoscenza di un ambiente che, da spazio di svago, può tramutarsi in occasione di tragedia.</p> <p>2010/2022 – Territorio Nazionale</p>
D.P.R. del 13/09/2024	Al Signor Valerio CATOIA	Medaglia di Bronzo al Valor Civile	<p>Con esemplare coraggio, mentre si trovava in spiaggia, nonostante la giovane età, non esitava a seguire il padre, che si era immerso nelle acque agitate per portare soccorso a due bambine trascinate al largo dalle correnti, afferrando la più piccola, a cui prestava le opportune tecniche di salvamento riconducendola a riva sana e salva.</p> <p>Grande esempio di prontezza e di virtù civiche.</p> <p>12 luglio 2017 – Sabaudia (LT)</p>
D.P.R. del 13/09/2024	Al Brigadiere Capo della Guardia di Finanza Giovanni CATOIA	Medaglia di Bronzo al Valor Civile	<p>Liberato dal servizio, mentre si trovava in spiaggia, udite le richieste di aiuto di due bambine trascinate al largo dalle correnti a circa 70/100 metri dalla battigia e in evidente stato di agitazione, con estrema prontezza si adoperava per raggiungerle e trarle in salvo.</p> <p>Grande esempio di prontezza e di senso civico.</p> <p>12 luglio 2017 – Sabaudia (LT)</p>
D.P.R. del 13/09/2024	AI COMUNE DI RIVOLI	Medaglia d’Oro al Merito Civile	<p>Dopo l’8 settembre 1943, nel Comune di Rivoli si formarono i primi nuclei di resistenza. Grande fu l’adesione al movimento partigiano, che vide 47 unità cadute in combattimento o per rappresaglia. La popolazione e gli operai delle fabbriche parteciparono attivamente alla</p>



			<p>lotta di resistenza e liberazione contro il nazifascismo, fornendo aiuto ai partigiani in montagna e raccogliendo per loro danaro, informazioni e viveri.</p> <p>Chiaro esempio di estremo sacrificio e di amor patrio.</p> <p style="text-align: right;">1943/1945 – Rivoli (TO)</p>
D.P.R. del 13/09/2024	Al COMUNE DI TARSIA	Medaglia d'Argento al Merito Civile	<p>Durante il Secondo conflitto mondiale la popolazione di Tarsia, sfidando i divieti e le minacce di punizioni e rappresaglie e dando testimonianza di elevati sentimenti di solidarietà e fratellanza umana, si adoperò per alleviare le sofferenze degli internati, molti dei quali ebrei, nel campo di concentramento ubicato in località Ferramonti.</p> <p>Straordinario esempio di virtù civiche e di espressione dei principi di libertà e di democrazia.</p> <p style="text-align: right;">1940-1945 – Tarsia (CS)</p>
D.P.R. del 27/12/2024	All'Agente della Polizia di Stato Gennaro MONTANINO	Medaglia d'Oro al Valor Civile	<p>Con esemplare spirito di prontezza interveniva sul luogo dove un collega si adoperava per contenere l'intemperanza di un uomo che, in stato di evidente agitazione, tirava sassi contro i vetri di un treno. Dopo aver collaborato nel fermare l'aggressore, il quale aveva colpito con una lama affilata il primo operatore, non riuscendo a sfilare il coltello al malintenzionato, riusciva tuttavia a spezzare la lama dell'arma, sì da renderla inoffensiva. Interveneva, quindi, per soccorrere il collega gravemente ferito dalla lama e si adoperava per immobilizzare l'uomo, assicurandolo alla giustizia.</p> <p>Mirabile esempio di coraggio e spirito di solidarietà.</p> <p style="text-align: right;">08 maggio 2024 - Milano</p>
D.P.R. del 27/12/2024	Al Vice Ispettore della Polizia di Stato Christian DI MARTINO	Medaglia d'Oro al Valor Civile	<p>Con esemplare coraggio interveniva per mettere in sicurezza un convoglio ferroviario preso di mira da un uomo che, in stato di evidente agitazione, tirava sassi contro i vetri del treno. Nel tentativo di calmare l'uomo, veniva da questi percosso con forza ma, nonostante i colpi ricevuti, si dava all'inseguimento dell'assalitore. Riuscito a fermare il malintenzionato, veniva colpito da una lama affilata, che gli procurava gravi ferite ad organi vitali.</p> <p>Mirabile esempio di coraggio e senso del dovere.</p> <p style="text-align: right;">08 maggio 2024 – Milano</p>



ATTESTATI DI PUBBLICA BENEMERENZA 2024


Decreto del Ministro dell'Interno	INSIGNITO	ONORIFICENZA	MOTIVAZIONE
D.M. del 24/01/2024	Sostituto Commissario della Polizia di Stato Antonio BERNARDI	Attestato di Pubblica Benemeranza al Merito Civile	Liberato dal servizio, mentre si trovava nella propria abitazione, veniva avvisato da alcuni condomini che un uomo, a causa di un malore, giaceva riverso a terra nel proprio appartamento, privo di coscienza. Raggiunto il malcapitato, in preda a convulsioni, si adoperava prontamente praticando le prime manovre salvavita, riuscendo a mantenerne stazionari i valori vitali fino all'arrivo dei soccorsi sanitari. Esempio di tenacia e umana solidarietà. 2 gennaio 2016 – Teramo
D.M. del 24/01/2024	All'ispettore Capo della Polizia di Stato Nelvio BIAGI	Attestato di Pubblica Benemeranza al Merito Civile	Liberato dal servizio, notato un uomo cadere a terra colto da un arresto cardiaco, correva in soccorso del malcapitato e gli praticava le prime manovre salvavita, che consentivano la ripresa del battito cardiaco e il ripristino di sufficienti parametri vitali, in attesa dei soccorsi sanitari prontamente allertati. Esempio di prontezza, umana solidarietà e virtù civiche. 19 agosto 2014 – Cesenatico (FC)
D.M. del 24/01/2024	Al personale della Polizia di Stato: - Assistente Capo Francesco STABILE - Assistente Capo Antonio ZITELLI	Attestato di Pubblica Benemeranza al Merito Civile	Con pronta determinazione, durante un servizio di controllo domiciliare insieme ad altro operatore, non esitava a trarre in salvo un uomo che rischiava di precipitare nel vuoto per circa venti metri a causa del cedimento strutturale della piattaforma di metallo posta davanti alla porta d'ingresso della sua abitazione. Esempio di elette virtù civiche e senso del dovere. 28 gennaio 2016 – Napoli
D.M. del 24/01/2024	Al Signor Dmytro NICOLAYEV	Attestato di Pubblica Benemeranza al Merito Civile	Con pronta determinazione, notata una vettura ferma in mezzo alla carreggiata stradale, interveniva in aiuto di un uomo privo di sensi all'interno del veicolo, praticando le prime manovre salvavita in attesa dei soccorsi sanitari Esempio di prontezza e virtù civiche. 7 novembre 2015 – Mestre (VE)
D.M. del 24/01/2024	Al Vigile del Fuoco Volontario Carlo AUGELLI	Attestato di Pubblica Benemeranza al Merito Civile	Senza alcuna esitazione, libero dal servizio, si fermava con la propria autovettura sul luogo di un incidente per prestare soccorso alle persone rimaste coinvolte. Avendo appreso dalla donna già estratta dall'abitacolo che la figlia di quest'ultima, di 14 mesi, era dentro la vettura, la rinveniva cianotica, incastrata sotto il cruscotto dove era stata sbalzata a causa dell'impatto, e le praticava le prime manovre salvavita.




			Esempio di altruismo e senso del dovere. 16 agosto 2016 – Terracina (LT)
D.M. del 24/01/2024	Appuntato Scelto dell'Arma dei Carabinieri Salvatore FEDERICO	Attestato di Pubblica Benemeranza al Merito Civile	Con ammirevole senso di abnegazione, non esitava a intervenire in soccorso di una donna che, dopo aver scavalcato il parapetto di un ponte, minacciava di lanciarsi nel vuoto, riuscendo a bloccarla e, vincendone l'attiva resistenza, la traeva in salvo. Chiara esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere. 30 aprile 2015 – Taranto
D.M. del 24/01/2024	Al Perito Tecnico Capo della Polizia di Stato Massimiliano GORI	Attestato di Pubblica Benemeranza al Merito Civile	Con estrema prontezza, libero dal servizio, interveniva per soccorrere un uomo che, a circa 20 metri dalla riva del lago, annaspava e chiedeva aiuto. Gettatosi in acqua, dopo aver nuotato per alcuni minuti, riusciva a trarre in salvo il malcapitato e a condurlo a riva, dove lo assisteva fino alla totale ripresa fisica. Esempio di prontezza e virtù civiche. 18 agosto 2011 – Riva del Garda (TN)
D.M. del 24/01/2024	Al Capo Squadra Esperto dei Vigili del Fuoco Vincenzo ANTONUCCI	Attestato di Pubblica Benemeranza al Merito Civile	Senza alcuna esitazione, libero dal servizio, interveniva in soccorso di un uomo che, dopo aver tratto in salvo i propri figli, si trovava in acqua in evidente difficoltà a causa del mare agitato. Nonostante le condizioni proibitive, si tuffava e riusciva a riportare a riva il malcapitato, prodigandosi per eseguire le prime, necessarie manovre di soccorso, in attesa dei soccorsi sanitari, che purtroppo risultavano vani. Chiara esempio di prontezza e umana solidarietà. 17 giugno 2016 – Torricella (TA)
D.M. del 24/01/2024	Al Signor Gianfelice FONTE	Attestato di Pubblica Benemeranza al Merito Civile	Con encomiabile coraggio, non esitava ad intervenire in soccorso di una donna che, raggiunto il balcone di un appartamento sito al ventiduesimo piano di un palazzo, manifestava evidenti intenti suicidi, traendola in salvo con un'abile manovra. Esempio di prontezza e virtù civiche. 15/16 maggio 2016 – Melbourne (Australia)
D.M. del 24/01/2024	All'Assistente Capo della Polizia di Stato Stefania BRACCESI	Attestato di Pubblica Benemeranza al Merito Civile	Libera del servizio, durante una celebrazione liturgica, avvedutasi di un'anziana donna colta da malore, con pronta determinazione si adoperava per prestare le prime manovre salvavita, che permettevano, in attesa dei soccorsi sanitari, la ripresa dell'attività cardio-circolatoria e respiratoria della malcapitata. Esempio di prontezza e virtù civiche. 20 aprile 2014 – Rufina (FI)




D.M. del 24/01/2024	Al Signor Stefano BOSMANI	Attestato di Pubblica Benemerenzza al Merito Civile	Con grande coraggio ed estrema prontezza, interveniva in soccorso di un bambino che era stato improvvisamente assalito ed aggredito al capo da un cane di grossa taglia. Incurante delle possibili conseguenze per se stesso, non esitava a liberare il minore dalla morsa dell'animale, mettendolo in salvo. Esempio di non comune senso civico e spirito di solidarietà. 8 febbraio 2016 – Blevio (CO)
D.M. del 07/03/2024	Al personale della Polizia di Stato: - Ispettore Capo Franco SEMINARA - Agente Scelto Domenico TRIMBOLI - Agente Matteo SCIUTO - Agente Salvatore LODATO	Attestato di Pubblica Benemerenzza al Merito Civile	Con encomiabile spirito di servizio, unitamente ad altri commilitoni, si adoperava per gestire la situazione di pericolo che interessava il centro abitato di Brancaleone, causata da un evento alluvionale e dal conseguente crollo di un'imponente massa di fango e pietre di grandi dimensioni, traendo in salvo le famiglie rimaste intrappolate nelle abitazioni coinvolte e prestando loro assistenza. Esempio di coraggio e non comune senso del dovere. 2 novembre 2015 - Brancaleone (RC)
D.M. del 07/03/2024	Vice Brigadiere della Guardia di Finanza Giuseppe DICORATO	Attestato di Pubblica Benemerenzza al Merito Civile	Libero dal servizio, avvedutosi di un bagnante colto da malore a circa 100 metri dalla battigia senza alcuna esitazione si tuffava in mare, raggiungeva il malcapitato e lo trasportava, in stato di incoscienza, fuori dall'acqua. In attesa dell'arrivo del personale sanitario praticava le prime manovre salvavita, riuscendo a rianimare l'uomo. Grande esempio di prontezza ed elette virtù civiche. 10 luglio 2016 - Roseto degli Abruzzi (TE)
D.M. del 07/03/2024	Agente della Polizia di Stato Giuseppe ALECCI	Attestato di Pubblica Benemerenzza al Merito Civile	Libero dal servizio, mentre si trovava su un pullman di linea che non riusciva ad evitare l'impatto con un grosso veicolo posto trasversalmente sulla carreggiata, nonostante le contusioni riportate nello scontro, scendeva dal mezzo incidentato e si posizionava al centro della strada al fine di bloccare le autovetture che sopraggiungevano, riuscendo così a impedire ulteriori incidenti. Esempio di prontezza e di umana solidarietà. 29 marzo 2014 - Palermo
D.M. del 07/03/2024	Al personale della Polizia di Stato: - Assistente Capo Pasquale DI PARMA -	Attestato di Pubblica Benemerenzza al Merito Civile	In occasione di un violento nubifragio, con ferma prontezza, unitamente ad un commilitone, raggiungeva un'abitazione sita al di sotto del livello della strada vincendo la forza dell'acqua e, dopo aver tolto l'alimentazione all'impianto elettrico, traeva in salvo una donna e il figlio minore di questa, gravemente disabile, rimasti bloccati all'interno. Trasportati i due malcapitati in una zona sicura, li affidava al personale sanitario intervenuto. Esempio di coraggio e di umana solidarietà.




	- Agente Scelto Vincenzo BENCIVENGA		25 luglio 2016 - Frattaminore (NA)
D.M. del 07/03/2024	Alla Signora Daria CERVONE	Attestato di Pubblica Benemeranza al Merito Civile	Con impavida determinazione, avvistati due uomini nell'atto di compiere un furto, per contribuire ad assicurare i malviventi alla giustizia, riprendeva le immagini del fatto con il proprio cellulare, incurante del rischio di essere individuata dagli autori del reato, e si recava successivamente presso gli organi di polizia, consentendo l'identificazione dei malviventi. Esempio di coraggio e di elevato senso civico. 11 settembre 2016 - Roma
D.M. del 07/03/2024	Al Signor Antonio MOLLO	Attestato di Pubblica Benemeranza al Merito Civile	Con impavida determinazione, avvistati due uomini nell'atto di compiere un furto, per contribuire ad assicurare i malviventi alla giustizia, riprendeva le immagini del fatto con il proprio cellulare, incurante del rischio di essere individuato dagli autori del reato, e si recava successivamente presso gli organi di polizia, consentendo l'identificazione dei malviventi. Esempio di coraggio e di elevato senso civico. 11 settembre 2016 - Roma
D.M. del 07/03/2024	Assistente Capo della Polizia di Stato Cataldo SERIO	Attestato di Pubblica Benemeranza al Merito Civile	Libero dal servizio, notata una donna che correva in strada con fare sospetto, con ferma determinazione invertiva la marcia della propria auto e si avvedeva di due donne riverse a terra, una delle quali con una profonda ferita da taglio, a cui, incurante dei rischi per se stesso, a mani nude prestava i primi soccorsi in attesa del personale sanitario, prontamente allertato. Apprese notizie dalla donna ferita circa la dinamica dei fatti, contribuiva all'attività di indagine e al successivo fermo della persona responsabile. Esempio di umana solidarietà e di elette virtù civiche. 30 novembre 2014 – Statte (TA)
D.M. del 07/03/2024	Agente della Polizia Municipale Signor Antonio Domenico PAPPALARDO	Attestato di Pubblica Benemeranza al Merito Civile	Con pronta determinazione, allertato da alcuni passanti, si adoperava per prestare soccorso, praticando le opportune manovre salvavita, a un bambino che aveva ingerito un corpo estraneo, riuscendo a trarlo in salvo. Esempio di prontezza e virtù civiche. 24 maggio 2015 - Pedara (CT)
D.M. del 07/03/2024	Luogotenente dell'Arma dei Carabinieri, in congedo Signor Elvio DE BIASIO	Attestato di Pubblica Benemeranza al Valor Civile	Con ferma determinazione non esitava, unitamente ad un agente della polizia locale, a soccorrere un uomo che, a seguito di grave sinistro stradale, era rimasto incastrato tra le lamiere del proprio veicolo, già interessato da un incendio.




			<p>Incurante del rischio di una possibile esplosione, riusciva a estinguere l'incendio, scongiurando così più gravi conseguenze, in attesa dei soccorsi.</p> <p>Esempio di elette virtù civiche e di non comune senso del dovere.</p> <p style="text-align: right;">11 giugno 2010 – Masier (TV)</p>
D.M. del 28/03/2024	<p>Al seguente personale della Guardia di Finanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maresciallo Ordinario Tommaso RESTA - Appuntato Scelto Q.S. Pierluigi ORLANDO 	Attestato di Pubblica Benemerenzza al Merito Civile	<p>Durante un servizio di perlustrazione insieme ad un commilitone, avvistava un uomo che, con chiari intenti suicidi, scavalcava la balaustra di protezione del molo e provava a lanciarsi nel fiume. Nel tentativo di distrarre il malcapitato, iniziava un colloquio a distanza e, sporgendosi oltre la balaustra, senza alcun indugio lo afferrava e lo traeva in salvo.</p> <p>Esempio di prontezza e di spirito di solidarietà.</p> <p style="text-align: right;">13 Aprile 2023 - Pescara</p>
D.M. del 13/05/2024	Al Vice Sovrintendente della Polizia di Stato Michele VANNACCI	Attestato di Pubblica Benemerenzza al Merito Civile	<p>Con pronta determinazione soccorreva una donna, in evidente stato di agitazione, che aveva ingerito un corpo estraneo. Mettendo in atto una manovra disostruttiva delle vie aeree consentiva alla malcapitata di recuperare la piena funzionalità respiratoria.</p> <p>Esempio di altruismo e di umana solidarietà.</p> <p style="text-align: right;">7 dicembre 2016 – Roma</p>
D.M. del 13/05/2024	All'Assistente Capo della Polizia di Stato Gabriele PETRICONI	Attestato di Pubblica Benemerenzza al Merito Civile	<p>Liberato dal servizio, avvedutosi di tre ragazzi che, mentre erano in acqua oltre la barriera artificiale, erano venuti a trovarsi in evidente difficoltà per le condizioni del mare agitato, nonostante la forte corrente e il moto ondoso in aumento li raggiungeva e li riportava a riva.</p> <p>Esempio di coraggio e di virtù civiche.</p> <p style="text-align: right;">27 agosto 2014 – Nettuno (RM)</p>
D.M. del 13/05/2024	Al Sergente dell'Aeronautica Militare Antonio LAMBERTI	Attestato di Pubblica Benemerenzza al Merito Civile	<p>Liberato dal servizio, mentre percorreva l'autostrada, notato che il veicolo che lo precedeva sbandava terminando la sua corsa contro il new jersey, si fermava per prestare soccorso all'uomo rimasto ferito all'interno dell'abitacolo.</p> <p>Dopo numerosi tentativi di aprire la portiera, riusciva ad estrarre il malcapitato dall'auto e, praticandogli le prime manovre salvavita, lo rianimava, in attesa del personale sanitario.</p> <p>Esempio di coraggio e senso di abnegazione.</p> <p style="text-align: right;">1° ottobre 2015 - Cardito (NA)</p>
D.M. del 13/05/2024	<p>Alla Signora Anna Maria PESARE</p> <p>Al Signor Luca MANZONI</p>	Attestato di Pubblica Benemerenzza al Valor Civile	<p>Con grande altruismo si adoperava, in supporto ad altri soccorritori, al fine di condurre fuori dalle acque del fiume Adda tre bagnanti che stavano per essere trascinati dalla corrente.</p>




			Esempio di altruismo e di umana solidarietà. 28 giugno 2015 – Rivolta d’Adda (CR)
D.M. del 10/06/2024	Al Signor Domenico DE MARIA	Attestato di Pubblica Benemerenzza al Merito Civile Alla memoria	Con pronta determinazione, avvedutosi dalla sua postazione di custode di un incendio che, dal portone di ingresso di uno stabile adibito a convitto, minacciava di estendersi al fabbricato, si muniva di un estintore ma, mentre tentava di raggiungere il portone, veniva stroncato da un malore. Straordinario esempio di umana solidarietà e di eccezionale altruismo spinti fino all’estremo sacrificio. 02 aprile 2016- Campobasso
D.M. del 10/06/2024	Al Signor Salvatore ITALIANO	Attestato di Pubblica Benemerenzza al Merito Civile	Con pronta determinazione si prodigava a prestare soccorso ad una giovane colta da malore, alla quale praticava manovre di primo soccorso e rianimazione, salvandole la vita. Esempio di eccezionale altruismo ed umana solidarietà. 23 giugno 2014 – Milazzo (ME)
D.M. del 10/06/2024	Al personale della Polizia di Stato: - Assistente Ciro BOTTA - Assistente Giovanni VENTOLA	Attestato di Pubblica Benemerenzza al Merito Civile	Con estrema determinazione si prodigava per prestare aiuto ad un giovane colto da malore, al quale praticava manovre di primo soccorso e rianimazione, salvandogli la vita. Esempio di prontezza, di senso civico e di altruismo. 17 agosto 2015 – Brescia
D.M. del 10/06/2024	All’Assistente Capo della Polizia di Stato Fabio BENINCASI	Attestato di Pubblica Benemerenzza al Merito Civile	Libero dal servizio, con esemplare altruismo e senso del dovere soccorreva un giovane privo di sensi dentro un’autovettura in sosta e gli somministrava, su indicazione del personale del 118 allertato telefonicamente, un medicinale salvavita. Esempio di prontezza, di senso civico e di altruismo. 17 giugno 2014 – Siracusa
D.M. del 10/06/2024	Al personale della Marina Militare: - 1° M.Ilo Roberto FLORE - Capo 1° Cl. Antonio LACORTE - Sottocapo 1° Cl. Simone UNGARO	Attestato di Pubblica Benemerenzza al Merito Civile	Con ferma determinazione, libero dal servizio, mentre si trovava in mare su un gommone unitamente ad altri commilitoni, soccorreva due velisti caduti in acqua a causa del capovolgimento dell’imbarcazione su cui viaggiavano. Dopo aver tratto in salvo i malcapitati, si prodigava per mettere in sicurezza l’imbarcazione capovolta. Chiara esempio di elette virtù civiche ed alto senso del dovere. 21 Ottobre 2012 – Ostuni (BR)
D.M. del 10/06/2024	All’Ispettore Capo della Polizia di Stato Francesco BOSI	Attestato di Pubblica Benemerenzza al Merito Civile	Con grande coraggio e senso del dovere, libero dal servizio, soccorreva una bambina che galleggiava esanime in una piscina. Dopo avere aiutato la madre ad adagiarla sul bordo,



			<p>le praticava le manovre di rianimazione, che consentivano alla bambina di riprendere a respirare. Esempio di altruismo e di umana solidarietà.</p> <p>04 gennaio 2017 – Cavalese (TN)</p>
D.M. del 09/07/2024	All'Assistente della Polizia di Stato Piero DI PACE	Attestato di Pubblica Benemerenzza al Merito Civile	<p>Libero dal servizio, durante un viaggio su un aereo di linea, udite le richieste di aiuto dell'assistente di volo, con estrema prontezza interveniva per bloccare una passeggera in evidente stato di agitazione, la quale tentava di aprire il portellone del veicolo e, nonostante l'intervento dell'equipaggio, riusciva a ruotare la maniglia. Senza alcuna esitazione bloccava i polsi della donna, impedendole ogni ulteriore movimento fino all'atterraggio di emergenza.</p> <p>Esempio di coraggio e di virtù civiche.</p> <p>15 giugno 2015 – Palermo</p>
D.M. del 09/07/2024	Al Sergente CP della Guardia Costiera Giovanni SOLDOVIERI	Attestato di Pubblica Benemerenzza al Merito Civile	<p>Con estrema prontezza, libero dal servizio, interveniva per soccorrere un bambino che, a circa 100 metri dalla riva, era in difficoltà per via delle forti correnti del mare.</p> <p>Gettatosi in acqua, afferrato per le spalle il piccolo malcapitato che, in preda al panico, rischiava di annegare, riusciva a trarlo in salvo e a condurlo a riva.</p> <p>Esempio di coraggio e di virtù civiche.</p> <p>20 Luglio 2016- Carloforte (CI)</p>
D.M. del 09/07/2024	Al Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Pietro GIANSEIRA	Attestato di Pubblica Benemerenzza al Merito Civile	<p>Libero dal servizio, udito un forte rumore e notata un'auto che era finita contro una fontana di una piazza, avvicinatosi, si avvedeva di un uomo riverso sul sedile, in evidente stato di malore.</p> <p>Senza alcun indugio interveniva per praticare le manovre di primo soccorso, che consentivano di tenere in vita il malcapitato fino al sopraggiungere dei soccorsi sanitari.</p> <p>Esempio di prontezza e di umana solidarietà.</p> <p>28 Novembre 2016 – Serracapriola (FG)</p>
D.M. del 09/07/2024	Al Vice Brigadiere dell'Arma dei Carabinieri Giuseppe ARICO'	Attestato di Pubblica Benemerenzza al Merito Civile	<p>Con estrema prontezza, libero dal servizio, interveniva per soccorrere un uomo che, a circa 30 metri dalla riva, era in difficoltà a causa delle forti correnti del mare.</p> <p>Gettatosi in acqua, riusciva a trarre in salvo il malcapitato e a condurlo a riva, nonostante le difficoltà legate al peso dell'uomo il quale, in preda al panico, si era aggrappato al soccorritore e rischiava di trascinarlo a fondo.</p> <p>Esempio di coraggio e di virtù civiche.</p> <p>8 Luglio 2016 – Capaccio Paestum (SA)</p>



D.M. del 09/07/2024	Al Dottor Elias KASSABJI	Attestato di Pubblica Benemerenzza al Merito Civile Alla memoria	Con esemplare altruismo, incurante dell'alluvione in corso, si recava presso l'abitazione di un paziente malato ma, sulla via del ritorno, mentre percorreva a piedi un viottolo in prossimità di un ponticello sul torrente Poggio, veniva travolto dalla piena del fiume e perdeva la vita. Chiara esempio di senso del dovere e di umana solidarietà. 19 Gennaio 2014 – Bogliasco (GE)
D.M. del 16/09/2024	Assistente Capo della Polizia di Stato Gianantonio ATTANASI	Attestato di Pubblica Benemerenzza al Merito Civile	Con grande tempestività, libero dal servizio, si adoperava per trarre in salvo una donna che, entrata in un torrente per salvare un cane caduto in acqua, non riusciva a raggiungere la riva a causa dell'impetuosa corrente, ed un uomo che, nel tentativo di prestarle aiuto, si trovava a sua volta in evidente difficoltà. Dopo aver richiamato l'attenzione dell'uomo, gli lanciava un salvagente e, non appena accortosi che vi si erano aggrappati anche la donna ed il cane, iniziava l'azione di recupero, che permetteva di riportare a riva i malcapitati. Esempio di prontezza e di senso civico. 18 agosto 2011 – Barcis (PN)
D.M. del 16/09/2024	Al Vigile del Fuoco Stefano CAPPAL	Attestato di Pubblica Benemerenzza al Merito Civile	Libero dal servizio, interveniva in soccorso di un giovane di 13 anni in stato di arresto cardiaco dopo che, a bordo della propria bicicletta, era stato investito sulle strisce pedonali. Senza alcuna esitazione gli praticava le prime manovre salvavita, riuscendo a far riprendere le funzioni vitali del giovane fino all'arrivo del personale sanitario. Esempio di prontezza e di virtù civiche. 28 luglio 2016 – Segrate (MI)
D.M. del 16/09/2024	Al 1° Maresciallo dell'Aeronautica Militare Maurizio DE SANTIS	Attestato di Pubblica Benemerenzza al Merito Civile	Libero dal servizio, avendo notato un uomo incappucciato che fuggiva da una gioielleria che aveva appena rapinato, si lanciava sul malvivente riuscendo a immobilizzarlo. Nonostante le lesioni riportate, che lo costringevano a lasciare la presa, si adoperava per inseguire il rapinatore che, nel frattempo, si allontanava su una bicicletta. Esempio di senso del dovere e di virtù civiche. 13 agosto 2016 - Lecce
D.M. del 16/09/2024	Al Maresciallo Capo dell'Arma dei Carabinieri Matteo MELE	Attestato di Pubblica Benemerenzza al Merito Civile	Con esemplare altruismo e generoso slancio, unitamente ad un altro operatore, non esitava a soccorrere un uomo che, con intenti suicidi, si era gettato sui binari ferroviari, venendo travolto da un convoglio.



			<p>Bloccava, quindi, con mezzi di fortuna una forte emorragia, fino all'arrivo dei sanitari scongiurando, così, più gravi conseguenze.</p> <p>Chiara esempio di elette virtù civiche e di non comune senso del dovere.</p> <p>15 gennaio 2011 – Montopoli in Val d'Arno (PI)</p>
D.M. del 16/09/2024	Al Signor Marco RUGIERO	Attestato di Pubblica Benemeranza al Merito Civile	<p>Senza alcuna esitazione, interveniva in soccorso di un uomo che, spinto dal forte vento, aveva perso l'equilibrio ed era caduto in acqua e, a causa delle onde alte, si trovava in evidente difficoltà.</p> <p>Malgrado le condizioni proibitive del mare, si tuffava e riusciva a raggiungere l'uomo, che teneva a galla fino all'arrivo dei soccorsi della Guardia Costiera, con cui collaborava per il recupero del malcapitato.</p> <p>Chiara esempio di prontezza e umana solidarietà.</p> <p>23 Luglio 2014 - Bonifati (CS)</p>
D.M. del 16/09/2024	Assistente Capo della Polizia di Stato Alfonso MARINO	Attestato di Pubblica Benemeranza al Merito Civile	<p>Con pronta determinazione, libero dal servizio, udite delle richieste di soccorso, scorgeva a circa 100 metri dalla riva due subacquei, in evidente difficoltà per il forte moto ondosso.</p> <p>Raggiunti i due malcapitati con il proprio kitesurf, e resosi conto della gravità delle condizioni di salute di uno dei due, il quale affiorava dall'acqua in posizione supina e privo di sensi, si immergeva nelle immediate vicinanze dei due uomini e riusciva a trainarli verso la riva, dove praticava le prime manovre salvavita in attesa dei soccorsi.</p> <p>Esempio di prontezza e spirito di solidarietà.</p> <p>12 Luglio 2015 - Reggio Calabria</p>
D.M. del 16/09/2024	Al Signor Richard HOFER	Attestato di Pubblica Benemeranza al Merito Civile	<p>Mentre si trovava alla guida, notato un uomo che, immerso nel vicino lago ghiacciato tentava, senza successo, di liberare un autista all'interno di un camion finito nel lago, con prontezza lanciava al soccorritore una fascia, che consentiva a quest'ultimo di agganciare il veicolo, e lo aiutava a riportare il camion sulla riva e a trarre in salvo il malcapitato.</p> <p>Esempio di spirito di solidarietà e di senso civico.</p> <p>2 Dicembre 2016 - Renon (BZ)</p>
D.M. del 16/09/2024	Al Sc. 1^Cl. Np/Pn della Marina Militare Matteo GREGORIO	Attestato di Pubblica Benemeranza al Merito Civile	<p>Con estrema prontezza, libero dal servizio, interveniva per soccorrere due persone che, incuranti delle avverse condizioni meteorologiche, si erano immerse in mare e si trovavano in evidente difficoltà.</p> <p>Gettatosi in acqua, servendosi di un surf riusciva a trarre in salvo i due malcapitati e a condurli a riva.</p> <p>Esempio di prontezza e virtù civiche.</p>



			24 Giugno 2014 - Tortolì (NU)
D.M. del 16/09/2024	<p>Al seguente personale della Polizia di Stato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assistente Capo Raffaele PASCALI - Assistente Prisco CALIGNANO <p>Al seguente personale del Corpo dei Vigili del Fuoco:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CSE Luigi MARFELLA - VC Sabatino IOVINE - VE Giuseppe IACOLARE - VE Vittorio INTOCCIA - VQ Carlo AMODIO 	Attestato di Pubblica Benemerenzza al Merito Civile	<p>Interveniva, unitamente ad altri operatori, sul luogo in cui una donna, con evidenti intenti suicidi, minacciava di lanciarsi nel vuoto.</p> <p>Con ferma determinazione, intesseva un colloquio con la malcapitata, distraendola mentre la zona sottostante veniva messa in sicurezza con dei materassi, riuscendo infine a ricondurla all'interno dello stabile e a trarla in salvo.</p> <p>Esempio di elette virtù civiche e senso del dovere.</p> <p style="text-align: right;">11 maggio 2012- Giugliano in Campania (NA)</p>
D.M. del 16/09/2024	Assistente della Polizia di Stato Nicola DAVI'	Attestato di Pubblica Benemerenzza al Valor Civile	<p>Con ferma prontezza, libero dal servizio, udite le grida di alcuni bagnanti, notava un bambino che, trascinato dalla corrente, era in evidente difficoltà in mare. Senza indugiare si tuffava in acqua e, raggiunto il minore, lo metteva in sicurezza con un salvagente e lo aiutava a raggiungere la riva.</p> <p>Esempio di senso civico e spirito di solidarietà.</p> <p style="text-align: right;">12 Luglio 2016 -Tresnuraghes (OR)</p>

25A04705



MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione della croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri

Con decreto ministeriale n. 877 datato 7 agosto 2025 è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Arma dei Carabinieri al Colonel Ali Kahin Abdourahman, nato il 1° gennaio 1957 a Gibuti, con la seguente motivazione:

«Direttore generale della Polizia nazionale gibutiana, con straordinaria capacità e acuta lungimiranza, ha contribuito a rafforzare la cooperazione bilaterale con l'Arma dei Carabinieri, in particolare nell'ambito dell'operazione "Miadit Somalia". In tale comunione di intenti, con intelligente iniziativa e infaticabile impegno, ha costantemente operato per promuovere la collaborazione tra le due istituzioni, tradottasi in molteplici attività di reciproco scambio e mutuo accrescimento, fornendo il proprio apporto determinante per il progresso di entrambe le Forze di polizia, esaltandone il prestigio». Territorio nazionale ed estero, 2022 - giugno 2025.

25A04716

Concessione della croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri

Con decreto ministeriale n. 875 datato 6 agosto 2025 è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Arma dei Carabinieri Général d'armée Hubert Bonneau, nato il 18 dicembre 1966 a Brest (Francia), con la seguente motivazione:

«Direttore generale della Gendarmeria nazionale francese, corpo di polizia a ordinamento militare affine all'Arma dei Carabinieri per compiti e tradizioni, con straordinaria capacità e acuta lungimiranza, ha operato per accrescere il già consolidato rapporto di cooperazione che storicamente lega le due istituzioni anche nell'ambito di organismi di rilevanza internazionale. In tale comunione di intenti, con intelligente iniziativa e infaticabile impegno, ha rafforzato la collaborazione bilaterale, tradottasi in molteplici occasioni di scambio e accrescimento istituzionale sulle attività di controllo del territorio, investigative e di natura militare, che hanno permesso lo sviluppo e il progresso di entrambe le Forze di polizia, esaltandone il prestigio». Territorio nazionale ed estero, novembre 2024 - giugno 2025.

25A04717

Concessione di ricompense al merito di Marina

Con decreto ministeriale 359 datato 6 agosto 2025 è stata concessa la medaglia di bronzo al merito di Marina al C.C. (CP) Pil. Patrizio Piacentini, nato il 26 dicembre 1983 a Colleferro (RM), con la seguente motivazione:

«Capo equipaggio di elicottero della Guardia costiera, in occasione dell'alluvione in Emilia Romagna ha messo la sua elevata professionalità e straordinaria perizia al servizio del prossimo, assicurando il salvataggio in condizioni meteorologiche marginali di nove persone isolate e bisognose di cure urgenti in ambito diurno e notturno, estraendole dalle proprie abitazioni. Nell'ambito della stessa missione contribuiva - tramite i sensori di scoperta e illuminazione dell'elicottero - a dare supporto all'azione dei mezzi anfibi dei VV.FF. che estraevano non meno di venti persone intrappolate in case alluvionate, presso il Comune di Sant'Agata sul Santerno (RA). Le operazioni di recupero avvenivano in uno scenario estremamente complesso e in condizioni di manifesto pericolo, per l'incolumità dell'equipaggio». Lugo, loc. San Lorenzo di Lugo (RA), 17 maggio 2023.

Con decreto ministeriale 360 datato 6 agosto 2025 è stata concessa la medaglia d'argento al merito di Marina al Sc. 3ª Cl. Np Giuseppe Barba, nato il 16 luglio 1994 a Gioia del Colle (BA), con la seguente motivazione:

«Aerosoccorritore della Guardia Costiera, in occasione dell'alluvione in Emilia Romagna ha messo la sua elevata professionalità e straordinaria perizia al servizio del prossimo, assicurando il salvataggio in meteorologiche marginali di nove persone isolate e bisognose di cure urgenti in ambito diurno e notturno, estraendole dalle proprie abitazioni. A più riprese, con estremo coraggio e sprezzo del pericolo, ammainato tramite verricello di soccorso sui tetti, balconi e finestre delle case allagate, si prodigava oltre ogni limite portando in salvo vite umane, sottraendole a grave pericolo. Le operazioni di recupero avvenivano in uno scenario estremamente complesso e in condizioni di manifesto pericolo per l'incolumità dell'equipaggio». Lugo, loc. San Lorenzo di Lugo (RA), 17 maggio 2023.

25A04718

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA 2
DELLA METROPOLITANA DELLA CITTÀ DI TORINO

Ordinanza n. 22 dell'8 agosto 2025 - Appalto 1/2025: procedura competitiva con negoziazione ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 36/2023 per l'affidamento della progettazione e realizzazione delle opere di sistema e fornitura di materiale rotabile per la Linea 2 della metropolitana di Torino - Tratta «Rebaudengo - Politecnico». Settori speciali: approvazione dei documenti di gara della III fase e avvio della III fase.

Con ordinanza n. 22 dell'8 agosto 2025 del Commissario straordinario per la realizzazione della Linea 2 della metropolitana di Torino, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2023, sono stati approvati i documenti di gara della III Fase e l'avvio della III Fase della procedura competitiva con negoziazione ai sensi dell'art. 73 del decreto legislativo n. 36/2023 per l'affidamento della progettazione e realizzazione delle opere di sistema e fornitura di materiale rotabile per la linea 2 della metropolitana di Torino - tratta «Rebaudengo - Politecnico». Settori speciali.

CUP: C71F20000020005 - CIG: B649E0D8EC

CPV Principale: 45234124-1 - Metropolitana per trasporto passeggeri CPV Supplementari:

71322000 - Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile

34620000-9 - Materiale ferroviario rotabile


50232200-2 - Servizi di manutenzione di impianti di segnalazione

50222000-7 - Servizi di manutenzione di materiale rotabile

NUTS: ITC11

L'ordinanza è pubblicata in versione integrale sul sito *web* di Infra. To, al *link* <https://infrato.it/provvedimenti-commissario-metro2/> e sulla piattaforma di telematica di approvvigionamento «Tutto gare», cui si rimanda.

25A04686



**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

**Modifiche agli allegati 1 e 3 all'ordinanza n. 61 PNC del
27 luglio 2023**

Con ordinanza n. 117 del 3 luglio 2025, registrata da parte dell'Ufficio di controllo di legittimità presso la Corte dei conti in data 4 agosto 2025 al numero 2137, avente ad oggetto «Modifiche agli allegati 1 e 3 all'ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023», gli allegati 1 e 3 all'ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 sono rispettivamente sostituiti dagli allegati sub 1) e sub 2) all'ordinanza in questione, come ivi descritto all'art. 1.

La citata ordinanza ed i relativi allegati possono essere consultati sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, al *link* <https://sisma2016.gov.it/provvedimenti-fondo-pnrr-area-sisma/>


25A04746**REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA****Liquidazione coatta amministrativa della «Croce Letizia - Società cooperativa sociale», in Gradisca d'Isonzo e nomina del commissario liquidatore.**

Con deliberazione n. 1100 dell'8 agosto 2025 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Croce Letizia - Società cooperativa sociale» in liquidazione, con sede in Gradisca d'Isonzo, codice fiscale 01201910310, costituita il giorno 3 luglio 2019 per rogito notaio dott. Damjan Hlede di Gradisca d'Isonzo, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Karim Fathi, con studio in Gorizia, via IX Agosto n. 11.


Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

25A04687MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*


(WI-GU-2025-GU1-195) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale €	438,00
		- semestrale €	239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale €	68,00
		- semestrale €	43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale €	168,00
		- semestrale €	91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale €	65,00
		- semestrale €	40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale €	167,00
		- semestrale €	90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale €	819,00
		- semestrale €	431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale €	86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale €	55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€	180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 5 0 8 2 3 *

€ 1,00

